

BILANCI OIC UN ANNO DOPO LA DERIVAZIONE RAFFORZATA

La redazione del bilancio riassume tutti gli eventi gestionali del periodo, tenuto conto, altresì, dei fatti intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio. Il documento è l'espressione sia dei precetti civilistici, con gli annessi principi OIC, sia dei riflessi fiscali, così come temperati dalla normativa tempo per tempo succedutasi.

In particolare, il D. Lgs. 18.08.2015, n. 139, recependo la direttiva 2013/34/UE, ha avuto un notevole impatto sulle statuizioni del codice civile che interessano il bilancio, con efficacia dagli esercizi decorrenti dal 1.01.2016.

Le modifiche normative hanno determinato la necessità di coordinare la disciplina Ires e Irap con il novellato codice civile e i principi OIC rivisitati. Tale adeguamento è avvenuto progressivamente, attraverso l'art. 13-bis del D.L. 30.12.2016, n. 244 (conv. L. 27.02.2017, n. 19) e con il successivo D.M. 3.08.2017: sul punto si osserva, tuttavia, che gli aspetti operativi da affrontare non sono di semplice soluzione, poiché la materia è particolarmente complessa e, soprattutto, potenzialmente suscettibile di determinare pesanti ripercussioni - civilistiche, fiscali e, in alcuni casi, anche penali - qualora il redattore del bilancio ne violi i principi di redazione.

Ciò premesso, nell'ottica di offrire un supporto pratico ed esemplificativo a chi si ne occupa professionalmente, il Centro Studi Castelli ha realizzato una Circolare Speciale che esamina i principi generali del bilancio e alcune casistiche che devono essere oggetto di specifica attenzione, alla luce delle riformulate disposizioni normative. Nella consapevolezza che, in questa sede, non sono risolvibili tutti i possibili dubbi.

Un ringraziamento particolare al rag. Andrea Scaini (ODCEC di Mantova), storico collaboratore del Centro Studi Castelli, che ha coordinato e curato i lavori e la realizzazione della dispensa.

Ci auguriamo che il presente elaborato possa rappresentare un utile strumento di lavoro.

Indice

La contestualizzazione sistemica della riforma - I documenti fondamentali	Pag. 2
Le novità sugli schemi di bilancio e loro rappresentazione	Pag. 92

LA CONTESTUALIZZAZIONE SISTEMICA DELLA RIFORMA

I DOCUMENTI FONDAMENTALI

CLASSIFICAZIONE COMUNITARIA IMPRESE

¹⁹ Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (testo rilevante ai fini del SEE), G.U. L. 124 del 20 maggio 2003, pagg. 36-41.

Categoria d'impresa	Effettivi: unità lavorative-anno (ULA)	Fatturato annuo	Totale di bilancio annuo
Medie	< 250	≤ 50 milioni di EUR (nel 1996: 40 milioni di EUR)	≤ 43 milioni di EUR (nel 1996: 27 milioni di EUR)
Piccole	< 50	≤ 10 milioni di EUR (nel 1996: 7 milioni di EUR)	≤ 10 milioni di EUR (nel 1996: 5 milioni di EUR)
Micro	< 10	≤ 2 milioni di EUR (precedentemente non definito)	≤ 2 milioni di EUR (precedentemente non definito)

NUOVE NORME RILEVANTI SUL BILANCIO

**DLGS. 139 DEL 18
AGOSTO 2015**

Nuova disciplina del Bilancio delle società' in
ottemperanza alla Direttiva 34 del 2013 ed
abrogazione delle direttive IV e VII adottate
con Dlgs. 127 del 1991

DAI BILANCI RELATIVI AL 2016

**LEGGE 69 DEL 27
MAGGIO 2015**

Nuova disciplina del reato di false
comunicazioni sociali
(c.d. FALSO IN BILANCIO)

IN VIGORE DAL 14 GIUGNO 2015

**APPROCCIO DEFINITIVAMENTE CHIARITO DALLA
CASSAZIONE SEZIONI UNITE 22474/2016**

IL NUOVO FALSO IN BILANCIO

ARTICOLO 2621

False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, **gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori**, i quali, **al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo** al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

SENTENZA SS.UU. 22474 DEL 27 MAGGIO 2016

D'altra parte, l'art. 2423 cod. civ., al terzo comma, cita esplicitamente, accanto alla «rilevazione», la «valutazione» dei dati da riportare in bilancio. Il medesimo articolo, poi, nell'imporre al redattore del bilancio la elaborazione di un documento che rappresenti «in modo veritiero e corretto» tanto la situazione patrimoniale e quella finanziaria della società, quanto il risultato economico dell'esercizio, consente, inoltre, da un lato (terzo comma), di trascurare «i dati irrilevanti» ai fini della predetta rappresentazione, dall'altro (quarto comma), di discostarsi, «in casi eccezionali», dai criteri valutativi fissati per legge (negli articoli seguenti), se ciò possa essere di ostacolo proprio a quella esposizione veritiera e corretta dell'assetto societario. Ma, è il caso di notare subito, tale deroga non solo deve essere giustificata dalla situazione contingente, ma deve trovare esauriente spiegazione nella nota integrativa (art. 2427 cod. civ.), la quale ha la funzione di «motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico».....Se dunque la nota integrativa rappresenta la chiave di lettura del bilancio e la esplicitazione dei criteri (e della eventuale deroga a tali criteri) di redazione dello stesso, non può esservi alcun dubbio sulla natura prevalentemente (e quasi esclusivamente) valutativa del predetto documento contabile.

DISPOSIZIONE DEFINITIVA

SENTENZA SS.UU. 22474 DEL 27 MAGGIO 2016

Ebbene, le scienze contabilistiche appartengono senz'altro al novero delle scienze a ridotto margine di opinabilità; pertanto la "valutazione" dei fatti oggetto di falso investe la loro "materialità". Ciò senza trascurare il fatto che gran parte dei parametri valutativi sono stabiliti per legge. Ne consegue che la redazione del bilancio è certamente attività sindacabile anche con riferimento al suo momento valutativo; e ciò appunto in quanto tali valutazioni non sono "libere", ma vincolate normativamente e/o tecnicamente. Va dunque, per completezza, definito il concetto di "rilevanza" ai fini del falso in bilancio. Esso ha la sua riconoscibile origine nella normativa comunitaria (art. 2 punto 16 Direttiva UE 2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati ed alle relative relazioni e tipologie di imprese, recepito con DLgs. 14 agosto 2015, n. 136), che definisce rilevante l'informazione «quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori, sulla base del bilancio dell'impresa». dovrà dunque il giudice operare una valutazione di causalità ex ante, vale a dire che dovrà valutare la potenzialità decettiva della informazione falsa contenuta nel bilancio e, in ultima analisi, dovrà esprimere un giudizio prognostico sulla idoneità degli artifici e raggiri contenuti nel predetto documento contabile, nell'ottica di una potenziale induzione in errore in incertam personam.

DISPOSIZIONE DEFINITIVA

SENTENZA SS.UU. 22474 DEL 27 MAGGIO 2016

Essa, dunque, deve riguardare dati informativi essenziali, idonei a ingannare e a determinare scelte potenzialmente pregiudizievoli per i destinatari. Ed è ovvio, in base a ciò che si è premesso, che tale potenzialità ingannatoria ben può derivare, oltre che dalla esposizione in bilancio di un bene inesistente o dalla omissione di un bene esistente, dalla falsa valutazione di un bene che pure è presente nel patrimonio sociale. L'alterazione di tali dati, per altro, non deve necessariamente incidere solo sul versante quantitativo, ben potendo anche il ed. "falso qualitativo" avere una attitudine ingannatoria e una efficacia fuorviante nei confronti del lettore del bilancio.

Invero, la impropria appostazione di dati veri, l'impropria giustificazione causale di "voci", pur reali ed esistenti, ben possono avere effetto decettivo (ad esempio: mostrando una situazione di liquidità fittizia) e quindi incidere negativamente su quel bene della trasparenza societaria, che si è visto costituire il fondamento della tutela penalistica del bilancio.

Poiché poi il soggetto attivo (gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori) deve avere agito «consapevolmente» ed «al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto», il delitto è connotato da dolo specifico.



DISPOSIZIONE DEFINITIVA

SENTENZA SS.UU. 22474 DEL 27 MAGGIO 2016

A conclusione delle argomentazioni sopra svolte, si deve - dunque - affermare che, pur dopo le modifiche apportate dalla legge n. 69 del 2015, (anche) in tema di false comunicazioni sociali, il falso valutativo mantiene il suo rilievo penale. Precisamente deve essere enunciato il seguente principio di diritto:

"Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di 'valutazione', se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni".



DISPOSIZIONE DEFINITIVA

LE FONTI DEL BILANCIO E DELLA SUA REVISIONE

Gerarchia delle fonti

Direttive UE

Codice civile, TUF, TUB, Norme speciali

Amministratori

Sindaci e revisori

Attuazioni Tecniche Interpretazioni

Attuazioni Tecniche Interpretazioni

Principi Contabili Nazionali OIC
Principi Contabili Internazionali

Principi di Revisione (Nazionali ed Internazionali)
Norme Comportamento CNDCEC
Comunicazioni/Delibere Consob
Trib. Milano 1° ottobre 2011 n. 11586

RIFORMA E TRANSIZIONE

ART. 12 COMMI 1 E 2 DLGS. 139 DEL 2015

Articolo 12 -

Art. 12. Disposizioni finali, transitorie.

In vigore dal 19/09/2015

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.
2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'[articolo 2426, comma 1, numeri 1\), 6\) e 8\), del codice civile](#), possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
3. L'Organismo italiano di contabilit  aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'[articolo 9-bis, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38](#), sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.

RIFORMA E TRANSIZIONE

3.1. Definizione e obiettivi

In questo capitolo sono trattate le modalità di presentazione e redazione di bilanci intermedi destinati ad uso esterno. In questo contesto un bilancio intermedio è definito come un bilancio d'impresa¹², di norma, per un periodo inferiore ai dodici mesi¹³. In genere si tratta di bilanci di durata pari a tre, sei o nove mesi a cui si fa riferimento con la dizione di bilanci trimestrali (primo, secondo, terzo trimestre) o semestrali (nel caso di bilanci presentati per il secondo trimestre).

Un bilancio intermedio come sopra definito ha l'obiettivo di informare il pubblico circa l'evoluzione della gestione aziendale in corso d'esercizio, sia per gli aspetti patrimoniali sia per quelli reddituali, e risponde all'esigenza degli utilizzatori del bilancio di avere a disposizione informazioni contabili con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale.

Sono, invece, generalmente esclusi altri obiettivi, tipici del bilancio d'esercizio, quali, fra gli altri, la misurazione dell'utile distribuibile. Inoltre questi tipi di bilanci intermedi non sempre richiedono l'approvazione da parte dei soci. In alcuni casi specifici, individuati dal codice civile, i bilanci intermedi sono soggetti a particolari formalità quali il deposito nella sede della società.

Essendo documenti contabili pubblici, destinati ad informare i lettori sull'andamento dell'impresa in corso d'anno, i bilanci intermedi devono osservare i requisiti del secondo comma dell'art. 2423 cod. civ.: *"il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio"*.

Il Bilancio Intermedio



RIFORMA E TRANSIZIONE

2. I BILANCI INTERMEDI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

2.1 Premessa

Scopo di questo capitolo è quello d'identificare la composizione ed il contenuto minimo delle "situazioni patrimoniali" (che rientrano nella più ampia definizione di *bilanci intermedi*) richieste dal codice civile o comunque ritenute opportune nei casi in cui le società procedano ad operazioni sul proprio capitale (aumenti e riduzioni, acquisto di azioni proprie) o intendano procedere all'emissione di prestiti obbligazionari.

Le situazioni che possono richiedere in determinate circostanze la redazione di bilanci intermedi e che sono trattati in questo documento sono le seguenti:

- riduzione del capitale sociale per perdite;
- riduzione del capitale sociale;
- emissione di un prestito obbligazionario;
- distribuzione di acconti sui dividendi;
- aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve;
- acquisto di azioni proprie;
- delibere di fusione e scissione.

3.3. Principi contabili nazionali

I bilanci intermedi devono essere redatti utilizzando le stesse regole sulla formazione del bilancio d'esercizio. Si applicano pertanto ai bilanci intermedi i criteri di redazione previsti dal codice civile in materia di bilancio d'esercizio, interpretati ed integrati sul piano della tecnica dai principi contabili di riferimento.

Ciò equivale a considerare il periodo contabile intermedio come un autonomo "esercizio", ancorché di durata inferiore all'anno. Nel linguaggio internazionale questo criterio è noto con il termine di *discrete method*.

Nel bilancio intermedio dovranno inoltre essere utilizzati gli stessi criteri di valutazione adottati per il bilancio d'esercizio; salvo il caso di cambiamento di principi contabili nel bilancio d'esercizio (v. Principio contabile 29 § A "Cambiamenti di principi contabili") che può essere anticipato nei bilanci intermedi.

Il Bilancio Intermedio



RIFORMA E TRANSIZIONE

Tutte le nuove norme sul Bilancio di esercizio hanno un impatto sulle modalità e criteri di determinazione dei c.d. financial covenant e cioè di quelle clausole risolutive espresse di accordi con Banche o di finanziamenti strutturati, basate sul rispetto di alcuni indici finanziari tra cui vanno citati PFN/EBITDA oppure PN/PFN oppure EBITDA/Rate Prestiti Annui



Esempi:
Spese pluriennali non più capitalizzabili sul PN:
valorizzazione dei derivati sulla PFN e sul PN:
abrogazione area straordinaria su EBITDA civilistico

RIMEDI
POSSIBILI

**ESISTENZA DI CLAUSOLE
FROZEN GAAP
WAIVER ACCORDI
INTERPRETAZIONI TECNICHE
IN FASE DI REVISIONE DEI
COVENANTS**

NOVITA' IN MATERIA DI RELAZIONE DI REVISIONE

modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 39/10 in materia di revisione legale. La norma prevede ora che il giudizio del revisore sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio riguarda anche la conformità alle norme di legge. Inoltre, il giudizio contiene una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori.



**ANNUNCIATA IL 17 FEBBRAIO LA MODIFICA DEL
PRINCIPIO DI REVISIONE ISA 720-B
CON DECORRENZA DAI BILANCI 2016
PRINCIPIO DI SCALABILITA' DEGLI OBBLIGHI**

NOVITA' IN MATERIA DI RELAZIONE DI REVISIONE



DOCUMENTO



DOCUMENTO

"La relazione di revisione dei sindaci revisori
per il bilancio del 2016"

"La relazione unitaria di controllo societario
del collegio sindacale incaricato della revisione
legale dei conti"

Versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2016

Marzo 2017

Marzo 2017

NOVITA' IN MATERIA DI RELAZIONE DI REVISIONE

Determina Ragioniere Generale dello Stato 129507 del 15 Giugno 2017

PRINCIPIO DI REVISIONE (SA Italia) 720B

**LE RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE
RELATIVAMENTE ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E AD ALCUNE SPECIFICHE
INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI
ASSETTI PROPRIETARI**

(In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1°
luglio 2016 o successivamente)

Determina Ragioniere Generale dello Stato 157387 del 31 Luglio 2017 Modifica ISA Italia 260 – 570- 700 – 705 – 706 - 710

PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA ITALIA) N. 570 CONTINUITÀ AZIENDALE

(Per le società diverse dagli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi
che iniziano dal 6 agosto 2016 o successivamente.

Per gli EIP, in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 17
giugno 2016 o successivamente)

NOVITA' IN MATERIA DI RELAZIONE DI REVISIONE



DIRETTIVE

DIRETTIVA 2014/56/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2014
che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio di revisione, la relazione contiene una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio;

- d) indica le eventuali altre questioni su cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile richiama l'attenzione, senza che ciò comporti un giudizio con rilievi;
- e) include un giudizio e una dichiarazione, entrambi basati sul lavoro svolto durante la revisione contabile, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/34/UE;
- f) contiene una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'ente di mantenere la continuità aziendale;

NOVITA' IN MATERIA DI RELAZIONE DI REVISIONE



DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2016, n. 135.

Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Art. 17.

Relazione di revisione e giudizio sul bilancio e responsabilità

1. Gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comprende:

f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale;

ENTRATA IN VIGORE DAL BILANCIO RELATIVO AL 2017

RIFORMA PROCEDURA DI CRISI E DI INSOLVENZA



COMMISSIONE PER ELABORARE PROPOSTE DI INTERVENTI DI RIFORMA, RICOGNIZIONE E RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
RELAZIONE ALLO SCHEMA DI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

3. Procedura extragiudiziale di allerta e di composizione assistita della crisi

Tra i principali obiettivi posti dal decreto istitutivo della Commissione e dalla Raccomandazione n. 2014/135/UE v'è quello di "consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l'insolvenza e proseguire l'attività". La

L'urgenza di un intervento in questa direzione è attestata da recenti studi empirici, dai quali emerge un quadro allarmante sull'incapacità delle imprese italiane – per lo più medie o piccole imprese – di promuovere autonomamente processi di ristrutturazione precoce, per una serie di fattori che ne riducono la competitività (sottodimensionamento, capitalismo a conduzione familiare, personalismo autoreferenziale dell'imprenditore, debolezza degli assetti di corporate governance, carenze nei sistemi operativi, assenza di monitoraggio e di pianificazione, anche a breve termine).

LEGGE DI DELEGA N. 155 DEL 19 OTTOBRE 2017

RIFORMA PROCEDURA DI CRISI E DI INSOLVENZA



LEGGE DI DELEGA N. 155 DEL 19 OTTOBRE 2017

I PUNTI DI ATTENZIONE DELLA RIFORMA IN ITINERE

- Art. 2 Principi Generali
- Art. 3 Procedura di crisi dei Gruppi Societari
- Art. 4 Procedura di Allerta
- Art. 13 Coordinamento di natura penale (vedi modelli 231/2001)
- Art. 14 MODIFICHE AL CODICE CIVILE

RIFORMA PROCEDURA DI CRISI E DI INSOLVENZA



LA PROCEDURA DI ALERTA EX ART. 4 DELLA LEGGE 155/2017


Attivazione.

Possono attivare la procedura, oltre al debitore:

l'organo di controllo interno, che dovrà segnalare alla società prima ed eventualmente poi all'Organismo di Composizione della crisi (art.15, L. 3/2012) **l'emergenza dei sintomi della crisi emergente**. Con la definitiva approvazione dei principi di revisione nel set che la Ragioneria Generale del MEF ha con propria determina del 23/12/2014 identificato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 39/2010, il riferimento per l'individuazione degli indicatori di pericolo potrebbe essere l'ISA Italia 570 (Continuità Aziendale), che ne identifica tre tipologie: finanziari, gestionali cui se ne aggiunge una terza, residuale.

Alcuni creditori qualificati, tra cui agenzia delle entrate, enti previdenziali e di riscossione, che in caso di inerzia potrebbero subire la declassazione del credito al chirografo.

Attuali strumenti normativi per la gestione della crisi



RIFORMA PROCEDURA DI CRISI E DI INSOLVENZA

LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE EX ART. 14 DELLA LEGGE 155/2017

- l'estensione anche alle srl dell'art. 2394, C.c. in tema di **responsabilità verso i creditori sociali** e l'abrogazione dell'art. 2394-bis, C.c. (azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali);
- l'istituzione da parte dell'imprenditore / organi sociali di **assetti organizzativi adeguati** alla tempestiva rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché l'attivazione per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi / recupero della continuità aziendale;
- l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale quale causa di scioglimento della società di capitali ex art. 2484, C.c.;
- la possibilità di sospendere la causa di scioglimento della società nonché gli adempimenti in capo all'assemblea / organo amministrativo in presenza di riduzione del capitale per perdite;
- l'individuazione di criteri per la **quantificazione del danno risarcibile** nell'azione di responsabilità promossa contro l'organo amministrativo della società fondato sulla violazione dei propri doveri dal verificarsi di una causa di scioglimento fino alla nomina (e conseguente iscrizione nel Registro delle Imprese) dei liquidatori e relativa determinazione dei loro poteri;
- la denuncia al Tribunale, come prevista dall'art. 2409, C.c. e l'applicazione anche alle srl prive dell'organo di controllo;

RIFORMA PROCEDURA DI CRISI E DI INSOLVENZA

LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE EX ART. 14 DELLA LEGGE 155/2017

- la **nomina dell'organo di controllo** (anche monocratico) / **revisore obbligatoria** in capo alle srl:
 - tenute alla redazione del bilancio consolidato;
 - che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti;
 - **quando per 2 esercizi consecutivi sono stati superati almeno 1 dei seguenti parametri:**

Parametri	Nuovi limiti	Attuali limiti
Totale attivo dello Stato patrimoniale	€ 2.000.000	€ 4.400.000
Ricavi vendite / prestazioni	€ 2.000.000	€ 8.800.000
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	10 unità	50 unità



L'obbligo di nomina dell'organo di controllo / revisore **viene meno** quando, per 3 esercizi consecutivi non venga superato nessuno dei suddetti limiti.

In caso di **mancata nomina** l'organo di controllo / revisore entro il termine previsto, il Tribunale provvede alla nomina anche su **segnalazione del Registro delle Imprese**, oltre che su richiesta di ogni interessato. ■

COSA SIGNIFICA CRISI AZIENDALE O DELLA IMPRESA

DEFINIZIONE DI CRISI
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
SENTENZA 32899 DEL 26 AGOSTO 2011



“per dissesto deve intendersi, non tanto una condizione di generico disordine dell'attività della società, quanto una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed inaggravante, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d'atto dell'impossibilità di proseguire l'attività, può comportare l'aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l'inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori (cfr. reato di bancarotta ex art. 217 n. 4 Legge Fallimentare)

I DUBBI SULLE DEFINIZIONI GIURIDICHE DI CRISI ED INSOLVENZA

CNDCEC 30 Ottobre 2015
LINEE GUIDA
INFORMATIVA E VALUTAZIONI NELLA CRISI DI IMPRESA



Nel nostro ordinamento non si ritrova alcuna definizione giuridica di "crisi d'impresa" essendo disciplinato esclusivamente il concetto di "stato di insolvenza" che l'art. 5 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), declinandolo quale presupposto per la dichiarazione di fallimento degli imprenditori commerciali, definisce come quello stato che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". La procedura concorsuale, pertanto, ha inizio quando la crisi dell'impresa è ormai irreversibile e, dunque, quando la crisi d'impresa è già entrata in una fase acuta e grave.

La dottrina ha già avuto modo di rilevare che la crisi d'impresa non è uno stato statico e univocamente identificabile, bensì "una perturbazione o improvvisa modificazione di un'attività economica organizzata, prodotta da molteplici cause ora interne al singolo organismo, ora esterne, ma comunque capaci di minare l'esistenza o la continuità".

La legge fallimentare ha tuttavia enfatizzato il concetto di crisi quale presupposto per l'attivazione degli strumenti alternativi al fallimento come il piano di risanamento (ex art. 67, comma terzo, lett. d), l'accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis) e il concordato preventivo (ex art. 160). Proprio il penultimo comma dell'art. 160 della legge fallimentare² ha incrementato l'incertezza di parificare la crisi d'impresa allo stato d'insolvenza, poiché la predetta disposizione prevede che "ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza"³.

NOVITA' DEGLI ULTIMI MESI



Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio

n. 3 4 3

Art. 3

(Regime degli interessi)

1. Nelle operazioni indicate dall'articolo 2, comma 1, ivi compresi i finanziamenti a valore su carte di credito, **gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora.**
2. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.
3. Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. **Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.**

ENTRATA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2016

ALTRI DOCUMENTI RILEVANTI



DOCUMENTO N. 22 OTTOBRE 2013

DETERMINAZIONE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

a) Disponibilità liquide e prontamente liquidabili (< 3 mesi)	d) Passività finanziarie a breve
b) Attività finanziarie a breve (< 12 mesi)	Scoperti di c/c
Crediti finanziari a breve termine	Debiti finanziari a breve
Titoli a breve	Debiti vs/soc. <i>factoring</i>
Crediti finanziari vs controllate/collegate a breve	Debiti vs/soc. <i>leasing</i>
Altre attività finanziarie a breve	Debiti vs/altri finanziatori a breve
Ratei e risconti attivi (finanziari) a breve	Debiti finanziari vs/controllate-collegate a breve
(...)	Ratei e risconti passivi a breve (finanziari)
c) Attività finanziarie a medio lungo termine (> 12 mesi)	(...)
Crediti finanziari a m/l termine	e) Passività finanziarie a medio-lungo/t
Titoli a m/l termine	Debiti vs/banche
Crediti finanziari a m/l termine vs controllate/collegate	Prestiti obbligazionari
Altre attività finanziarie a m/l termine	Debiti v/soci fruttiferi a m/l termine
Ratei e risconti attivi (finanziari) pluriennali	Debiti finanziari vs/controllate e collegate
(...)	Debiti vs/altri finanziatori
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE (a+b+c)	Debiti vs/ <i>leasing</i>
	Ratei e risconti passivi pluricennali (finanziari)
	(...)
	TOTALE PASSIVITÀ FINANZIARIE (d+e)


ALTRI DOCUMENTI RILEVANTI

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

**DOCUMENTO DEL 15 SETTEMBRE 2015
LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
QUALE INDICATORE ALTERNATIVO DI
PERFORMANCE**

NON AFFRONTA LA IDENTIFICAZIONE DEI NET CASH EQUIVALENTS
(ES. GIACENZE DI COMMODITIES QUOTATE O, IN SENSO NEGATIVO, DEBITI
SCADUTI DI QUALUNQUE NATURA RAPPRESENTATI EX ART. 2424 C.C.

**PANORAMICA
DEGLI ASPETTI GENERALI
DELLA RIFORMA 2016**



I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 22 12 2016

*“ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai **principi della rilevanza** e della **sostanza economica**), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte”. (relazione al DLgs.)*

*“Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, **le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione**”. (relazione al DLgs.)*

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 22 12 2016

ATTENZIONE

**OIC NON E' COMPETENTE IN MATERIA
GIURIDICA E QUINDI TALI VALUTAZIONI
SPETTANO AGLI ESTENSORI DEL
BILANCIO**


**(ESEMPIO: VANNO RIPRESENTATI I BILANCI DEGLI
ANNI PRECEDENTI IN CASO DI COSTATAZIONE DI
ERRORI RILEVANTI???)**

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 22 12 2016


- ✓ OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- ✓ OIC 10 - Rendiconto finanziario
- ✓ OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
- ✓ OIC 13 - Rimanenze
- ✓ OIC 14 - Disponibilità liquide
- ✓ OIC 15 - Crediti
- ✓ OIC 16 - Immobilizzazioni materiali
- ✓ OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- ✓ OIC 18 - Ratei e risconti
- ✓ OIC 19 - Debiti

- ✓ OIC 20 - Titoli di debito
- ✓ OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie
- ✓ OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione
- ✓ OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali
- ✓ OIC 25 - Imposte sul reddito
- ✓ OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera
- ✓ OIC 28 - Patrimonio netto
- ✓ OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
- ✓ OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
- ✓ OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 22 12 2016



I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 2017



I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 2017

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

(Omissis)

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

(Omissis)

35. Di seguito si riporta lo schema di stato patrimoniale secondo la disciplina dell'articolo 2435-bis del codice civile:

- A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;
- ... OMISSIS ...
- C. Attivo circolante:
 - I. Rimanenze
 - II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo e delle imposte anticipate

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

(Omissis)

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 29 dicembre 2017

1.4) L'OIC ha emendato in data 29 dicembre 2017 il paragrafo 35 dell'OIC 12 - *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio* e il paragrafo 30 dell'OIC 25 - *Imposte sul reddito* prevedendo che, nell'ambito della voce C.II Crediti dello stato patrimoniale in forma abbreviata, le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate. Ciò per rendere più intelligibile il contenuto della voce C.II Crediti e dare conseguentemente un'informazione tecnicamente più appropriata di tale voce.

1.5) Con riguardo alla rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale, il paragrafo 19 dell'OIC 25 prevede che *«Per le imposte anticipate non è fornita l'indicazione separata di quelle esigibili oltre l'esercizio successivo.»* Le indicazioni contenute in tale paragrafo sono coerenti con la Relazione al D.lgs. 6/2003 che chiarisce che le imposte anticipate non sono dei veri e propri crediti e quindi il concetto di esigibilità non è ad esse applicabile.

1.6) L'OIC ha notato che l'iscrizione, nell'ambito del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del codice civile, delle imposte anticipate sotto un'unica voce Crediti, senza che se ne dia separata evidenza, determina una commistione di valori di natura eterogenea (non essendo le imposte anticipate dei crediti) a nocimento della chiarezza sul contenuto della voce.

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 2017

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

(Omissis)

Il contenuto delle voci del conto economico

(Omissis)

A) Valore della produzione

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

(Omissis)

50. Le rettifiche di ricavi di competenza dell'esercizio sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione delle. Le rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili sono rilevate ai sensi dei paragrafi 47-53 e 15-20 dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio".

17) L'OIC ha emendato il paragrafo 50 dell'OIC 12 per chiarire che tutte le rettifiche di ricavo, e non solo quelle relative ai ricavi di competenza dell'esercizio, sono portate a riduzione dei ricavi, ad eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili ai sensi dell'OIC 29.

AVRA' IMPATTI FISCALI SU NORME CHE FANNO RIFERIMENTO AI RICAVI O PREVALGONO LE DEFINIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE FANNO RIFERIMENTO AL MODELLO REDDITI?

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 2017

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

(Omissis)

152 A) Gli emendamenti ai paragrafi 35 e 50, emessi in data 29 dicembre 2017, si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

(Omissis)

154 A) Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione degli emendamenti ai paragrafi 35 e 50, emessi in data 29 dicembre 2017, sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 2017 – OIC 11

2 DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE FATTISPECIE NON PREVISTE DAGLI OIC

4. Nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:
- in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
 - i postulati di bilancio³ (*ndr*, nelle *Motivazioni alla base delle decisioni assunte* verrà chiarito il rapporto tra i postulati di bilancio e i *framework* internazionali di generale accettazione, come IAS-IFRS, USGAAP etc.).

ATTENZIONE QUINDI

Va tolta dalla Nota Integrativa la frase che fa riferimento alla alternanza tra OIC e Principi Contabili Internazionali ove non disposto dagli OIC

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 2017 – OIC 11

Finalità del bilancio

Nei paragrafi relativi alle finalità del bilancio sono richiamati i principi della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

La relazione ministeriale di accompagnamento al decreto legislativo 127/91, con cui sono state recepite le direttive quarta (bilancio di esercizio) e settima (bilancio consolidato), precisa che la formula «rappresentare in modo veritiero e corretto» costituisce la fedele traduzione dell'espressione "*true and fair view*" cui fa riferimento la quarta direttiva. Inoltre, secondo la relazione, "l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato".

Inoltre, il processo di formazione del bilancio deve essere condotto con neutralità da parte del redattore. La neutralità, anche se non espressamente prevista dalla legge, costituisce un corollario della rappresentazione veritiera e corretta. Il principio di neutralità richiede che il bilancio sia scevro da distorsioni preconcepite nell'applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio.

I destinatari primari dell'informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: investitori, finanziatori e altri creditori.

I NUOVI PRINCIPI CONTABILI DAL 2017 – OIC 11

Postulati del bilancio

Nel principio contabile per "postulati di bilancio" si intendono le disposizioni contenute negli articoli 2423, 2423 bis e 2423 ter del codice civile.

L'Oic declina nei singoli principi contabili nazionali i postulati generali.

I postulati del bilancio sono i seguenti:

- Prudenza;
- Prospettiva della continuità aziendale;
- Rappresentazione sostanziale;
- Competenza;
- Costanza nei criteri di valutazione;
- Rilevanza;
- Comparabilità.

NOTA ASSIREVI CHE BLOCCA EMANAZIONE OIC 11

Possibile conflitto tra ISA 570 e OIC 11 in ottica requisiti di continuità aziendale e rapport con disposizioni OIC n. 5 sulle modalità di stesura del Bilancio di esercizio

OIC = STANDARD SETTER NAZIONALE

CONSEGUENZE SUI BILANCI

NELLA NOTA INTEGRATIVA

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Inserimento della dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili nazionali

GLI EFFETTI DOPO IL DL 91/14

La dichiarazione di conformità deve essere valutata con attenzione dagli estensori del bilancio

ATTENZIONE ANCHE A

Non affermare di avere effettuato accantonamenti prudenziali che non esistono negli OIC (31)
Cancellare dalla Relazione sulla Gestione e nella Nota Integrativa I riferimenti a component straordinari

COSA ACCADDE A SEGUITO DELLA RIFORMA



**Problematiche e soluzioni operative
per il passaggio alle disposizioni
del D.Lgs. 139/2015 e
ai Principi contabili nazionali**

COMPOSIZIONE DEL NUOVO BILANCIO

Drivers	Ordinario	Abbreviato	Micro
Totale attivo	>4.400.000	< 4.400.000	<175.000
Totale Ricavi	>8.800.000	<8.800.000	<350.000
N° medio dipendenti	>50	<50	<5
Stato Patrimoniale	SI	SI	SI
Conto Economico	SI	SI	SI
Rendiconto Finanziario	SI	NO	NO
Nota Integrativa	SI	SI	NO
Relazione sulla Gestione	SI	NO	NO

COMPOSIZIONE DEL NUOVO BILANCIO

DRIVER PER STABILIRE ADEMPIMENTI

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Bisogna fare riferimento alla voce A1 del conto economico.

Dipendenti occupati in media durante l'esercizio

Il valore da considerare è un valore medio: ipotizzando una società con 5 dipendenti per 300 giorni e 4 dipendenti per 65 giorni, la media dei dipendenti è $(5*300+4*65)/365= 4,8$.

Parametri di riferimento

Le nuove regole si applicano analizzando i parametri di riferimento contenuti in bilanci precedenti all'entrata in vigore delle novità. Il CNDCEC ha chiarito che "i nuovi limiti devono essere applicati retroattivamente"; dopo due esercizi di rispetto dei limiti le semplificazioni scattano da subito.

L'utilizzo delle semplificazioni è sempre **FACOLTATIVO**, subordinato "al rispetto del principio generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società".

COMPOSIZIONE DEL NUOVO BILANCIO

SCHEMI: LE CONFERME

Nella redazione degli schemi di stato patrimoniale e conto economico non è obbligatoria l'indicazione delle lettere e dei numeri romani.

Le voci pari a zero, anche nell'esercizio precedente, possono non essere indicate.

Divieto di compensazione delle voci che devono figurare distintamente negli schemi (il divieto non si applica se la legge richiede l'esposizione "netta").

NOVITA' BILANCIO ABBREVIATO

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettera maiuscola e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D, nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b), B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)
voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d).

(Comma abrogato dall'art. 6, comma 12, lett. c) decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139)

Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 9), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).

Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2426, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di scrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

NOVITA' BILANCIO ABBREVIATO

Schemi	Semplificazioni
Conto economico (Abbreviato)	È possibile raggruppare: Voci A2 e A3 Voci B9(c), B9(d), B9(e) Voci B10(a), B10(b), B10(c) Voci C16(b) e C16(e) Voci D18(a), D18(b), D18(d) Voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)
Nota integrativa (Abbreviata)	Il nuovo art. 2435-bis, comma 5, prevede esplicitamente le informazioni obbligatorie da indicare in nota integrativa (in precedenza venivano indicate solo quelle da omettere) oltre a richiedere ulteriori informazioni rispetto alla precedente normativa: <ul style="list-style-type: none"> fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; indicazioni sull'ammortamento dell'avviamento; importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali; nuove prescrizioni previste per le anticipazioni e i crediti concessi ad amministratori e sindaci; indicazioni previste dai nuovi 22-quater, 22-quinquies/sexies, 22-septies.

NOVITA' BILANCIO ABBREVIATO

- Dal 2016 le voci delle immobilizzazioni sono esposte al netto dei relativi fondi con dettaglio e prospetto in Nota Integrativa
- Esonero dalla redazione del rendiconto finanziario
- Non applicazione del criterio del costo ammortizzato per crediti, debiti e titoli
- Mantenimento di alcuni obblighi informativi rilevanti come: operazioni con parti correlate seppur con qualche limitazioni, operazioni con contratti derivati, fatti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio rilevanti ai fini della migliore comprensione



NUOVO BILANCIO MICRO IMPRESE

Articolo 2435 ter -

Bilancio delle micro-imprese (1).

In vigore dal 01/01/2016

Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

- 1) del rendiconto finanziario;
- 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
- 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

INADEGUATEZZA BILANCIO MICRO IMPRESE

- ✓ l'art. 2361 comma 2 c.c., in caso di assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata, impone una specifica informazione in Nota integrativa;
- ✓ l'art. 2497-bis comma 4 c.c. chiede di esporre in Nota integrativa, in caso di soggezione ad altrui direzione e coordinamento, un prospetto con i dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che la esercita;
- ✓ la disciplina sulle cooperative chiede, ai sensi degli artt. 2513 e 2545-sexies c.c., informazioni in merito, rispettivamente, alla mutualità prevalente e all'attività svolta con i soci;
- ✓ alla Nota integrativa fa riferimento, in tema di inattendibilità della contabilità, l'art. 1 comma 1 del DPR 570/96 (il criterio di valutazione delle rimanenze può comunque risultare dal libro degli inventari);
- ✓ infine, lo status di start up o di PMI innovative può dipendere, ad esempio, da un determinato volume di spese in ricerca, sviluppo e innovazione che devono risultare dall'ultimo bilancio approvato ed essere descritte nella Nota integrativa.



NOTE IN CALCE AL CONTO ECONOMICO NEL FORMATO XBRL????

COMPOSIZIONE DEL NUOVO BILANCIO

BILANCIO IN FORMA ORDINARIA



**STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
RENDICONTO FINANZIARIO
NOTA INTEGRATIVA
RELAZIONE SULLA GESTIONE
RELAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE (se presente)**



COMPOSIZIONE DEL NUOVO BILANCIO

	Bilancio ordinario	Bilancio abbreviato	Micro-impresa
Eliminazione della possibilità di capitalizzazione di spese di ricerca e costi di pubblicità	✓	✓	✓
Obbligo redazione rendiconto finanziario	✓		
Eliminazione area straordinaria dal Conto Economico	✓	✓	✓
Introduzione principio di rilevanza	✓	✓	✓
Introduzione principio di prevalenza della sostanza dell'operazione	✓	✓	✓
Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di copertura) al loro fair value	✓	✓	
Obbligo di valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato	✓		
Modifiche alla disciplina dell'ammortamento dell'avviamento	✓	✓	✓
Correzione criterio di valutazione poste in valuta	✓	✓	✓
Iscrizione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto	✓	✓	✓
Modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico	✓	✓	✓
Eliminazione dei conti d'ordine	✓	✓	✓
Modifiche Nota integrativa	✓	✓	⊗

PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA NON SI TRATTA SOLO DI UNA DIVERSA FORMA DI BILANCIO MA DI BILANCI DIVERSI ANCHE COME CRITERI DI VALUTAZIONE

COMPOSIZIONE DEL NUOVO BILANCIO



Roma, maggio 2017

**"Società cooperative:
i bilanci dopo il D.Lgs. 139/2015"**

DOCUMENTO

I detti limiti devono essere rispettati per due esercizi consecutivi e, come indicato nel documento segnalato sulle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 redatto congiuntamente da Confindustria e dal CNDCEC, ai fini dell'applicazione del bilancio delle micro-imprese in sede di prima adozione si può tenere conto, per le cooperative già in funzionamento, degli esercizi 2015 e 2016.

Soddisfatti i parametri quantitativi di cui all'art. 2435-bis c.c., la cooperativa può predisporre il proprio bilancio in forma "abbreviata", rinunciando, così, anche alla predisposizione del rendiconto finanziario e, qualora siano fornite nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428 c.c., della relazione sulla gestione.

Al contrario, il Ministero dello Sviluppo Economico (da ora in avanti anche "Ministero") ha ritenuto che le cooperative che soddisfano i limiti di cui all'art. 2435-ter c.c. non possano predisporre il proprio bilancio seguendo le disposizioni previste per le micro-imprese (Ministero dello Sviluppo Economico, nota del 20 marzo 2017, "il nuovo articolo 2435 ter del codice civile e le conseguenze sulla redazione del bilancio delle società cooperative rientranti nella categoria delle microimprese"). In particolare, occorre ricordare che l'art. 2435-ter c.c. dispone che: "Le micro-imprese sono esonerate Considerata la prossima approvazione dei bilanci degli esercizi 2016, il CNDCEC suggerisce di seguire la formulazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Tuttavia, auspica una riconsiderazione dell'interpretazione del dettato codicistico, stante che il rinvio alle disposizioni delle società per azioni di cui all'art. 2519 c.c. appare condurre in direzione diversa rispetto a quella delineata dal Ministero e che l'introduzione della categoria delle micro-imprese è stata prevista, prima ancora a livello di Unione Europea, per sollevare le micro-imprese da oneri amministrativi.

In ragione delle peculiarità delle cooperative, riconosciuta dal legislatore medesimo che prevede l'applicazione del disposto codicistico anche in materia di bilancio "in quanto compatibile" (art. 2519, co. 1, c.c.), i bilanci delle micro-cooperative privi di nota integrativa, ai sensi dell'art. 2435-ter, c.c., potrebbero essere ritenuti predisposti in linea con il dettato normativo quando presenti le già citate informazioni di cui agli artt. 2513, 2528, 2545, 2545-sexies, co. 2, c.c., e con riferimento ai ristoranti (si veda per quest'ultimo aspetto il successivo par. 4), art. 2427, co. 1, n.13, c.c., riportate in calce ai prospetti di bilancio. Tale impostazione - che già appare prudentiale della lettura del novellato disposto codicistico - dovrebbe evitare, in futuro, l'evidenziazione di irregolarità ancorché formali, come adesso indicato dal Ministero.

SINTESI DELLE NOVITA' DEL DLGS. 139 2015

- Introdotta il principio generale della rilevanza
- Principio della prevalenza della sostanza sulla forma riferito a operazioni o contratti
- Schema di stato patrimoniale: azioni proprie a riduzione del patrimonio netto; riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi; derivati iscritti tra le attività o i fondi; eliminazione dei conti d'ordine
- Schema di conto economico: eliminata la parte straordinaria; introdotte voci per rettifiche di valore di strumenti finanziari derivati e voci per società consociate
- Nuovo articolo 2425-ter relativo al rendiconto finanziario

SINTESI DELLE NOVITA' DEL DLGS. 139 2015

- Criteri di valutazione: costo ammortizzato per immobilizzazioni rappresentate da titoli, crediti e debiti;
- Spese di pubblicità e spese di ricerca non più ammortizzabili (resta la possibilità di capitalizzare spese di impianto, ampliamento e sviluppo);
- Avviamento ammortizzato in base alla vita utile o al massimo in dieci anni; strumenti finanziari derivati valutati al fair value
- **Nota integrativa informazioni relative a:** impegni, garanzie a passività potenziali in sostituzione dei conti d'ordine; elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionali; rapporti finanziari con gli amministratori; **fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell'esercizio**

SINTESI DELLE NOVITA' DEL DLGS. 139 2015

- Bilancio in forma abbreviata senza rendiconto finanziario e valutazione al costo ammortizzato, ma che recepisce le novità in materia di derivati
- Micro-imprese: bilancio senza rendiconto finanziario e senza nota integrativa se inserite alcune informazioni in calce allo stato patrimoniale
- Bilancio consolidato: alcune novità e conferme

COSA ACCADE A SEGUITO DELLA RIFORMA

MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN TEMA DI BILANCIO

Principi generali

- ✓ Principio della rilevanza
- ✓ Prevalenza della sostanza dell'operazione

Prospetti di bilancio

- ✓ Modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico
- ✓ Obbligo di redazione del rendiconto finanziario
- ✓ Modifiche alla nota integrativa
- ✓ Modifiche al contenuto della relazione sulla gestione

Criteri di valutazione

- ✓ Spese di ricerca e pubblicità
- ✓ Avviamento
- ✓ Iscrizione dei derivati
- ✓ Valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti
- ✓ Valutazione delle poste in valuta estera

PRINCIPIO DI RILEVANZA O MATERIALITY

Nuovo iv comma art. 2423 C.c.

«Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa **quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.** Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.».

CHIAVE DI VOLTA PER LA APPLICAZIONE O MENO DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO DISINCENTIVO ALLE IMPUGNATIVE DI BILANCIO ???

PRINCIPIO DI RILEVANZA O MATERIALITY

OIC N. 11 OLD

Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio

Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Il principio di significatività trova anche riscontro in numerose norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio.

Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d'esercizio.

Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari.

PRINCIPIO DI RILEVANZA O MATERIALITY

OIC N. 11 NEW

33. Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio.
34. Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.
35. I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. Identificare i valori di bilancio che si prendono a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso. In ogni caso è necessario privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio.
36. I fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.
37. Il comma 4 dell'articolo 2423 del codice civile prevede che non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazioni, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.
38. Pertanto, il presupposto giuridico dell'obbligo di fornire una specifica informazione nella nota integrativa è rappresentato dalla decisione, consapevole, di derogare ad una statuita regola contabile, sempreché gli effetti della deroga stessa siano irrilevanti. Il redattore del bilancio, nel dare conto in nota integrativa delle proprie politiche contabili ed in particolare, delle concrete modalità di applicazione dei principi contabili alla sua realtà aziendale, dovrà anche evidenziare le modalità applicative riferite alle facoltà di deroga prevista dal comma 4 dell'art.2423 codice civile.
39. I principi contabili nazionali forniscono, in via esemplificativa e non esaustiva, alcune fattispecie dei casi in cui è possibile derogare ad una regola contabile, sempreché dalla deroga discendano effetti irrilevanti. Ad esempio, una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato può decidere di non utilizzarlo per i crediti o debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito o un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

PRINCIPIO DI RILEVANZA O MATERIALITY

CONCETTI NOTI ANCHE IN REVISIONE



**L'applicazione dei principi di
revisione internazionali alle
imprese di dimensioni
minori**

PRINCIPIO DI RILEVANZA O MATERIALITY

CONCETTI NOTI ANCHE IN REVISIONE

CAPITOLO 7 - Significatività



CAPITOLO 12 - Valutazione del rischio di errori significativi a livello di bilancio e di singola asserzione



PRINCIPIO DI RILEVANZA O MATERIALITY

PRINCIPIO DI REVISIONE ISA ITALIA 320 TABELLA IFAC

Regole pratiche <i>(da usare come punto di partenza)</i>	<p>La significatività attiene al giudizio professionale e non è un semplice calcolo meccanico. Per questo motivo nei principi di revisione internazionali non sono date indicazioni specifiche. Tuttavia, spesso nella pratica si fa riferimento al risultato operativo (dal 3% al 7%) in quanto riveste una particolare importanza per gli utilizzatori del bilancio.</p> <p>Se questo non rappresenta un parametro adeguato di riferimento, (come nel caso di un'impresa non profit o quando l'utile è volatile) allora si deve tenere conto di altri elementi quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricavi o costi dall'1% al 3%; • Attività dall'1% al 3%; ovvero • Patrimonio netto dal 3% al 5%. 	<p>Definire un importo inferiore per la significatività specifica (sulla base del giudizio professionale) per la revisione contabile di aree del bilancio specifiche o sensibili.</p>	<p>Nei principi di revisione internazionali non vengono date indicazioni specifiche. Le percentuali vanno dal 60% (della significatività generale o specifica), se vi è un rischio più elevato di errori significativi, fino all'85% se il rischio valutato di errori significativi è minore.</p>
--	---	---	---

POLICY INTERNA AZIENDA

SUBSTANCE OVER FORM RIFORMULATO

NUOVO CODICE CIVILE

3. Al primo comma dell'articolo 2423-bis del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) le parole: «, nonche' tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato» sono soppresse;

b) dopo il numero 1) e' inserito il seguente: «1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci e' effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto».

LA SOSTANZA E' QUELLA "ECONOMICA"
Oic 15 cancellazione crediti
OIC 16 Iscrizione Immobilizzazioni ed acconti
EFFETTI FISCALI DELLA RIFORMA

SUBSTANCE OVER FORM RIFORMULATO

RISOLUZIONE N. 377/E


Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso

Roma, 2 dicembre 2002

Anche i principi contabili internazionali affermano la prevalenza degli aspetti sostanziali delle operazioni economiche: di conseguenza, ad esempio, devono essere considerati ricavi solo le entrate conseguite dall'impresa in nome e per conto proprio e che determinano un incremento del patrimonio netto (cfr. IAS 18, paragrafo 8).

In conclusione, nella fattispecie rappresentata, gli effetti economici e reddituali delle operazioni di acquisto di beni e servizi poste in essere dal mandatario si producono solo in capo al mandante, proprio perché il ruolo del primo si limita in realtà alla mera intermediazione nell'attività del secondo. Come

SUBSTANCE OVER FORM: LEASING

NUOVO IFRS N. 16 APPLICABILE SOLO DAL 2019 ?

**NON CI SARA' PIU' DISTINZIONE TRA LOCAZIONE FINANZIARIA E
LOCAZIONE OPERATIVA E LOCAZIONE SEMPLICE PER EVITARE
ELUSIONI NELLA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO.
ANDRA' RAPPRESENTATO NELL'ATTIVO IL DIRITTO DI FRUIRE DEL
BENE E NEL PASSIVO IL DEBITO VERSO IL LOCATORE**



**NEL FRATTEMPO RIMANE RAPPRESENTAZIONE SOLO
IN NOTA INTEGRATIVA CON SOLITO PROSPETTO**
Attenzione ai noleggi che sono già da segnalare, se
rilevanti, ai sensi punto 9 e 22 ter art. 2427 C.c.

SUBSTANCE OVER FORM: LEASING

PROSPETTO LOCATARIO NUOVO OIC 12 APP. A

Nota integrativa della società utilizzatrice che redige il bilancio in forma ordinaria

Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, numero 22 del codice civile la nota integrativa della società utilizzatrice deve contenere un prospetto dal quale risulti:

l'ammontare complessivo al quale i beni locati sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni,

— gli ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati di competenza dell'esercizio,

— il valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo del contratto di locazione finanziaria, e

— gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio determinati sulla base del tasso di interesse effettivo.¹⁾

Anche se la norma non lo richiede esplicitamente, appare tuttavia raccomandabile che nel bilancio del locatario siano fornite in nota integrativa, se d'importo apprezzabile, informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti. Infatti, in parte tali effetti sono richiamati dalla norma più sopra riportata (ammortamenti, rettifiche, riprese di valore), ma vi sono tuttavia ulteriori effetti indiretti (ad esempio, quello sulle imposte sul reddito anticipate e differite) di cui è necessario tenere conto per determinare l'effetto netto complessivo.

A chiarimento di quanto richiesto dalla norma, nella Nota Integrativa delle società che acquisiscono beni in leasing finanziario è quindi necessario rilevare, se di importo apprezzabile:

il valore del bene locato (che secondo il metodo finanziario sarebbe stato iscritto tra le immobilizzazioni). Tale valore corrisponde al minore tra il teorico prezzo del bene per il suo acquisto in contanti e il valore attuale dei canoni di locazione comprensivo del valore attuale del prezzo di riscatto pattuito; il valore del bene locato è esposto al netto degli ammortamenti che sarebbero stati stanziati

SUBSTANCE OVER FORM: LEASING

PROSPETTO LOCATARIO NUOVO XBRL PCI 2016-11-14

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) (prospetto) *Codice Civile, articolo 2427, comma 1, numero 22*

	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	
Rettifiche o riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio	
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	

LE MODIFICHE AGLI SCHEMI DI BILANCIO I NUOVI PRINCIPI IL LAVORO DELL'OIC

VARIAZIONI 2016 AGLI SCHEMI DI BILANCIO

Stato patrimoniale:

- eliminati conti d'ordine
- eliminati costi ricerca e pubblicita'
- azioni proprie nel patrimonio netto
- nuove voci per imprese "sorelle" e derivati

Conto Economico:

- nuove voci per derivati
- eliminata area straordinaria

VARIAZIONI 2016 AGLI SCHEMI DI BILANCIO



E' stata pubblicata la nuova Tassonomia delle imprese di capitali che redigono il bilancio secondo norme codicistiche denominata PCI2016-11-14.

La Tassonomia è stata sviluppata per consentire di depositare in formato XBRL i bilanci redatti secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 139/2015 e si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente per tutte le imprese di capitali interessate dal Dpcm di riferimento n. 304 /2008.

Considerate le profonde modifiche normative introdotte dal legislatore con il succitato d.lgs. in recepimento della direttiva 34/UE/2013 la nuova Tassonomia è caratterizzata strutturalmente da diverse novità, le principali in sintesi sono:

l'introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi e commento testuale in calce; il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a sé stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica;

il bilancio consolidato invece, come nelle versioni precedenti, rimane confinato ai soli schemi quantitativi (senza nota integrativa strutturata in XBRL)

Per giungere alla nuova versione della tassonomia in modo di recepire il più ampio possibile contributo da parte di tutti gli operatori è stata effettuata una pubblica consultazione conclusasi lo scorso 30 settembre.

Il documento descrittivo (pdf) della nuova Tassonomia (prospetti e nota integrativa) è disponibile al seguente link: [tassonomia_pci_2016-11-14](#) mentre il formato XBRL della Tassonomia è scaricabile al seguente link: [2016-11-14](#).

Per orientare gli operatori e mantenere traccia delle modifiche via via effettuate rispetto alle precedenti versioni di tassonomia vi invitiamo a consultare il documento [changelog_2016-11-14](#) dei cambiamenti.

Per avere invece una panoramica della struttura della tassonomia nelle diverse fattispecie di bilanci: micro, abbreviato, ordinario e consolidato consultare [sviluppo-complessivo-della-tassonomia](#).

La tassonomia è stata approvata dal Consiglio Direttivo di XBRL Italia ed ha ricevuto parere favorevole da parte di OIC, sarà quindi pubblicata a breve sul sito ufficiale dell'Agenzia per Italia Digitale [www.agid.gov.it](#) e la notizia sarà quindi poi comunicata dal Ministero competente in Gazzetta Ufficiale

VARIAZIONI 2017 AGLI SCHEMI DI BILANCIO

Contenuto tabellare del bilancio d'esercizio redatto secondo le disposizioni civilistiche
e schemi quantitativi del bilancio consolidato redatto secondo gli artt. 29 e ss. del d.lgs. 127/1991

LUGLIO 2017

Tavolo di lavoro società non quotate
XBRL Italia

Tassonomia: 2017-07-06

E' stata confermata e pubblicata in via definitiva la nuova Tassonomia delle imprese di capitali che redigono i bilanci secondo le disposizioni codicistiche, **denominata PCI 2017-07-06**.

In seguito alla richiesta pervenuta dal mercato di avere una maggior flessibilità, **al fine di indicare separatamente le imposte anticipate all'interno della voce CII Crediti dell'attivo dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata**, è stata realizzata una nuova Tassonomia ver. 2017-07-06. Al riguardo OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha deciso di emendare l'OIC12 e OIC25 in tal senso. Poichè l'emendamento traduce in regola quanto riformulato da XBRL Italia, l'OIC non ha manifestato obiezioni alla modifica proposta.

La nuova Tassonomia sostituirà la precedente ver. 2016-11-14 che, per il resto, rimarrà invariata.

TEMPISTICA APPROVAZIONE DEL NUOVO BILANCIO



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Piu' tempo per l'approvazione dei bilanci 2016

L'applicazione delle nuove disposizioni del dlgs 139/2015 può rappresentare una delle cause di differimento, in presenza di espressa previsione di statuto

L'attuale quadro è reso, peraltro, più complesso dalla mancanza del correlato disposto fiscale, senza del quale non è possibile determinare imposte correnti e fiscalità differita. La pubblicazione delle norme fiscali potrebbe, in aggiunta, portare a ulteriori sforzi interpretativi, ad oggi non quantificabili.

*Per quanto detto, il Consiglio ritiene che, **qualora ricorrano le sopra richiamate condizioni (previsione di statuto e particolari esigenze relative alla struttura della società) non sia improprio il ricorso all'art.2364, c.c. (art.2478-bis, c.c.) per l'approvazione del bilancio entro i 180 giorni.***



MODALITA' DEPOSITO DEL NUOVO BILANCIO

Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese anno 2017



Manuale operativo Per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese Campagna bilanci 2017

Versione 1.0 del 14 febbraio 2017

OIC N. 12 GLI SCHEMI DI BILANCIO

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

4. Il bilancio d'esercizio rappresenta un insieme unitario e inscindibile di documenti e, ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile, è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
 5. Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è disciplinato rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.
 6. Il contenuto del rendiconto finanziario previsto dall'articolo 2425-ter del codice civile è disciplinato nell'OIC 10 "Rendiconto finanziario".
 7. Il contenuto della nota integrativa è disciplinato dagli articoli 2427 e 2427-bis del codice civile, da altre norme del codice civile diverse dalle precedenti e da specifiche norme di legge diverse dal codice civile.
- Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)**
8. Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dal redigere il rendiconto finanziario e usufruiscono di semplificazioni nel redigere lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.
 9. Le società che applicano l'articolo 2435-bis del codice civile devono redigere il bilancio in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile.
 10. Ai sensi dell'articolo 2435-ter del codice civile, le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale riportano le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile e dalla redazione del rendiconto finanziario. Le micro-imprese, inoltre, usufruiscono delle semplificazioni in materia di presentazione di stato patrimoniale e conto economico previste dall'articolo 2435-bis del codice civile.
 11. Le società che applicano l'articolo 2435-ter del codice civile devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-ter del codice civile.

Alcuni accenni per Stato patrimoniale e massimo dettaglio per Conto Economico I Dettagli dello Stato Patrimoniale si trovano negli altri principi contabili

AZIONI PROPRIE A PATRIMONIO NETTO

4. Al primo comma dell'articolo 2424 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

h) le parole: «VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio.» sono sostituite dalle seguenti: «VI - Altre riserve, distintamente indicate. VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.»;



Il divieto di iscrivere azioni proprie nell'attivo riguarda anche quelle non destinata a permanere durevolmente nel patrimonio della società'

**OCCORRE PRESTARE ATTENZIONE AD EVENTUALI
COVENANTS BASATI SUL VALORE DEL P.NETTO**

AZIONI PROPRIE A PATRIMONIO NETTO

È necessario distinguere tra:

1) società che presentano azioni proprie iscritte nell'attivo al 31.12.2015

Con effetto 1.1.2016 dovranno essere effettuate le seguenti rilevazioni contabili:

Riserva per azioni proprie in portafoglio	a	Riserve libere (es. facoltativa)		100
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	a	Azioni proprie		100

In caso di acquisto di azioni proprie a partire dall'1.1.2016 deve essere effettuata la seguente rilevazione contabile:

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	a	Banca c/c		100
--	---	-----------	--	-----

ELIMINAZIONE DEI CONTI D'ORDINE

I CONTI D'ORDINE SPARISCONO DALLA POSIZIONE IN CALCE ALLO STATO PATRIMONIALE MA



c) il numero 9) del primo comma e' sostituito dal seguente: «9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati.»;

POTENZIAMENTO DELL'OBBLIGO DI INFORMATIVA ALL'INTERNO DELLA NOTA INTEGRATIVA

ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA

TUTTI I COMPONENTI CHE PRIMA VENIVANO CLASSIFICATI IN AREA STRAORDINARIA DEL CONTO ECONOMICO ORA VANNO

A.CLASSIFICATI PER NATURA ALL'INTERNO DELLE SINGOLE AREE DI COMPETENZA (A, B, C o D del 2425 C.c.)

B.RILEVATI COMUNQUE SEPARATAMENTE NEL PIANO DEI CONTI



IN NOTA INTEGRATIVA

e) il numero 13) del primo comma e' sostituito dal seguente: «13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.»;

**ALCUNI ESEMPI:
CORREZIONE ERRORI, CAMBIAMENTO STIME, PLUSVALENZE DA
CESSIONE AZIENDA O BENI PATRIMONIALI**

OIC 12 COMPONENTI STRAORDINARI

2. La principale modifica apportata al principio contabile OIC 12 in conseguenza delle modifiche legislative ha riguardato l'eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria. Ciò ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi straordinari indicati nell'OIC 12 (versione 2014) nelle voci di conto economico ritenute appropriate, quando è stato possibile identificare *ex ante*, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione. Per gli oneri e proventi straordinari indicati nell'OIC 12 (versione 2014) per cui non è stato possibile identificare *ex ante* una classificazione sarà il redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, ad individuare la corretta classificazione.
- Di seguito si riporta la tabella di riepilogo del trattamento contabile previsto nel nuovo OIC delle fattispecie di costo e ricavo straordinarie ex OIC 12 (versione 2014).

N°	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
	<i>Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda ossia:</i>	
1	oneri di ristrutturazioni aziendali	La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
2	componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito	La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella voce C16d) <i>proventi diversi dai precedenti</i> .
3	plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione</i> .
4	plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati	La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario. Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle voci: C15) <i>proventi da partecipazioni, con separata</i>

Identificazione *ex ante* in modo univoco o meno del componente

OIC 12 COMPONENTI STRAORDINARI

N°	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
		<i>indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; C16b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; C17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti</i>
5	plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione</i> .
6	plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione</i> .
7	<i>Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito</i>	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione</i> .
8	<i>Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria</i>	Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa (es partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
	<i>Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa ossia:</i>	
9	furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino).	I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> .

OIC 12 COMPONENTI STRAORDINARI

N°	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
10	perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari);	Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i>
11	liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscriverne alla voce A5;	Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i>
12	oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali;	Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14) <i>oneri diversi di gestione.</i>
13	oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e ricorrenze aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.;	Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
14	perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria;	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14) <i>oneri diversi di gestione e A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i>
15	indennità varie per rotture di contratti.	Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
16	<i>Imposte relative ad esercizi precedenti.</i> Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (<i>oneri straordinari</i>), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria. La loro contropartita	Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 <i>imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate.</i> Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori

OIC 12 COMPONENTI STRAORDINARI

N°	OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
	patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 (<i>Fondo per imposte, anche differite</i>) o dalla voce D12 (<i>debiti tributari</i>), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 19 "Debiti"). Nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti; in caso contrario, l'eventuale eccedenza è imputata nei proventi straordinari.	(sanzioni e interessi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per imposte indirette dell'esercizio corrente nella voce B14) <i>oneri diversi di gestione</i> . La differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è stata classificata nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i>
19	OIC 12 par. 51 f. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i>

L'eliminazione della distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria prevista dal D.lgs. 139/2015 ha comportato anche un riesame della distinzione tra attività caratteristica ed accessoria. È stato deciso di mantenere tale distinzione nonostante non sia espressamente prevista dal codice civile e risulti particolarmente difficile operare standardizzazioni delle singole realtà aziendali.

ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA

IN NOTA INTEGRATIVA

e) il numero 13) del primo comma e' sostituito dal seguente: «13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali»;



OIC 12 IN BOZZA PER COMMENTI

Si segnala che è ancora in corso di approfondimento la declinazione delle previsioni di cui all'articolo 2427, comma 1, numero 13, del codice civile che richiede di indicare in nota integrativa "l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali".

COME SI PUO' NOTARE ANCHE L'OIC SI ERA RISERVATA DI ESAMINARE TUTTE LE IPOTESI CHE RICADONO IN TALE NUOVA DISPOSIZIONE

ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA

* Il D.Lgs 139/15 ha eliminato la sezione straordinaria del conto economico in base alla **previsione della direttiva n. 34/13 che non consentiva diversa interpretazione da parte degli Stati membri.**

* **Importo e natura dei singoli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza eccezionale sono illustrati nella nota integrativa.**



OIC NON AVEVA QUINDI OPZIONI DISCREZIONALI A DISPOSIZIONE PER LA ATTUAZIONE DI QUESTA PARTE DELLA DIRETTIVA

ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA

OIC 12 DEFINITIVO

L'eliminazione della distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria prevista dal D.lgs. 139/2015 ha comportato anche un riesame della distinzione tra attività caratteristica ed accessoria. È stato deciso di mantenere tale distinzione nonostante non sia espressamente prevista dal codice civile e risulti particolarmente difficile operare standardizzazioni delle singole realtà aziendali. Tuttavia tale distinzione permette dal lato dei ricavi di distinguere i componenti che devono essere classificati nelle voci A1) *Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi* e A5) *Altri ricavi e proventi*. In virtù di questo elemento differenziale, è possibile chiarire che nella voce A1 vengano iscritti i componenti positivi di reddito derivanti dall'attività caratteristica e nella voce A5 vengano iscritti quei componenti positivi di reddito che, non rientrando nell'attività caratteristica o finanziaria, sono trattati come aventi natura accessoria. Diversamente, dal lato dei costi, tale distinzione non può operare in quanto il criterio classificatorio del conto economico normativamente previsto, è quello per natura. Questa interpretazione della struttura dei costi di conto economico risulta in linea con la scelta operata dal legislatore, nell'ambito della IV direttiva CEE in tema di schema di conto economico. Come si evince anche dalla relazione accompagnatoria al D.lgs. 127/1991 lo schema di conto economico adottato, tra i possibili, è quello "con costi classificati per natura" e a "forma espositiva scalare".

Unica Eccezione sono i salari corrisposti ai lavoratori interinali che devono affluire in B9 e non in B7

CONFERMATA RIALLOCAZIONE DEI COSTI PER NATURA ALL'INTERNO DELLE VARIE VOCI ANALITICHE DELLE AREE B - C

ELIMINAZIONE AREA STRAORDINARIA

OIC 12 DEFINITIVO

5. L'introduzione della disposizione normativa prevista dall'art. 2427, comma 1, numero 13), che richiede l'indicazione "*dell'importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali*" è avvenuta contestualmente all'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico. Si è posto dunque il problema di stabilire se il nuovo disposto normativo andasse inteso come un elemento di continuità rispetto all'eliminazione della voce oneri e proventi straordinari.
6. La sezione straordinaria includeva i proventi e gli oneri la cui fonte era estranea all'attività ordinaria della società. Diversamente il concetto di eccezionalità richiamato dal novellato codice civile prescinde dall'appartenenza del fatto aziendale all'attività ordinaria piuttosto che a quella straordinaria. I singoli elementi di ricavo o di costo dell'attività aziendale possono appartenere a qualsiasi area del conto economico. Ciò che rileva è che si dia evidenza separata in Nota Integrativa di tali fatti quando questi sono di annunziare o incidenza eccezionale.
7. Pertanto la norma non può essere interpretata come un recupero nella nota integrativa di quegli elementi di ricavo o di costo che prima delle modifiche legislative confluivano nella sezione degli oneri e proventi straordinari.
8. Nel principio contabile OIC 12 la novità legislativa è stata inquadrata nel sistema delle regole contabili avendo particolare riguardo al ruolo della Nota Integrativa.
9. In quest'ottica l'informativa richiesta in nota integrativa si distingue in:
 - a. informativa di puro *accounting*, volte a spiegare il contenuto delle singole voci di bilancio;
 - b. informativa utile a valutare l'andamento dell'azienda. Esempi di tale informativa sono quelli relativi ai fatti successivi, alle passività potenziali e, per le ragioni qui di seguito esposte, l'informativa sui fatti eccezionali.
10. L'informazione prevista al numero 13) dell'art. 2427 infatti concorre a valutare l'andamento prospettico dell'azienda, in quanto avere *disclosure* sull'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, consente all'utilizzatore del bilancio di depurare il conto economico da quegli elementi che, avendo carattere di eccezionalità, non rientrano nelle normali previsioni dell'impresa e quindi difficilmente potranno ripetersi negli anni successivi.

DECISA CONFERMA DEL FATTORE PROSPETTICO DI COMMENTO CHE CARATTERIZZA LA RIFORMA ED IL CONTESTO NEL QUALE E' INTRODOLTA

IL BILANCIO SEMPRE PIU' PROSPETTICO

POCO IMPORTANTI GLI ASPETTI DI CARATTERE FORMALE ED ESPOSITIVO FONDAMENTALE LA NECESSITA', OPPORTUNITA' ED OBBLIGO DI UNA MAGGIORE CHIAREZZA ESPOSITIVA E COMPLETEZZA INFORMATIVA DEL BILANCIO

Le nuove norme ed i principi contabili attuativi OIC sono permeati da tali inviti e messaggi che oltretutto sono richiesti dal contesto economica nel quale la riforma si va a collocare.

l'art 2428 C.c. in materia di relazione sulle gestione conferma un obbligo di fornire elementi necessari alla comprensione della situazione della societa' ed all'andamento della sua gestione, ivi compresi gli indicatori finanziari e non ove necessario

il n. 9 dell'art. 2427 richiede una nuova e piu' precisa esposizione di impegni, garanzie e passivita' potenziali a causa della abrogazione dei conti d'ordine: e' un evidente raccordo tra gestione presente e andamenti futuri in quanto offre visibilita' della latenza di situazioni dannose per la azienda

l'OIC n. 9 tratta dell'obbligo di svalutazione delle immobilizzazioni a bilancio con un approccio basato su flussi finanziari attesi o sulla futura capacita' di assorbire gli ammortamenti; il principio raccomanda la redazione di una serie di conti economici previsionali sino a 5 anni

il n. 22 ter dell'art. 2427 tratta gli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale con rischi e/o benefici significativi (in futuro) per la societa': cio' va messo in relazione con il nuovo approccio del nuovo IFRS 16 che obblighera' ad esporre nei debiti e medio termine i futuri canoni di locazione attualizzati e nella immobilizzazioni il diritto d'uso (right of use) del bene assunto in locazione non solo finanziaria.

IL BILANCIO SEMPRE PIU' PROSPETTICO

segue

Il nuovo 22 quater dell'art. 2427 C.c. ha traslato nella nota integrativa l'obbligo di definire natura e impatto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell'esercizio

il contenuto del n. 13 dell'art. 2427 C.c. *"in quest'ottica l'informativa richiesta in nota integrativa si distingue in:*

- a. *informativa di puro accounting, volte a spiegare il contenuto delle singole voci di bilancio;*
- b. *informativa utile a valutare l'andamento dell'azienda... L'informazione prevista al numero 13) dell'art. 2427 infatti concorre a valutare l'andamento prospettico dell'azienda, in quanto avere disclosure sull'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entita' o incidenza eccezionali, consente all'utilizzatore del bilancio di depurare il conto economico da quegli elementi che, avendo carattere di eccezionalità, non rientrano nelle normali previsioni dell'impresa e quindi difficilmente potranno ripetersi negli anni successivi."*

Il contenuto dell'OIC 25: sulla iscrivibilita' delle imposte anticipate verifica capienza nei redditi dei successivi esercizi

obbligo informativo sancito dalla Cassazione SSUU 22474/2016 sulla rilevanza del falso valutativo, riforma della relazione di revisione ex dlgs. 135/2016 che obbliga a valutare esplicitamente la continuita' aziendale

Legge di delega della riforma della legge fallimentare passata alla Camera (Atto 3671 bis)

LE NOVITA' SUL BILANCIO E LA LORO PRIMA APPLICAZIONE

RIFORMA E TRANSIZIONE

ART. 12 COMMI 1 E 2 DLGS. 139 DEL 2015





Articolo 12 -

Art. 12. Disposizioni finali, transitorie.

In vigore dal 19/09/2015

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.
2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'[articolo 2426, comma 1, numeri 1\), 6\) e 8\), del codice civile](#), possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
3. L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'[articolo 9-bis, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38](#), sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.



OIC N. 12 MA OIC 29 PER DEFINIZIONI

DEFINIZIONI

4. I *principi contabili* sono le regole, ivi incluse le procedure, che disciplinano i criteri di individuazione delle operazioni, le modalità della loro rilevazione, i criteri e i metodi di valutazione e quelli di classificazione ed esposizione dei valori in bilancio.
5. I criteri di valutazione sono le regole adottate ai fini della rappresentazione delle voci di bilancio. I metodi di valutazione sono le modalità con cui un criterio di valutazione è applicato e quindi con cui viene in concreto determinato. Ad esempio, il criterio di valutazione delle rimanenze è la valutazione al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato; i metodi di valutazione del costo di acquisto dei beni in magazzino sono il LIFO, il FIFO o il costo medio ponderato.
6. Si ha *applicazione retroattiva* quando il nuovo principio contabile è applicato anche ad eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, cioè come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato.
7. Si ha *applicazione prospettica* quando il nuovo principio viene applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile. Gli eventi e le operazioni rilevati in esercizi precedenti continuano ad essere riflessi in bilancio in conformità al precedente principio.

OIC N. 12 MA OIC 29 PER DEFINIZIONI

Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente (par. 17)

Il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso.

Modifica del nuovo OIC 29

Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo

Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato

Anche utilizzando riserve negative che è una delle novità della riforma

RIFORMA E TRANSIZIONE

APPLICAZIONE
RETROATTIVA

Inquadramento
concettuale



Si tratta di un "cambiamento di
principi contabili", in particolare di un
criterio di valutazione

La problematica non è disciplinata
dal codice civile

Principio contabile nazionale
nuovo OIC 29

OIC N. 12 MA OIC 29 PER DEFINIZIONI

Rilevazione in bilancio

15. Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se:
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori di principi contabili); o
 - è adottato autonomamente dal redattore del bilancio nell'ambito della propria responsabilità e discrezionalità per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (cambiamenti volontari di principi contabili).
16. I cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili. In assenza di specifiche disposizioni transitorie, i cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati come previsto dal presente principio.
17. Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente. Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato.



MODALITA' CON LE QUALI VANNO FATTE LE SCRITTURE CONTABILI IN
FASE DI RIAPERTURA DEI CONTI ED IN FASE DI BILANCIO

OIC N. 12 MA OIC 29 PER DEFINIZIONI

18. L'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile. Pertanto, ai soli fini comparativi, la società deve rettificare il saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.
19. Quando, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente, o ciò risulti eccessivamente oneroso, la società non deve presentare i dati comparativi rettificati. Pertanto la società si limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso, ed effettua una rettifica corrispondente sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso.
20. Quando, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile calcolare l'effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio o la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa, la società applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile. Quando tale data coincide con l'inizio dell'esercizio in corso, il nuovo



MODALITA' CON LE QUALI VANNO FATTI GLI ADATTAMENTI
DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO
PER LA COMPARABILITA' DEGLI SCHEMI

CONCETTO DI APPLICAZIONE RETROATTIVA

LAVORO SUL 2015 PER FINALITA' ESPOSITIVE

- A) Elidere o iscrivere il valore netto contabile al 1 gennaio 2015 (write off o write on negativo)
- B) Elidere la eventuale quota di ammortamento iscritta a conto economico del 2015
- C) Calcolare la fiscalita' differita su dette operazioni

SCRITTURAZIONI CONTABILI SUL 2016 IN FASE DI RIAPERTURA

- A) Iscrivere il risultato delle elisioni/nuove iscrizioni in contropartita della voce Utili o Perdite esercizio precedente o se non capiente in altra voce del Patrimonio Netto

QUALI SONO LE CONSEGUENZE SUL BILANCIO 2015

**NEL DLGS. 139 NON SONO
PREVISTE DEROGHE AL
2423 TER IV COMMA C.C.**

NECESSITA' DI ADEGUAMENTO
DEL PIANO DEI CONTI GIA' IN FASE
DI RIAPERTURA
OIC N. 11

Per redigere il Bilancio 2016 occorrerà applicare le nuove regole adattando anche i valori del bilancio 2015 per garantirne la comparabilità e quindi, ove non siano previste disposizioni transitorie, e' necessario prestare la massima attenzione alle nuove regole introdotte dal dlgs. 139 del 2015 anche in fase di stesura del bilancio 2015.

**Applicazione retroattiva e
non prospettica
dei nuovi OIC (OIC 29)**

QUALI SONO LE CONSEGUENZE SUL BILANCIO 2015

**CONCETTO DI COMPARABILITA' SECONDO OIC N.11
CONFORME ALLO IAS 8
(STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO)**

Comparabilità

La comparabilità dipende generalmente dall'esistenza di fatti economici simili contabilizzati in bilancio con gli stessi criteri.

Nell'ambito della stessa impresa la comparabilità dei bilanci a date diverse è possibile se sussistono le seguenti condizioni:

1. la forma di presentazione deve essere costante, cioè il modo di esposizione (classificazione, separazione ed identificazione per gruppi omogenei) delle voci deve essere uguale o almeno comparabile;
2. i criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti. L'eventuale cambiamento deve essere giustificato da circostanza eccezionale per frequenza e natura. In ogni caso l'effetto del cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto deve essere propriamente evidenziato (vedasi anche «continuità di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione»);
3. i mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, scorpori ecc.) e gli eventi di natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE SUL BILANCIO 2015

Il bilancio 2016 non deve essere accostato a quello del 2015

Predisporre in via extracontabile il bilancio al 31 dicembre 2015 richiede un impegno e un costo molto elevato in contrasto con la Direttiva Ue

/ [Flavio DEZZANI](#)

Venerdì, 10 febbraio 2017

Rideterminazione dei dati comparativi da verificare per i bilanci 2016

Se la ricostruzione dei dati 2015, dopo ogni ragionevole sforzo, risulta impossibile o troppo onerosa, l'informazione comparativa non è dovuta

/ [Raffaele MARCELLO](#)

Mercoledì, 15 febbraio 2017

OIC N. 12 COMPARABILITA'

17. L'articolo 2423-ter, comma 5, del codice civile prevede che "per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle dell'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa".

Le voci possono non essere indicate negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico se hanno un importo pari a zero sia nell'esercizio in corso sia nell'esercizio precedente (confronto previsto dal comma 5 dell'articolo 2423-ter).

Per ulteriori approfondimenti sul comma 5 dell'art. 2423-ter del codice civile si rinvia all'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio".

QUALI SONO LE ALTRE CONSEGUENZE

NOTA INTEGRATIVA

- Motivazioni alla base del cambiamento di principio contabile
- Effetti del nuovo principio contabile sulle voci di stato patrimoniale e di conto economico

Rivisitazione del nuovo OIC 29

QUALI SONO LE ALTRE CONSEGUENZE

**AMMINISTRATORI, REVISORI E SINDACI DOVRANNO ADEGUARE
LE PROPRIE PROCEDURE DI STESURA E VERIFICA**



**TUTTI GLI STAKEHOLDERS DOVRANNO
ACQUISIRE I NUOVI PRINCIPI E SCHEMI PER
LEGGERE IN MODO ADEGUATO IL BILANCIO**

QUALI SONO LE ALTRE CONSEGUENZE

Il piano dei conti

Nel piano dei conti dovrebbero essere previsti appositi sottoconti che consentano di individuare, per esempio, quelle che, sino ai bilanci 2015, erano le "sopravvenienze attive e passive" relative a rettifiche di ricavi, proventi, costi e oneri per resi, sconti, abbuoni e premi di esercizi precedenti.

Medesimo discorso per quanto riguarda le imposte, dirette e indirette, relative ad esercizi precedenti.

Queste informazioni possono essere rilevanti per individuare resi di prodotti relativi a ricavi di precedenti esercizi causati da difetti o altro, ma anche per consentire di effettuare variazioni in sede fiscale per neutralizzare oneri/proventi "fuori competenza" causati da correzioni di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti che impattano sul conto economico (a differenza di quelli rilevanti che sono imputati nel patrimonio netto).

Inoltre, il piano dei conti può fornire le informazioni necessarie per redigere la relazione sulla gestione, anche mediante opportune riclassificazioni.

LE NOVITA' SUGLI SCHEMI DI BILANCIO E LORO RAPPRESENTAZIONE

OIC 12 GLI SCHEMI

20-28. L'articolo 2424, comma 2, del codice civile stabilisce che "se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto".

21-29. L'iscrizione dell'elemento dell'attivo o del passivo che ricadrebbe sotto più voci è effettuata nella voce che il redattore del bilancio ritiene possa essere più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio, salvo i casi in cui singoli principi contabili prevedano un trattamento specifico.

Classificazione delle attività e delle passività

22-30. La classificazione degli elementi dell'attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio della destinazione, in base al quale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2424-bis, comma 1, del codice civile "gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni".

31. Per quanto riguarda i crediti, lo schema fornisce alcune informazioni di natura finanziaria (in base al periodo di tempo entro il quale i crediti si trasformeranno in disponibilità liquide, convenzionalmente rappresentato dall'esercizio). Nello schema, infatti, occorre indicare separatamente: i) i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo e ii) i crediti iscritti nell'attivo circolante (di origine commerciale) i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo.

STATO PATRIMONIALE
Criterio per destinazione

OIC 12 GLI SCHEMI

21-39. L'articolo 2425 del codice civile prescrive lo schema del conto economico con una forma espositiva di tipo scalare e una classificazione dei costi per natura (cfr. capitolo "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio nella legislazione civilistica").

22-40. Lo schema di conto economico presenta nell'ordine cinque-quattro classi di voci contrassegnate da lettere maiuscole dell'alfabeto ed evidenza cinque-quattro risultati intermedi non contrassegnati da alcun numero:

- A. Valore della produzione
- B. Costi della produzione
- Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
- C. Proventi e oneri finanziari
- Totale proventi e oneri finanziari
- D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
- Totale delle rettifiche
- E. Proventi e oneri straordinari
- Totale delle partite straordinarie
- Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)

202. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

212. Utile (perdite) dell'esercizio

33-41. Con le classi A e B si confrontano i componenti positivi, relativi alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria, costituenti il valore della produzione con i costi della produzione classificati per natura. Queste classi si riferiscono alla gestione caratteristica e alla gestione

Le classi C e D sono relative ai componenti positivi e negativi e alle rettifiche di valore riferiti alla natura finanziaria. Questi due raggruppamenti si riferiscono alla gestione finanziaria-gestione finanziaria.

CONTO ECONOMICO
Criterio per natura

OIC 12 CLASSIFICAZIONE COSTI E RICAVI

38-42. L'attività caratteristica identifica i componenti positivi di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione. L'attività caratteristica è costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa per lo svolgimento della gestione; queste operazioni danno origine a componenti positivi e negativi di reddito e che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

39-43. Se la gestione caratteristica è costituita da più categorie di attività, in nota integrativa è fornita adeguata informativa sulle differenti categorie. L'articolo 2427, numero 10, del codice civile richiede, infatti, "la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche".

40-44. L'attività accessoria è costituita da operazioni che generano componenti positivi di reddito: proventi e oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, anche di origine patrimoniale, che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria. Alcuni esempi sono: i canoni di locazione di immobili civili di proprietà di una società industriale e le plusvalenze/minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi.

41-45. L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi, e variazioni positive e negative del fair value degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi secondo quanto disciplinato dai paragrafi 31-33 dell'OIC XX "Strumenti finanziari derivati". L'attività finanziaria include sia i "proventi e oneri finanziari" sia

N.B.

OIC 12 CLASSIFICAZIONE COSTI E RICAVI

L'articolo 2425-bis, comma 1 si riferisce agli sconti di natura commerciale (ad esempio, gli sconti incondizionati indicati in fattura, gli sconti di quantità o qualità). Gli sconti commerciali sono rilevati a rettifica della voce A1 dei ricavi. Gli sconti di natura commerciale sono concordati generalmente al momento della vendita del bene o della prestazione del servizio.

45-49. Tutte le rettifiche di ricavi devono essere riferite a ricavi di competenza dell'esercizio sono portate a riduzione della voce ricavi, e quelle Le rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili sono rilevate ai sensi dei paragrafi 40-46 e 15-20 dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio" e eventi e

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

50-53. La voce numero A4 comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo ad iscrizioni all'attivo dello stato patrimoniale nelle voci delle classi BI "Immobilizzazioni immateriali" e BII "Immobilizzazioni materiali", purché si tratti di costi interni (ad esempio, costi di personale, ammortamenti), oppure di costi esterni (ad esempio, acquisti di materie e materiali vari) sostenuti per la fabbricazione, con lavori interni, di beni classificati nelle immobilizzazioni materiali ed immateriali indicate (ad esempio, un impianto costruito all'interno dell'impresa, con personale della medesima). Pertanto, gli importi imputati alla voce A4 sono stati già rilevati in una o più voci della voce B "Costi della produzione".

51-54. La voce comprende anche Gli eventuali oneri finanziari rilevati nella voce C17 qualora siano capitalizzati ai sensi dei paragrafi 40-43 sono compresi nell'importo di questa voce e non portati a rettifica dell'importo della voce C17. Sempre nella stessa voce trovano allocazione gli interessi passivi capitalizzati su immobilizzazioni materiali fabbricate da terzi, qualora ne ricorrano i presupposti dell'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali".

OIC 12 CLASSIFICAZIONE COSTI E RICAVI

A5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

~~52-55.~~ La voce, di natura residuale, ~~comprende~~ ~~voce~~ ~~comprende~~ tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, di natura ~~ordinaria~~, riguardanti l'attività accessoria. Il suo contenuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, può essere così schematizzato:

a) ~~Proventi derivanti dalle attività accessorie (specie ad esempio, immobiliare ed agricola nel caso di un'impresa industriale), al netto anche delle relative rettifiche:~~

- ~~fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.;~~
- ~~canoni attivi e royalty da brevetti, marchi, diritti d'autore, ecc.;~~
- ~~ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole;~~
- ~~ecc.~~

b) ~~Plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi di natura non finanziaria~~

Rientrano in questa voce ~~le plusvalenze di natura non finanziaria quali, ad esempio, quelle~~ derivanti da, ~~alienazioni dei capitali, esportazioni o nazionalizzazioni di beni, operazioni sociali straordinarie, operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito e alienazioni relative~~

~~d) Sopravvenienze e insussistenze attive relative a valori stimati che non derivino da errori, che siano causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi.~~

Vi ~~possono rientrare, e soprattutto,~~ gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati (ad esempio, fondi per oneri per garanzie a clienti), quando l'accantonamento al fondo sia stato inizialmente contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione. ~~Ciò è coerente con quanto previsto dal paragrafo 47 dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto", secondo cui l'eliminazione o la riduzione del fondo eccedente è contabilizzata fra i componenti positivi del reddito nella stessa area (caratteristica, accessoria o finanziaria, o straordinaria) in cui era stato rilevato l'originario accantonamento.~~

~~d)e) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria~~

Sono ricavi e proventi non rilevabili in altre voci come ad esempio: ~~rimborsi spese, penalità addebitate a clienti,~~ proventi derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, qualora queste si configurino come prestiti di beni, ~~componenti reddituali~~

OIC 12 CLASSIFICAZIONE COSTI E RICAVI

~~52.~~ La voce A5 comprende anche ~~i maggiori importi incassati sui crediti iscritti nell'attivo circolante, i proventi derivanti dalla prescrizione dei debiti e~~ la quota, di competenza dell'esercizio in corso, dei contributi ~~in conto capitale pubblici~~ commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali ~~e immateriali~~, che vengono differiti attraverso l'iscrizione di un risconto passivo. Ove il contributo stesso venga invece portato in detrazione del costo dell'immobilizzazione, il beneficio di competenza derivante dal contributo affluisce al conto economico attraverso il minor onere di ammortamento (cfr. ~~paragrafo 84 OIC dell'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali"~~, paragrafo 86 dell'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali").

~~54-56.~~ Con riferimento alle imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta eccedente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata nella voce A5.

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

~~55-57.~~ Anche per le voci della classe B gli importi sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. ~~Gli sconti di natura finanziaria si rilevano alla voce C16, costituendo proventi finanziari.~~

~~56-58.~~ I costi indicati alla voce B6 sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono iscritti alla voce seguente B7.

~~57-59.~~ Le imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili come l'IVA, mentre eventuali imposte di fabbricazione o l'IVA non recuperabile sono incorporate nel costo d'acquisto dei beni.

~~58-60.~~ Sono imputati a questa voce, così come alle successive voci B7 e B8, non solo i costi di importo certo, risultanti, ad esempio, da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti.

OIC 12 CLASSIFICAZIONE COSTI E RICAVI

B7) Per servizi

- costi per il personale distaccato presso l'impresa e dipendente da altre imprese (il corrispondente ricavo, per l'impresa da cui dipende il personale distaccato, è classificabile nella voce A5);
- accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione.

Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9, come le seguenti:

- prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d'opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc.;
- costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto o di somministrazione o di altre forme di convenzione al netto dei costi addebitati ai dipendenti;
- costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti;
- costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- costi per servizi di vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.

64-63 Nella voce B7 sono rilevati i costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari ~~veri e propri~~, come ad esempio: noleggio di cassette di sicurezza, servizi di pagamento di utenze, costi per la custodia di titoli, commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti), spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari), ~~spese per valutazioni di immobili per la concessione di mutui, spese di istruttoria di mutui e finanziamenti, ecc. (in generale tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie ad essi accessorie).~~

N.B. Vanno nel costo ammortizzato ovvero nelle immobilizzazioni immateriali

OIC 12 CLASSIFICAZIONE COSTI E RICAVI

B12) Accantonamenti per rischi

70-78 La voce B12 accoglie gli accantonamenti di competenza dell'esercizio ai fondi rischi diversi da quelli effettuati nelle altre voci della classe B, C o D. Sono esclusi dalla voce B12 gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che sono imputati alle voci B14 se riguardano imposte indirette, oppure ~~202~~ o, se riguardano imposte e tasse relative a precedenti esercizi, alla voce E21 in base al principio della classificazione dei costi per natura dirette.

80-79 A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi rischi:

- fondo rischi per cause in corso;
- fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, patronages, avalli, girate, ecc.);
- ~~fondo rischi per contratti ad esecuzione differita;~~
- ~~fondo rischi su crediti ceduti.~~

80 Gli accantonamenti per fondi rischi ~~e oneri~~ sono iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria ~~e straordinaria~~), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13.

Gli accantonamenti per rischi ~~ed oneri~~ relativi all'attività finanziaria ~~e straordinaria~~ sono iscritti ~~rispettivamente~~ fra le voci delle classi C ed ~~DE~~ del conto economico. ~~Ad esempio, un~~

B13) Altri accantonamenti

82-81 La voce B13 accoglie gli accantonamenti per fondi oneri diversi da quelli effettuati nelle altre voci della classe B e diversi dai fondi per imposte, dai fondi di quiescenza ed ~~assimilati e dal TFR.~~

OIC 12 CLASSIFICAZIONE COSTI E RICAVI

B14) Oneri diversi di gestione

b)a) **Minusvalenze di natura non finanziaria da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi**

Rientrano in questa voce le minusvalenze di natura non finanziaria quali, ad esempio, quelli derivanti da: alienazioni dei cespiti; espropri o nazionalizzazioni di beni; operazioni sociali straordinarie; operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo; alienazioni relative alla fisiologica sostituzione dei cespiti per il deperimento

e)b) **Sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati, che non derivino da oneri**

Possono essere incluse **Si tratta di** le rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi, **non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B.** Le perdite realizzate su crediti (ad esempio derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B14, **per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato presso l'utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione crediti (cfr. paragrafo 24 dell'OIC 15 "Crediti").**

Per quanto riguarda l'IVA indetraibile, essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni o servizi. In generale, il trattamento contabile dell'IVA su acquisti segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce.

Con riferimento alle imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata nella voce B14.

e)d) **Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria**

OIC 12 CLASSIFICAZIONE COSTI E RICAVI

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

37-35. Nelle tre voci della classe C vengono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'attività finanziaria dell'impresa, anche per le imprese per le quali tale area costituisce l'attività caratteristica della gestione (ad esempio, holding di partecipazioni industriali e commerciali, tenute a redigere il bilancio in base alle disposizioni del codice civile).

— **componenti positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito.**

C17-bis) Utili e perdite su cambi

97. In questa voce sono inseriti gli utili e le perdite su cambi, relativi ad operazioni in valuta, o realizzati nel corso dell'esercizio o determinati per effetto delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell'operazione (cfr. paragrafi 13-14; 26 dell'OIC 26 "Operazioni, attività e passività in valuta estera").

Società che non applicano il costo ammortizzato

98. Per le società che ai sensi dei paragrafi 31 dell'OIC 15, 41 dell'OIC 19 e 39 dell'OIC 20 non applicano il criterio del costo ammortizzato, le voci C16 e C17 includono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

D -- RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE

— **le variazioni al fair value positive e negative degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi come disciplinato dai paragrafi 31-33 dell'OIC XX "Strumenti finanziari derivati"**



NOVITA' DELLA NOTA INTEGRATIVA

Informazioni presentate secondo l'ordine delle voci degli schemi di Stato patrimoniale e Conto Economico e Rendiconto Finanziario – conferma OIC 12

n. 3 informazioni relative alle spese pluriennali capitalizzate tra le quali non sono più compresi i costi di ricerca e quelli di pubblicità: pertanto, l'informativa riguarderà soltanto eventuali costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo.

n. 9), soppressione dei conti d'ordine, prevede numerose informazioni relative a: importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie prestate; impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché impegni assunti nei confronti delle imprese del gruppo tra le quali sono comprese ora anche le imprese "sorelle". In particolare, si segnala l'obbligo d'informativa delle passività potenziali, che riguarda le situazioni nelle quali, in base a quanto prevede il principio contabile Oic 31, non è possibile iscrivere nello stato patrimoniale un Fondo per rischi e oneri.

NOVITA' DELLA NOTA INTEGRATIVA

123. Con riferimento alle passività potenziali non iscritte in bilancio si rinvia ai paragrafi 10, 27 e 49 dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto".
124. Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. Qualora l'impegno non sia quantificabile se ne dà informativa in nota integrativa.
125. Le garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate dalla società. Le garanzie prestate sono quelle rilasciate dalla società con riferimento ad un'obbligazione propria o altrui. Il valore di tali garanzie corrisponde al valore della garanzia prestata o se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente in quel momento.
126. Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali.
Per garanzie personali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda indistintamente con il proprio patrimonio.
Per garanzie reali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda specificatamente con i beni dati in garanzia. Rientrano tra le garanzie reali i pegni e le ipoteche.
Nel caso di fidejussione prestata dalla società insieme con altri garanti (co-fidejussione), è riportato l'intero ammontare della garanzia prestata, o se inferiore, l'importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il *beneficium divisionis*, in nota integrativa, si precisa sia l'ammontare complessivo del debito esistente alla data di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito.



NOVITA' DELLA NOTA INTEGRATIVA

RIFLESSIONI SUL PUNTO 9 DELL'ART. 2427 C.C.

Informazione rafforzata rispetto allo schema previgente che prevedeva ex OIC 22 conti d'ordine in calce alla Situazione Patrimoniale e informazione suppletiva in Nota Integrativa

Meglio comunque mantenere attivati in contabilità la gestione dei sistemi impropri

Impegni

Beni di Terzi

Garanzie



NOVITA' DELLA NOTA INTEGRATIVA

PASSIVITA' POTENZIALI

23-27. Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo non può iscriversi per:

- a) rettificare i valori dell'attivo;
- b) coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;
- c) effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
- d) rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;
- e) rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.

NOVITA' DELLA NOTA INTEGRATIVA

PASSIVITA' POTENZIALI

Quali sono i criteri di rilevazione - IAS 37

Genera sempre stanziamento a fondo l'obbligazione:

1. corrente legale o implicita, risultante da un evento passato;
2. la cui estinzione comporta la fuoriuscita di risorse economiche;
3. di ammontare attendibilmente stimabile.



Se non sono soddisfatte le 3 condizioni si ha:

PASSIVITÀ POTENZIALE

NOVITA' DELLA NOTA INTEGRATIVA

PASSIVITA' POTENZIALI

Quali sono i criteri di rilevazione - OIC 31

Iscrizione in bilancio:

Obbligo di stanziamento in bilancio quando sussiste:

1. la disponibilità di informazioni **al momento della redazione** del bilancio che facciano ritenere **probabile** il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività;
2. la possibilità di **stimare** l'onere con sufficiente ragionevolezza.

Nessun obbligo di stanziamento in bilancio quando:

3. l'evento è **probabile** ma l'ammontare dell'onere **non è stimabile** con attendibilità;
4. l'evento è **possibile**;
5. l'evento è **remoto**.

NOVITA' DELLA NOTA INTEGRATIVA

n. 13 prevede le informazioni riguardanti importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali che sono particolarmente rilevanti data l'eliminazione della parte straordinaria del conto economico: i principi contabili, probabilmente, preciseranno che è necessaria non solo la loro quantificazione, ma anche l'effetto sul risultato del bilancio.

n. 16 impone di evidenziare non solo l'ammontare dei compensi di amministratori e sindaci (obbligo già vigente), **ma anche eventuali anticipazioni e crediti concessi agli stessi, precisando tasso d'interesse, principali condizioni, importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia**, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria. (attenzione anche al concetto di parti correlate ex IAS 24)

n. 18 riguardano situazioni non ricorrenti, in quanto relative a warrants e opzioni. Invece, sono rilevanti per molte imprese le informazioni richieste dai successivi numeri 22- quater), quinquies), sexies) e septies).

Concetto di incasso giuridico RRmm 41 del 2001 e 152 del 2002

NOVITA' DELLA NOTA INTEGRATIVA

n. 22- quater), quinquies), sexies) e septies).

Il primo richiede le informazioni su natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ampliamento della previsione sino ad ora contenuta nell'articolo 2428 relativo alla relazione sulla gestione, nel quale è abrogato il n. 5: pertanto, l'informativa "trasloca" nella nota integrativa, che è parte integrante del bilancio, e questo comporta per sindaci e revisori una maggiore responsabilità di controllo. I fatti in questione, come precisa il principio contabile Oic 29, sono quelli "nuovi" che riguardano situazioni non in essere alla data di riferimento del bilancio (per le imprese con esercizio ad anno solare, fatti intervenuti dopo il 31 dicembre).

I successivi numeri 22 quinquies) e sexies) riguardano le informazioni relative all'impresa che redige il bilancio consolidato di cui l'impresa fa parte, mentre il numero 22-septies) è relativo alla proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.

Ulteriori novità relative, per esempio, all'illustrazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

OIC 29 FATTI ACCADUTI DOPO CHIUSURA

Tipologie

59. Si identificano tre tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

(a) *fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio*

Sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.

Ne possono essere esempi:

- la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio; per esempio:
 - il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio;
 - la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;
- la determinazione, dopo la data di chiusura dell'esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
- la determinazione, dopo la chiusura dell'esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso;
- la scoperta di un errore o di una frode.

Grande rilevanza fiscale per effetto del principio di derivazione rafforzata

OIC 29 FATTI ACCADUTI DOPO CHIUSURA

(b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio

Sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo. Ne possono essere esempi:

- la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio;
- la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
- la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio. Il trattamento contabile di questa fattispecie è disciplinato dall'OIC 19 "Debiti";
- la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio. Il trattamento contabile di questa fattispecie è disciplinato dall'OIC 6.

(c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale

Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa. Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

Rilevazione in bilancio

60. I fatti del tipo (a) e (c) sono rilevati in bilancio per riflettere l'effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio.

Grande rilevanza fiscale per effetto del principio di derivazione rafforzata

NOVITA' DELLA NOTA INTEGRATIVA

DETTAGLIO ED ENFASI PARTICOLARE PER LE NOTIZIE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

10. All'articolo 2427-bis del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «valore equo «fair value»» sono sostituite dalle seguenti: «fair value»;

b) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura» sono aggiunte le seguenti: «, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.»;

PESO DISCREZIONALITA' ESTENSORI BILANCIO

WRITE OFF SPESE PUBBLICITA' E/O RICERCA VS. PATRIMONIO NETTO

WRITE ON SPESE DERIVATI VS. PATRIMONIO NETTO O FONDI

DECISIONE SE ERRORI RILEVANTI O NON

APPLICAZIONE RETROATTIVA FACOLTATIVA COSTO AMMORTIZZATO

DETERMINAZIONE CONCETTO DI MATERIALITY PER ESPOSIZIONE

CLASSIFICAZIONE EVENTI ECCEZIONALI VS. EBITDA

NOTIZIE SU IMPEGNI, GARANZIE, FATTI ACCADUTI DOPO CHIUSURA

OIC 10 RENDICONTO FINANZIARIO



OIC 10 RENDICONTO FINANZIARIO

AMBITO DI APPLICAZIONE

4. L'articolo 2423, comma 1, del codice civile prevede che "gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa".
5. L'articolo 2435-bis, comma 2, e l'articolo 2435-ter del codice civile prevedono l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono rispettivamente il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese.
6. Pertanto, il presente principio contabile è destinato alle società che redigono il bilancio d'esercizio in forma ordinaria in base alle disposizioni del codice civile.
7. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo "Il rendiconto finanziario nella legislazione civilistica".
8. Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative al rendiconto finanziario.

DEFINIZIONI

9. Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.
10. I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide. I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento.
11. Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa. Le disponibilità liquide comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera (cfr. OIC 14 "Disponibilità liquide").
12. L'attività operativa comprende generalmente le operazioni connesse all'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché le altre operazioni non ricomprese nell'attività di investimento e di finanziamento. L'attività di investimento comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. L'attività di finanziamento comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

OIC N. 10 RENDICONTO FINANZIARIO

	Esercizio n	Esercizio n - 1
Disponibilità liquide		
• Depositi bancari e postali (Attivo C.IV.1)	X	X
• Assegni (Attivo C.IV.2)	X	X
• Denaro in cassa (Attivo C.IV.3)	X	X
DISPONIBILITÀ LIQUIDE	X	X

- Comprese disponibilità liquide in valuta

OIC N. 10 RENDICONTO FINANZIARIO

TRIPARTIZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

DEFINIZIONI

9. Il *rendiconto finanziario* è un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.
10. I *flussi finanziari* rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide. I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento.

GESTIONE REDDITUALE	A
Attività di INVESTIMENTO	B
Attività DI FINANZIAMENTO	C
FLUSSO DI CASSA DEL PERIODO	$D = A + B + C$
DISPONIBILITÀ LIQUIDE AD INIZIO PERIODO	E
DISPONIBILITÀ LIQUIDE A FINE PERIODO	$F = D + E$

OIC N. 10 RENDICONTO FINANZIARIO

Tavola 1

La redazione del rendiconto finanziario

Flusso della gestione reddituale	Flusso di cassa generato dalla "gestione operativa" dell'impresa. Si può determinare con il metodo diretto oppure con il metodo indiretto (vedi Tavola 2).
+ Flussi finanziari dell'attività di investimento	(- Investimenti) + disinvestimenti di immobilizzazioni (materiali, immateriali, finanziarie) e di attività finanziarie non immobilizzate. Comprende anche il flusso derivante da acquisizione/cessione di controllate e rami di azienda.
+ Flussi finanziari dell'attività di finanziamento	Ottenimento e restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio (mezzi propri) e di debito (mezzi di terzi).
= Variazione delle disponibilità liquide	Questo ammontare deve "quadrare" con la variazione dell'aggregato delle disponibilità liquide di periodo (liquidità di fine esercizio meno inizio periodo).

OIC N. 10 RENDICONTO FINANZIARIO

CASI PARTICOLARI DI FLUSSI FINANZIARI

Interessi e dividendi

41. Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari dell'attività operativa, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento).
42. I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nell'attività operativa e nell'attività di finanziamento.
43. I flussi finanziari degli interessi e dei dividendi sono presentati nel rendiconto finanziario in modo distinto; pertanto nel rendiconto finanziario non è esposto un unico ammontare di dividendi e interessi. La classificazione dei flussi finanziari di interessi e dividendi è mantenuta costante nel tempo.

Imposte sul reddito

44. I flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito sono indicati distintamente e classificati nell'attività operativa. Esempi di flussi finanziari in uscita sono: il pagamento delle imposte alle autorità fiscali, inclusi i pagamenti degli acconti di imposta. Esempi di flussi finanziari in entrata sono: i corrispettivi ricevuti dalle autorità fiscali, incluse le eccedenze e i rimborsi.

Flussi finanziari in valuta estera

45. I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono iscritti nel bilancio della società in euro, applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera al momento in cui avviene il flusso finanziario.
46. Gli utili o le perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati non rappresentano flussi finanziari: l'utile (o perdita) dell'esercizio è, dunque, rettificato per tener conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria.
47. L'effetto delle variazioni dei cambi sulle disponibilità liquide possedute in valuta estera è presentato in modo distinto rispetto ai flussi finanziari dell'attività operativa, dell'attività di investimento e di finanziamento.

OIC N. 10 RENDICONTO FINANZIARIO

Strumenti finanziari derivati

48. I flussi finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati (come definiti nell'OIC 32) sono presentati nel rendiconto finanziario nell'attività di investimento.
49. Se uno strumento finanziario derivato (ad esempio un *future*, un contratto a termine, un'opzione, uno *swap*) è designato come uno strumento di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto (ad esempio, un finanziamento a medio-lungo termine). I flussi finanziari del derivato di copertura in entrata e in uscita sono evidenziati in modo separato rispetto ai flussi finanziari dell'elemento coperto.

Acquisto o cessione di rami d'azienda

50. Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per l'acquisizione e la cessione di un ramo d'azienda è presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione.
51. La società indica, inoltre, in calce al rendiconto finanziario le seguenti informazioni: a) i corrispettivi totali pagati o ricevuti; b) la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide; e c) l'ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l'operazione di acquisizione/cessione del ramo d'azienda e d) il valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute.
52. Il flusso finanziario relativo all'acquisizione di un ramo d'azienda non può essere compensato con quello relativo alla cessione di un altro ramo d'azienda.

OIC N. 10 RENDICONTO FINANZIARIO

MANCA COMPLETAMENTE LA
DEFINIZIONE DI NET CASH
EQUIVALENTS A CAUSA DELLA
RAPPRESENTAZIONE DELLO
STATO PATRIMONIALE PER
DESTINAZIONE

OIC N. 10 RENDICONTO FINANZIARIO

NECESSARIA ANCHE UNA
TRIPARTIZIONE DEI DATI DI
CONTO ECONOMICO E DI
STATO PATRIMONIALE PER
PERMETTERE IL CONFRONTO
DINAMICO

OIC N. 10 RENDICONTO FINANZIARIO

Aggiunta, suddivisione e raggruppamento di flussi finanziari

- 18-19. La società aggiunge ulteriori flussi finanziari rispetto a quelli previsti negli schemi di riferimento qualora sia necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria.
- 19-20. I singoli flussi finanziari presentati nelle categorie precedute dalle lettere maiuscole possono essere ulteriormente suddivisi per fornire una migliore descrizione delle attività svolte dalla società.
- 20-21. I singoli flussi finanziari presentati nelle categorie precedute dalle lettere maiuscole possono essere raggruppati quando il loro raggruppamento favorisce la chiarezza del rendiconto o quando è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria della società.
- 21-22. Per ogni flusso finanziario presentato nel rendiconto è indicato l'importo del flusso corrisponde dell'esercizio precedente. Se i flussi non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente sono adattati; la non comparabilità e l'adattamento, o l'impossibilità di questo, sono segnalati e commentati in calce al rendiconto finanziario.

Compensazioni di flussi finanziari

- 22-23. I flussi finanziari sono presentati al lordo del loro ammontare, cioè senza compensazioni, salvo ove diversamente indicato. La compensazione tra flussi finanziari di segno opposto non è consentita per non alterare la significatività del rendiconto finanziario; ciò è valido sia tra flussi finanziari di categorie differenti sia tra flussi finanziari di una medesima categoria. Ad esempio, una società indica distintamente: i) nell'attività di investimento, i pagamenti effettuati per l'acquisizione di un'immobilizzazione dagli incassi derivanti dalla cessione di un'altra immobilizzazione; ii) nell'attività di finanziamento, le entrate derivanti dall'erogazione di nuovi finanziamenti dai pagamenti delle quote di rimborso.

OIC N. 10 RENDICONTO FINANZIARIO

- 34. I flussi finanziari derivanti dalla vendita di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell'attività di investimento, per l'entrata effettivamente incassata nell'esercizio pari al cd. prezzo di realizzo (cioè il valore netto contabile aumentato della plusvalenza o ridotto dalla minusvalenza) rettificato dalla variazione dei crediti verso clienti per immobilizzazioni; ciò al fine di evidenziare in modo unitario la fonte di risorse finanziarie generate dall'operazione di vendita.
- 35. Considerato che nel conto economico è rilevata la plusvalenza o minusvalenza rispetto al valore contabile netto dell'immobilizzazione, la società rettifica l'utile/perdita dell'esercizio nell'attività operativa a gestione reddituale per il valore della plus/minusvalenza.
- 36. La società presenta distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall'attività di investimento, distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie).
- 39. La società presenta distintamente le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall'attività di finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito.

INFORMAZIONI IN CALCE AL RENDICONTO FINANZIARIO

- 54-53. Se rilevanti, in calce al rendiconto finanziario, la società e il gruppo presenta l'ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società e dal gruppo e spiega le circostanze in base alle quali tali ammontari non sono utilizzabili. Tali circostanze possono essere rappresentate, ad esempio, da: restrizioni legali che rendono i saldi non utilizzabili da parte della controllante o di una controllata; un conto corrente vincolato costituente garanzia prestata nell'interesse di una società del gruppo o di un'impresa controllata.

OIC N. 10 RENDICONTO FINANZIARIO

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

55. La presente edizione dell'OIC 10 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

56. L'articolo 2425-ter del codice civile prevede che *"dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci"*. L'articolo 12 del D.lgs. 139/2015 non prevede un'eccezione all'applicazione retrospettiva di tale previsione. Pertanto, in sede di prima applicazione del principio contabile, occorre presentare, a fini comparativi, il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente.

OIC N. 10 RENDICONTO FINANZIARIO ESEMPIO

- le Immobilizzazioni materiali dell'esercizio ammontano a 1.250, rispetto al dato dell'anno precedente pari a 700 (incremento netto di 550)
- I Debiti verso fornitori dell'esercizio ammontano a 700, rispetto al dato dell'anno precedente pari a 335 (incremento di 365), così ripartiti:
 - o di cui per forniture d'esercizio, 400, contro i 285 dell'anno precedente (incremento di 115)
 - o di cui per immobilizzazioni materiali, 300, rispetto ai 50 dell'anno precedente (incremento di 250)
- nel corso dell'esercizio siano stati effettuati disinvestimenti di immobilizzazioni materiali caratterizzati da un valore contabile (al netto degli ammortamenti) di 30 rispetto ad un valore di realizzo di 40;
- nel corso dell'esercizio siano state effettuate acquisizioni di immobilizzazioni materiali per un ammontare di 710.

L'esempio riporta anche le seguenti informazioni di dettaglio relative ai movimenti delle immobilizzazioni materiali ed ai rispettivi fondi di ammortamento.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al termine dell'esercizio precedente	1.000
Investimenti	710
Disinvestimenti	(60)
Saldo al termine dell'esercizio corrente	1.650

FONDI AMMORTAMENTI

Saldo al termine dell'esercizio precedente	300
Quota ammortamento dell'esercizio	130
Storno ammortamenti cespiti alienati	(30)
Saldo al termine dell'esercizio corrente	400

OIC N. 10 RENDICONTO FINANZIARIO ESEMPIO

Ebbene, si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti:

- a) all'interno dell'attività operativa, occorrerà preliminarmente rettificare il risultato d'esercizio eliminando l'effetto delle plusvalenze derivanti dalla cessione di attività, pari a 10 (prezzo di cessione 40 rispetto al valore netto contabile di 30);
- b) sempre nell'ambito dell'attività operativa, ma ora all'interno delle rettifiche finalizzate ad individuare il "flusso finanziario dopo le variazioni del ccn", si dovrà esporre un incremento dei debiti verso fornitori unicamente di 115, pari cioè unicamente all'incremento dei debiti relativi alle forniture d'esercizio, escludendo quindi l'ulteriore incremento dei debiti relativi all'acquisizione di immobilizzazioni che altrimenti fornirebbe una rappresentazione di maggior flusso di liquidità generata dall'attività operativa;
- c) all'interno dell'attività di investimento, occorrerà invece riportare che il flusso relativo agli investimenti ammonta ad un impiego di 460 euro, pari cioè al prezzo di acquisto di 710 rettificato dalla variazione dei debiti verso fornitori di immobilizzazioni di 250 (diversamente, senza tale rettifica, si andrebbe a rappresentare un maggior drenaggio di liquidità nell'ambito dell'attività di investimento), mentre i disinvestimenti ammonteranno a 40, con il che il flusso finanziario dell'attività di investimento sarà pari ad un impiego di 420.

Appare quindi di tutta evidenza come la corretta esposizione dei dati richieda a monte la predisposizione di un foglio di lavoro o l'inserimento di rettifiche manuali rispetto ai dati "immediatamente desumibili" dalla contabilità, poiché il software sarà in grado di individuare l'incremento o decremento della voce "debiti verso fornitori", ma difficilmente sarà in grado di ripartire tale voce tra l'attività di investimento e l'attività corrente.

OIC N. 10 RENDICONTO FINANZIARIO XBRL

In data 9 agosto 2016 l'associazione XBRL Italia ha posto in pubblica consultazione la nuova versione della tassonomia, denominata 2016-08-09 (disponibile sul sito internet www.xbrlitalia.it) che rispetta quanto previsto dalla bozza di OIC 10, così come confermato dalla stessa associazione XBRL Italia nella lettera di presentazione della tassonomia, ove si legge che il rendiconto finanziario, costruito seguendo le indicazioni della bozza di Oic 10, diviene terzo prospetto quantitativo del bilancio d'esercizio.

La pubblica consultazione relativa alla tassonomia avrebbe dovuto chiudersi in data 16 settembre 2016 ma è stata prolungata fino al 30 settembre su espressa richiesta di alcuni operatori, come si evince dall'apposito comunicato del 15 settembre 2016 emanato dall'associazione XBRL Italia.

Nella tassonomia è stata tradotta in pratica la previsione contenuta nel paragrafo 53 della bozza di principio contabile OIC 10 attualmente in pubblica consultazione, che prevede che se rilevanti, in calce al rendiconto finanziario, la società presenta l'ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società e spiega le circostanze in base alle quali tali ammontari non sono utilizzabili. Tali circostanze possono essere rappresentate, ad esempio, da: restrizioni legali che rendono i saldi non utilizzabili; un conto corrente vincolato costituente garanzia prestata nell'interesse di un'impresa controllata.

INFORMAZIONI IN CALCE AL RENDICONTO FINANZIARIO

54. Se rilevanti, in calce al rendiconto finanziario, la società presenta l'ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società e spiega le circostanze in base alle quali tali ammontari non sono utilizzabili. Tali circostanze possono essere rappresentate, ad esempio, da: restrizioni legali che rendono i saldi non utilizzabili; un conto corrente vincolato costituente garanzia prestata nell'interesse di un'impresa controllata.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Modalità alternativa di rappresentazione dei Flussi di Cassa individuano altre tipologie di grandezze finanziarie :

Cash Flow to Equity flusso di cassa disponibile per gli azionisti

Cash Flow to Debt flusso di cassa disponibile per il rimborso del debito

Queste grandezze sono tipiche, applicabili ed applicate nella rappresentazione dei Flussi di Cassa nei Piani di Risanamento :

a) Quanto al CFE, il termine «disponibile» va esteso e ricondotto anche al possibile contributo richiesto agli Azionisti ; quindi

b) Relativamente al CFD, dovrà essere esaminato non solo il rapporto con gli istituti di credito in termini di rimborso del debito, ma il concetto andrà esteso per evidenziare anche l'erogazione della cd. nuova finanza.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

EBIT *Earning before interest and taxes (Risultato prima di oneri finanziari e imposte)*

(+) Ammortamenti, accantonamenti e acc. F.do TFR

= **EBITDA**

(-) Utilizzo Fondo TFR

(-) Utilizzo Fondi Rischi

(-) Oneri finanziari

(+/-) Gestione straordinaria

(-) Imposte correnti

= **FLUSSO DI CASSA REDDITUALE**

(+/-) Variazione CCN (Magazzino, Clienti, Fornitori, Crediti Debiti diversi, Ratei e Risconti ; N.B. separati)

(+/-) Flusso da gestione cespiti (Investimenti, Disinvestimenti ; N.B. separati)

= **FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE**

Disponibile per

- ➔ servizio del debito finanziario (capitale e interessi)
- ➔ servizio dei leasing
- ➔ servizio eventuali piani di rientro fornitori
- ➔ azionisti

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

- = **FLUSSO DI CASSA disponibile per l'AZIENDA**
- (-) Rimborso istituti bancari non aderenti *(in caso di piani di risanamento)*
- (-) Rimborso società di leasing non aderenti *(in caso di piani di risanamento)*
- (-) Rimborso fornitori non aderenti *(in caso di piani di risanamento)*
- (-) Rimborso debiti bancari
- (-) Rimborso debiti leasing
- (-) Rimborso piani di rientro fornitori
- = **FLUSSO DI CASSA disponibile per l'AZIONISTA**
- (-) Erogazione dividendi ad azionisti
- = **FLUSSO FINANZIARIO (fabbisogno / surplus)**
- (+) Accensione finanziamenti *(anche per erogazione di nuova finanza)*
- (+/-) Variazione capitale e riserve
- = **FLUSSO DI CASSA TOTALE**

OIC 24 VALIDO FINO AL 2015

Beni Immateriali	Costi pluriennali
Identificabilità e individualità	Indeterminatezza
Diritti giuridicamente tutelati che consentono di avere benefici futuri attesi	Collegati all'acquisizione o produzione interna di un bene o un diritto
Suscettibili di valutazione e qualificazione autonoma	La propria utilità non si esaurisce nell'esercizio in cui sono sostenuti

+ Avviamento

Obbligo di capitalizzazione

Facoltà di capitalizzazione
§ 35 OIC 24

OIC N. 24 2015 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

L'OIC 24, pubblicato all'inizio del 2015, entra in vigore già per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014.

Sono stati definiti in modo chiaro i requisiti generali per l'iscrizione degli elementi degli oneri pluriennali:

- è dimostrata la loro utilità futura;
- esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza

L'utilità pluriennale è giustificabile solo in seguito al verificarsi di determinate condizioni gestionali, produttive, di mercato che al momento della rilevazione iniziale dei costi devono risultare da un piano economico della società: questo sottintende l'esistenza di un piano economico previsionale (budget).

OIC 24 SPESE PLURIENNALI IN GENERALE

Oneri pluriennali

~~14-~~

~~39-39~~ Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale solo se:

- è dimostrata la loro utilità futura;
- esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza.

Beni immateriali

~~39-49~~ I beni immateriali sono ~~iscritti nell'attivo patrimoniale solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni rilevati in bilancio quando:~~

- è soddisfatta la definizione di bene immateriale di cui al paragrafo 9;
- la società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e può limitare l'accesso da parte di terzi a tali benefici; e
- ~~il costo è stimabile con sufficiente attendibilità sono individualmente identificabili;~~

~~il costo è stimabile con sufficiente attendibilità~~

OIC 24 COSTI DI PUBBLICITA' (PERICOLOSO)

4. Il D.lgs. 139/2015 ha eliminato il riferimento ai costi di pubblicità dalla voce dello stato patrimoniale BI2. La relazione di accompagnamento precisa che il decreto *elimina il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità contenuto nel n. 3) dell'articolo 2427 trattandosi di costi non più capitalizzabili*. L'OIC 24 rivisto nel 2014 prevedeva la possibilità di capitalizzare i costi di pubblicità, se relativi ad *operazioni non ricorrenti (ad esempio il lancio di una nuova attività produttiva, l'avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati nell'attuale core business) che sono relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali"* [enfasi aggiunta]. La modifica legislativa alla voce BI2 esclude la possibilità di una generica capitalizzazione dei costi di pubblicità, ma consente quella relativa ai costi di impianto e ampliamento. Pertanto, i costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell'OIC 24 aggiornato nel 2014, se soddisfano i requisiti ora stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova versione dell'OIC 24, dalla voce BI2 alla voce BI1 *Costi di impianto e di ampliamento*. I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, in sede di prima applicazione della nuova versione dell'OIC 24, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale e sono trattati secondo le disposizioni di prima applicazione stabilite nella nuova versione dell'OIC 24 (cfr. par. 100).

Riclassificando lo Stato Patrimoniale anche per il 2015 in modo conforme

Cioè imputati al patrimonio netto di apertura, mettendo in evidenza anche eventuali carenze di PN di fine 2015

OIC 24 2015 RICERCA SVILUPPO

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

43. **La ricerca di base** è l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che si considera di utilità generica alla società. Pertanto, i costi sostenuti per la *ricerca di base* sono costi di periodo e quindi addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all'attività imprenditoriale della stessa.
44. **La ricerca applicata** o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo è l'insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto.
- Lo sviluppo** è l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.
- I costi di *ricerca applicata* e *sviluppo* capitalizzati nell'attivo patrimoniale sono composti: dagli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo; dai costi dei materiali e dei servizi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; dall'ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; dai costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi alle attività di ricerca e sviluppo; dagli altri costi, quali ad esempio l'ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo.

OIC 24 SPESE DI RICERCA (POSSIBILE)

La modifica all'articolo 2424 del codice civile, che ha previsto l'eliminazione del riferimento al costo di ricerca dalla voce dello stato patrimoniale BI2, ha comportato una revisione dell'impostazione dell'OIC 24 sul tema. Non essendo più prevista la voce costo di ricerca nell'attivo, l'OIC ha ritenuto opportuno aggiornare le definizioni di costo di ricerca e di costo di sviluppo, eliminando il riferimento al costo di ricerca applicata. Al riguardo, l'OIC ha notato che la definizione di costi di ricerca applicata e i criteri di capitalizzabilità di detti costi, ai sensi dell'OIC 24 rivisto nel 2014, così come per i costi di sviluppo, fanno chiaramente riferimento alla necessità che il prodotto e processo cui la ricerca si riferisce siano già individuati e definiti, mentre il costo della ricerca di base è sostenuto in un momento precedente. Venendo meno la categoria della ricerca applicata, si è ritenuto opportuno aggiornare la definizione di costo di ricerca di base, adeguandola a quella contenuta nei principi contabili internazionali, specificando che tale costo è normalmente sostenuto in un momento antecedente a quello in cui è chiaramente definito e identificato il prodotto o processo che si intende sviluppare. Si è altresì chiarito nella definizione di costo di sviluppo che questo è il risultato dell'applicazione della ricerca di base. Pertanto i costi di ricerca applicata, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore dell'OIC 24 rivisto nel 2016, continuano, in sede di prima applicazione della nuova versione dell'OIC 24, ad essere iscritti nella voce BI2 *Costi di sviluppo se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti al paragrafo 49.*

101. I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore del D.lgs. 139/2015, continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad essere iscritti nella voce BI2 *Costi di sviluppo se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti al paragrafo 49.*

I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione previsti al paragrafo 49, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

Cioè imputati al patrimonio netto di apertura, mettendo in evidenza anche eventuali carenze di PN di fine 2015

OIC 24 SPESE DI SVILUPPO (NO RICERCA)

i relativi costi abbiano legittimità di capitalizzazione. Per tale finalità, essi debbono anche rispondere positivamente alle seguenti specifiche caratteristiche:

- essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili. Ciò equivale a dire che la società deve essere in grado di dimostrare, per esempio, che i costi di ricerca e sviluppo hanno diretta inerza al prodotto, al processo o al progetto per la cui realizzazione essi sono stati sostenuti. Nei casi in cui risulti dubbio se un costo di natura generica possa essere attribuito ad un progetto specifico, ovvero alla gestione quotidiana e ricorrente, il costo non sarà capitalizzato ma speso al conto economico;
- essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse. La realizzabilità del progetto è, di regola, frutto di un processo di stima che dimostri la fattibilità tecnica del prodotto o del processo ed è connessa all'intenzione della direzione di produrre e commercializzare il prodotto o utilizzare o sfruttare il processo. La disponibilità di risorse per completare, utilizzare e ottenere benefici da un'attività immateriale può essere dimostrata, per esempio, da un piano della società che illustra le necessarie risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo e la capacità della società di procurarsi tali risorse. In alcune circostanze, la società dimostra la disponibilità di finanziamenti esterni ottenendo conferma da un finanziatore della sua volontà di finanziare il progetto;
- essere recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto.

OIC 24 ELISIONE SPESE PUBBLICITA' E RICERCA

Esempio.

- ✓ Spese di pubblicità capitalizzate nell'esercizio 2014: 500
- ✓ Periodo di ammortamento: 5 esercizi
- ✓ Spese di pubblicità residue al 31.12.2015: 300
- ✓ Riserve di utili al 31.12.2015: 1.000
- ✓ Lo storno non è deducibile nell'esercizio (ipotesi di lavoro in attesa di chiarimenti ufficiali)

Dal punto di vista operativo è necessario pertanto:

- ✓ rilevare lo storno dei costi di pubblicità residuali al 31.12.2015 in sede di riapertura generale dei conti all'1.01.2016

Riserve di utili a Spese di pubblicità | 300

1

Dal punto di vista operativo è necessario pertanto:

- ✓ in presenza dei presupposti, iscrivere le attività per imposte anticipate sulla differenza tra valore civilistico ("0") e valore fiscale (300) delle spese di pubblicità all'1.01.2016

Attività per imposte anticipate a Riserve di utili | 90

2

(*) Fiscalità determinata con l'aliquota del 30% per semplicità di calcolo.

OIC 24 ELISIONE SPESE PUBBLICITA' E RICERCA

Dal punto di vista operativo è necessario pertanto:

- ✓ rideterminare i dati del 2015 ai fini comparativi ai sensi dell'OIC 29 come se da sempre si fosse applicato il nuovo criterio di valutazione (divieto di capitalizzazione).

Stato patrimoniale all'1.1.2016					
	1.1.2016	31.12.2015		1.1.2016	31.12.15
B.I.2 Costi di sviluppo	0	0		1.000	1.000
C.II. 5-ter Attività per imposte anticipate	90	90	Riserve di utili	790	790

(*) Aliquota fiscale IRES + IRAP ipotizzata al 30% per semplicità di calcolo.

Rilevazione dello storno delle spese di pubblicità all'1.01.2016, connessa riduzione delle riserve di utili e iscrizione delle attività per imposte anticipate

Rideterminazione, ai fini comparativi, degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile

OIC 24 ELISIONE SPESE PUBBLICITA' E RICERCA

Stato patrimoniale al 31.12.2016					
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.16	31.12.15
B.I.2 Costi di sviluppo	0	0		1.000	1.000
C.II. 5-ter Attività per imposte anticipate	60	90	Riserve di utili	- 210	- 210
				790	790

(*) Aliquota fiscale IRES + IRAP ipotizzata al 30% per semplicità di calcolo.

Effettuazione della variazione in diminuzione nel modello unico e parziale riassorbimento delle attività per imposte anticipate

Conto economico 2016					
	2016	2015			
Ammortamento imm. immateriali	0	0	➔	Minori ammortamenti di 100	
Imposte sul reddito	-30	-30			
- Imposte correnti			
- Utilizzo imposte anticipate	-30	-30	➔	Maggiori imposte di competenza	
Risultato d'esercizio			

Effettuazione della variazione in diminuzione nel Modello unico (*), riduzione di imposte correnti compensata dal riassorbimento per pari importo delle attività per imposte anticipate

IMPOSSIBILE CAPITALIZZARE COSTI?

POSSONO ESSERE CAPITALIZZATI AI SENSI OIC 24 I SOLI COSTI DI SVILUPPO E NON PIU' QUELLI DI RICERCA E DI PUBBLICITA'



NON ESISTE NEL DLGS. DISPOSIZIONE TRANSITORIA E QUINDI IMPOSSIBILE MANTENERE GLI ESISTENTI. NUOVI OIC = IMPUTAZIONE A RISERVA PERCHE' CAMBIAMENTO PRINCIPI IMPOSTO DALLA LEGGE

PROBLEMA DI RACCORDO CON LA NORMATIVA FISCALE PER DEDUZIONE RESIDUI RISOLTO

OPPORTUNO CAPITALIZZARE COSTI?

**ATTENZIONE ALLA CONFERMA NELL'ART. 2426 CHE IL
TUTTO AVVIENE SOLO CON IL CONSENSO DEL
COLLEGIO SINDACALE**



**LA RELAZIONE HA PRECISATO CHE NON E' STATA
ACCOLTA L'OSSERVAZIONE DELLE COMMISSIONI
PARLAMENTARI DI ATTRIBUIRE IL CONSENSO AL
REVISORE LEGALE**

**COLLEGIO SINDACALE HA FUNZIONE DI CONTROLLO
REVISORE LEGALE INTERVIENE IN FASE SUCCESSIVA**

OPPORTUNO CAPITALIZZARE COSTI?

**ATTENZIONE ALLA CONFERMA NELL'ART. 2426 CHE IL
TUTTO AVVIENE SOLO CON IL CONSENSO DEL
COLLEGIO SINDACALE**



**LE RAGIONI DI UNA PARTICOLARE
ATTENZIONE ALL'INTERO MONDO DELLE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E
MATERIALI**

OPPORTUNO CAPITALIZZARE COSTI?

Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi

- A.22 I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione dall'impresa (anche in leasing) sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le "altre" immobilizzazioni immateriali se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le "Immobilizzazioni materiali" nella specifica voce di appartenenza.
- A.23 I costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono cancellati dal bilancio nel caso in cui il contratto di locazione (o leasing) cui si riferiscono cessi prima della scadenza originariamente pattuita. Il relativo importo è rilevato direttamente a conto economico nella voce B10c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni, salvo il caso in cui la cessazione del contratto dipenda dall'acquisto del bene da parte della società. In questa ipotesi, l'importo iscritto tra le "Immobilizzazioni immateriali" viene riclassificato tra le "Immobilizzazioni materiali" ad aumento del costo del bene acquisito, nel limite del valore recuperabile del bene.

Costi per il trasferimento e per il riposizionamento di cespiti

- A.24 I costi sostenuti per il trasferimento ed il riposizionamento di linee di produzione o di interi stabilimenti nell'ambito della definizione di un nuovo lay-out della produzione possono essere capitalizzati quando è ravvisabile un beneficio futuro misurabile in termini di ampliamento o miglioramento della capacità produttiva dell'impresa e conseguente riduzione dei costi di produzione dei beni.
- A.25 Non sono invece capitalizzabili i costi relativi a trasferimenti per cessata locazione o per necessità di sgombero dei locali prima occupati.
- A.26 I costi sostenuti per il trasferimento e riposizionamento di singoli cespiti seguono la logica dettata dall'OIC 16, pertanto sono capitalizzati solo nel caso in cui rispettano i requisiti in esso indicati.

OIC 24 AVVIAMENTO

7. Il d.lgs. 139/2015 ha modificato la disciplina relativa alla determinazione della vita utile dell'avviamento. Il novellato articolo 2426, al comma 6, prevede che "l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimare attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni". La precedente formulazione del medesimo articolo prevedeva che "l'ammortamento deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa".
8. Va anzitutto notato che il legislatore non ha introdotto novità sostanziali con riferimento alla vita utile; infatti, sia il precedente testo normativo che il novellato codice civile fanno riferimento alla nozione di vita utile. La novità sta nel fatto che rispetto all'approccio precedente vi è stata un'inversione nel processo di stima della vita utile dell'avviamento. Mentre il precedente disposto del codice civile richiamava la necessità di stimare la vita utile dell'avviamento solo nei casi in cui il limite di 5 anni non ne fosse rappresentativo, il novellato codice civile prevede che in primis sia determinata la vita utile dell'avviamento e solo quando questa non possa essere stimata attendibilmente si proceda all'ammortamento dell'avviamento lungo un periodo di 10 anni.
9. Va in proposito ricordato che la precedente disciplina del codice faceva riferimento al concetto di periodo limitato di utilizzazione che sotto il profilo tecnico è equivalente alla nozione di vita utile prevista nel codice novellato (come del resto presupposto anche dall'OIC 24 del 2015 che fa espresso riferimento alla vita utile). La vita utile, infatti, rappresenta anch'esso un periodo limitato di utilizzazione. Del resto, anche l'art. 2426, comma 1, n. 2, richiama il concetto di "utilizzazione limitata nel tempo" per rifarsi alla nozione di vita utile delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
10. Il vero elemento innovativo del novellato codice civile sta nell'esplicito richiamo alla necessità di effettuare una stima della vita utile e che essa risulti attendibile.

OIC 24 AVVIAMENTO

Avviamento

66. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile.
67. Ai fini del calcolo della stima della vita utile dell'avviamento, la società prende in considerazione le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con l'avviamento.
68. Nel processo di stima della vita utile, possono rappresentare utili punti di riferimento:
- il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare degli extra-profitti legati alle sinergie generati dall'operazione straordinaria. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali rispetto a quelli, presi autonomamente, delle società oggetto di aggregazione;
 - il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato (cd *payback period*) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;
 - la media ponderata delle vite utili delle principali attività (*core assets*) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).
69. L'applicazione degli elementi di cui al paragrafo 68 non può determinare un periodo di ammortamento dell'avviamento superiore ai venti anni.
70. Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l'avviamento è ammortizzato in un periodo di dieci anni.

OIC 24 AVVIAMENTO

98. Le disposizioni di cui ai paragrafi 66-70 relative all'ammortamento dell'avviamento si applicano retroattivamente come previsto dall'OIC 29. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 139/2015, la società può scegliere di non applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 66-70 all'avviamento iscritto in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Qualora si usufruisca di tale facoltà, la società applica il disposto dei paragrafi 66-70 all'avviamento sorto successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Le società che si avvalgono dell'applicazione prospettica continuano a contabilizzare l'avviamento in conformità al precedente principio, come previsto al paragrafo 102. Occorre fare menzione in nota integrativa dell'esercizio di tale facoltà.

AVVIAMENTO E RIFORMA DLGS. 139/2015

AMMORTAMENTO IN BASE A VITA UTILE. SE NON DETERMINATA E IN CASI ECCEZIONALI NON SOPRA DIECI ANNI. PER PERIODI SUPERIORI MOTIVAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI



**DISCIPLINA TRANSITORIA ART. 12 DLGS. 139
NUOVA NORMA SI PUO' NON APPLICARE ALLE OPERAZIONI (AVVIAMENTI) CHE HANNO ANCORA EFFETTO SUI BILANCI**

SE AVVIAMENTO VIENE SVALUTATO NON PIU' POSSIBILE IL RIPRISTINO

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

3. In particolare, il d.lgs. 139/2015 ha sostituito il principio della funzione economica con il principio della sostanza economica. La relazione di accompagnamento sottolinea come "la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali". Pertanto, nella nuova versione dell'OIC 16 sono state meglio formulate e chiarite le regole da seguire al momento dell'iscrizione iniziale delle immobilizzazioni materiali.

differisce da quello delle immobilizzazioni acquisite in piena proprietà". La nuova versione dell'OIC 16 esplicita meglio che le immobilizzazioni sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. In ogni caso si afferma che "se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici" e che comunque "nell'effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali".

35. Per le società che applicano la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinati ai sensi dell'OIC 19 "Debiti".

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Componenti aventi vite utili diverse dal cespite principale

63-66. Se l'immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale, l'ammortamento di tali componenti si calcola separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo. Se, ad esempio, un ascensore o un nastro trasportatore presentano una vita utile di durata inferiore di quella del relativo stabile o macchinario, il calcolo distinto dell'ammortamento è più corretto e facilita la contabilizzazione nel momento in cui il componente verrà sostituito.

COMPONENT APPROACH CONFERMATO MA

Norma di comportamento AIDC n. 197

Oggetto: Ammortamento degli impianti fotovoltaici (ed eolici) "imbullonati".

MASSIMA

Gli impianti fotovoltaici (ed eolici) fissati al suolo sono beni immobili, da includere negli opifici ai fini catastali. La loro natura immobiliare e la classificazione catastale, essendo ininfluenti rispetto alla durata utile, non comportano conseguenze sul piano degli ammortamenti. A tali impianti, per analogia, è applicabile il coefficiente di ammortamento fiscale del 9% previsto per gli impianti di produzione di energia termoelettrica. Fanno eccezione le parti dell'impianto che si distinguono quali fabbricati in senso proprio, alle quali è applicabile il coefficiente del 4% disposto per i fabbricati industriali, e talune parti accessorie, per le quali sono previsti ulteriori specifici coefficienti.

OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

COMPONENT APPROACH CONFERMATO MA

Interrogazione parlamentare 22.9.2016 n. 5-09541

5-09541 Fragomeli: Applicazione a tutti gli impianti fotovoltaici ed eolici fissi di un'aliquota di ammortamento del 9 per cento

Come evidenziato dagli stessi Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 36 del 2013 ha evidenziato che la definizione di bene mobile o immobile non si presta ad un'interpretazione univoca ai fini fiscali e, pertanto, ha ritenuto opportuno qualificare gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale.

Inoltre, poiché il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 non contempla uno specifico coefficiente di ammortamento per la categoria di beni in parola, l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che si rende applicabile il principio, affermato da consolidata prassi ministeriale, secondo cui occorre far riferimento ai coefficienti previsti per i beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della loro vita utile.

In tale ottica, è stato attribuito il coefficiente di ammortamento del 9 per cento ai soli impianti fotovoltaici qualificabili come beni mobili in quanto equiparabili alle centrali termoelettriche, mentre è stato attribuito il coefficiente del 4 per cento, previsto per i fabbricati destinati all'industria, agli impianti fotovoltaici qualificabili come beni immobili.

Ne consegue, allora, che l'eventuale riconoscimento di un'aliquota «indifferenziata» del 9 per cento comporterebbe effetti negativi di gettito, sia per la circostanza che l'aliquota di ammortamento viene in alcuni casi incrementata, sia per il fatto che tutti i nuovi impianti fotovoltaici beneficerebbero del c.d. super ammortamento.

Tenuto conto delle numerose criticità connesse alla questione prospettata dagli interroganti, la ristrettezza dei tempi non consente agli Uffici una valutazione ponderata della problematica stessa. Infatti, a prescindere dall'aspetto sopra evidenziato del gettito, occorre approfondire il trattamento fiscale degli impianti in questione, sia ai fini dell'ammortamento di cui all'articolo 102 del TUIR che del super ammortamento di cui all'articolo 1, commi 91-94, della legge n. 208 del 2015.

Si rileva, altresì, che dovranno essere anche affrontate le problematiche relative alla divergenza esistente tra la disciplina civilistica, che prevede il separato ammortamento delle componenti dal cespite principale qualora queste abbiano vite utili di durata diversa (ad esempio turbina e centrale termoelettrica), e la normativa fiscale, che prevede, invece, un'unica aliquota di ammortamento per il cespite principale (centrale termoelettrica).

La semplice fissazione di un'aliquota unica per gli impianti fotovoltaici ed eolici, infatti, non chiarirebbe definitivamente il trattamento fiscale dei beni che in bilancio vengono ammortizzati, sia dai soggetti OIC che dai soggetti IAS, secondo il criterio del c.d. «component approach».

DISPOSIZIONI COMUNI OIC 16 E 24

Alienazioni

73-77. Quando un'immobilizzazione materiale è venduta occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni **materiali** per il valore netto contabile dell'immobilizzazione **materiale** ceduta, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione **comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell'ultimo esercizio in cui è stato utilizzato**. L'eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione e cioè la plusvalenza o la minusvalenza realizzata, va rilevata a conto economico nelle voci indicate al paragrafo 28.

72-76. La disciplina in tema di cespiti destinati alla vendita si applica anche ai cespiti obsoleti e in generale ai cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo **in modo permanente**. Tali beni sono valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile, oltre a non essere più oggetto di ammortamento.

14. Il **valore recuperabile** di un'immobilizzazione è pari al maggiore tra il valore d'uso e il suo valore equo (*fair value*), al netto dei costi di vendita. Sul punto si veda l'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

Gli acconti versati ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce **BIIS** sono rilevati inizialmente alla data in cui **sorge l'obbligo al pagamento di tali importi** ~~sono~~ **corrisposti**.

N.B.

ACCONTI

DISPOSIZIONI COMUNI OIC 16 E 24

RILEVAZIONE INIZIALE: PAGAMENTO DIFFERITO OLTRE I NORMALI TERMINI

OIC 16 § 33

Nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni simili o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 "Debiti".

Il valore dell'immobilizzazione e del debito devono essere cioè attualizzati in base al tasso di mercato. Ad ogni esercizio sarà imputato l'interesse ad incremento del debito rilevato inizialmente.

Nuovo

EMENDAMENTI ALL'OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

RILEVAZIONE INIZIALE

Considerazioni generali

(Omissis)

33. Nel caso in cui il pagamento sia differito **rispetto alle normali a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul di mercato**, per operazioni simili o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi **dell'OIC 19 – Debiti più gli oneri accessori**.

DISPOSIZIONI COMUNI OIC 16 E 24

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

(Omissis)

99 A) Gli emendamenti ai paragrafi 33 e 76, emessi in data 29 dicembre 2017, si applicano ai primi bilanci con esercizio **avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.**

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

(Omissis)

102 A) Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento al paragrafo 33, emesso in data 29 dicembre 2017, **possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.**

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

(Omissis)

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 29 dicembre 2017

8) L'OIC ha emendato il paragrafo 33 dell'OIC 16 in conseguenza dell'emendamento all'OIC 21 – Partecipazioni (emesso in data 29 dicembre 2017), in cui si è ritenuto opportuno utilizzare la formulazione **"differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate sul mercato"** considerata **tecnicamente più corretta** ed includere gli **"oneri accessori"** nel determinare il valore di iscrizione del bene.

DISPOSIZIONI COMUNI OIC 16 E 24

Interruzione ammortamento

OIC 16 § 56	OIC 16 § 79	OIC 16 § 80
1. Valore residuo stimato \geq Valore netto contabile	2. Bene destinato alla vendita	3. Cespiti obsoleti/ inutilizzabili



- ✓ No modifiche sostanziali prima dell'alienazione
- ✓ Vendita **altamente probabile**
- ✓ Realizzo **breve periodo**

VA POSTA MASSIMA ATTENZIONE AGLI IMMOBILI RISCATTATI DAI LEASING

LE NOVITA' SUGLI SCHEMI DI BILANCIO E LORO RAPPRESENTAZIONE

OIC 9 SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI

- **Articolo 2426, comma 1, numero 3, codice civile:**

“l’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento”.

OIC 16 E OIC 24

Svalutazione

73. La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore per quanto concerne le immobilizzazioni materiali. Se tali indicatori dovessero sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione, ai sensi dell’articolo 2426 comma 1, numero 3, qualora l’immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile. Sul punto si veda l’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.

OIC 9 SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI

2. Il principio è stato modificato per tenere conto:
 - delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE;
 - del coordinamento con altri principi contabili.
3. In particolare, il principio recepisce:
 - l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;
 - una definizione di "fair value" coerente con l'OIC XX "Strumenti finanziari derivati", alla luce dell'articolo 2426, comma 2, codice civile, che prevede che: "Ai fini della presente Sezione, per la definizione di ... "fair value", ...si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea";
 - il riferimento normativo (articolo 2426, comma 1, numero 3, codice civile) relativo al divieto di ripristino di valore dell'avviamento.
4. Sono state previste delle parti *ad hoc* per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis c.c.) e per le micro-imprese (ex art. 2435-ter c.c.) in presenza di specificità nella disciplina di bilancio alla luce del d. lgs. 139/2015 che dà maggiore risalto ad una regolazione per classi dimensionali.
6. Nel 2014 l'OIC scelse di modulare l'applicazione del modello di svalutazione sulla base delle dimensioni delle società consentendo l'utilizzo di un metodo semplificato per il calcolo del valore d'uso al ricorrere di determinate condizioni enunciate nel principio. Non ci si attende che la facoltà di utilizzare il metodo semplificato sia utilizzata le società di più piccole dimensioni abbiano già disponibili i dati per il calcolo del modello più complesso avendoli utilizzati per il calcolo del valore d'uso nel bilancio consolidato.

OIC 9 SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI

CLASSIFICAZIONE

11. Le perdite durevoli di valore sono rilevate nel conto economico nella voce B10c) "altre svalutazioni delle immobilizzazioni", se riconducibili alla gestione ordinaria, o nella voce E21, se di natura straordinaria. Analogamente, i ripristini di valore sono rilevati nella voce A5 "altri ricavi e proventi" se la precedente perdita di valore era riconducibile alla gestione ordinaria, o nella voce E20 se la precedente perdita di valore era di natura straordinaria.

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

12. Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, "nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: ... voci B10(a), B10(b), B10(c)". Pertanto, le voci relative all'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, e alle altre svalutazioni delle immobilizzazioni possono essere tra loro raggruppate in un'unica voce denominata "ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni".
- 9-13. Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile.

OIC N. 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI

IMPRESA IN PERDITA

OIC 9 Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Novità


- Obbligo di verifica di impairment indicators
- Avviamento di prima iscrizione "allocato" ad una o più UGC
- Introdotti due modelli, uno semplificato per imprese minori
- Precisato che se si svaluta l'avviamento, costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità successivamente è vietato il ripristino di valore

OIC N. 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI

IMPRESA IN PERDITA

Documento Interpretativo n. 3 OIC

- La circostanza che un'impresa sia in perdita **non significa necessariamente che il valore delle immobilizzazioni non possa essere recuperato**: occorre verificare che la perdita non sia duratura e come tale richiedere addirittura una **svalutazione**.
- E' una situazione che richiede una **specificata attestazione da parte degli amministratori e dei sindaci**



OIC N. 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI

OIC 9 Regola generale

Le attività materiali ed immateriali non possono essere iscritte in bilancio per un importo > del Valore Recuperabile

- **Valore recuperabile per imprese di > dimensioni:** Maggiore tra *Valore d'uso** e *Valore equo (fair value) al netto dei costi di vendita*
- **Valore d'uso:** Valore attuale dei flussi di cassa attesi da una attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa (UGC); è proposto un modello semplificato per le PMI
- **Valore equo:** l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Precisato che non si devono necessariamente calcolare i 2 valori

Se esiste un impairment indicator, prima rivedere:

- la vita utile residua,
 - il criterio di ammortamento o
 - il valore residuo (coerenza con OIC 16)
- e rettificarli conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.

PwC

OIC N. 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI



OIC N. 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI

OIC 9 Valore equo

L'OIC 9 stabilisce la seguente gerarchia di individuazione del valore equo:

Prezzo pattuito in un accordo vincolante stabilito in una libera transazione	Miglior evidenza
Prezzo di mercato di un mercato attivo	Miglior evidenza
Utilizzo delle migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare che la società potrebbe ottenere in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.	Alternativa 1
Utilizzati di prezzi derivanti da recenti transazioni per attività similari effettuate all'interno dello stesso settore industriale	Alternativa 2

OIC N. 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI

Prima

Prevalente il valore "funzionale" dell'immobilizzazione nel contesto di un'azienda in continuità aziendale (concetto di capacità di ammortamento)

Perdita di valore durevole: la quota di costi che in futuro non era recuperabile tramite l'uso.

Associata alla nozione di "straordinarietà e gravità" tale da compromettere la "capacità di assorbire gli ammortamenti"

Ora

2 approcci: "standard" (di tipo finanziario) e "semplificato"

Modello standard
individuazione delle perdite di valore sulla base di impairment indicator e utilizzo di criteri finanziari.

Modello semplificato
riferimento alla capacità di ammortamento

OIC N. 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI

DEFINIZIONI

3. *Perdita durevole di valore*
Si definisce perdita durevole di valore la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un'immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile.
4. *Valore recuperabile*
Si definisce valore recuperabile di un'attività o di un'unità generatrice di flussi di cassa il maggiore tra il suo valore d'uso e il suo valore equo (*fair value*), al netto dei costi di vendita.
5. *Valore d'uso*
Si definisce valore d'uso il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa.
6. *Valore equo (fair value)*
Il valore equo (*fair value*) è l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione. La transazione ordinaria non è una vendita forzata.
7. *Unità generatrice di flussi di cassa (UGC)*
Un'unità generatrice di flussi di cassa è il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.
8. *Capacità di ammortamento*
La capacità di ammortamento di un dato esercizio è costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento




+ Ricavi
- Costi fissi
- Costi variabili
- Oneri finanziari

OIC N. 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI

OIC 9 Valore d'uso

Valore attuale dei flussi finanziari attesi da una attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa (CGU)

Flussi di cassa prima di imposte e oneri finanziari



OIC N. 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI

OIC 9 Modello semplificato

Approccio semplificato possibile per le società che per due esercizi consecutivi **non superino** due dei tre seguenti indicatori:

- Totale attivo bilancio > € 20/milioni;
- Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni > € 40/milioni.
- Numero medio dipendenti > 250;

- Nella determinazione del valore recuperabile al posto del **valore d'uso** viene considerata la **capacità di ammortamento**, cioè il margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. Specificato metodo di calcolo con esempio applicativo.
- Possibile utilizzare ricavi e costi non attualizzati
- Non possibile l'approccio semplificato per la predisposizione del bilancio consolidato!

OIC N. 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI


OIC 9 Modello semplificato

1. Previsione dei risultati economici dei prossimi esercizi (senza attualizzazioni) riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso; se struttura produttiva segmentata in rami che producono flussi di ricavi autonomi preferibile applicazione del modello ai singoli rami
2. Somma complessiva dei risultati economici futuri previsti
3. Previsione degli ammortamenti futuri sulla base degli attuali cespiti in ammortamento
4. Confronto tra capacità di ammortamento totale (punto 2) e totale ammortamenti previsti (punto 3)

Se emerge una perdita, prima si imputa all'avviamento poi
proporzionalmente alle immobilizzazioni

OIC N. 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI

APPENDICE B: Albero delle decisioni per rilevare le perdite durevoli di valore



OIC N. 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI

OIC 9 Modello semplificato

Esempio

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
ricavi	4.000	6.500	9.000	9.000	9.000	37.500
costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
oneri finanziari	-200	-200	-200	-200	-200	-1.000
capacità d'ammortamento	-1.700	-450	800	800	800	250
ammortamenti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
ammortamenti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
ammortamento avviamento	-100	-100	-100	-100	-100	-500
totale ammortamenti	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
risultato netto	-2.000	-750	500	500	500	-1.250

Valore delle Immobilizzazioni al 31.12 X₀:

Cespite A: VC 600
Cespite B: VC 400
Avviamento: VC 500

Totale cespiti VC 1.500
1/1/X₁.

Imputazione della perdita di 1250:

Ad avviamento per 500

I residui 750 in proporzione tra A e B:
A: 60% 450
B: 40% 300

Perdita

OIC N. 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI

METODO SEMPLIFICATO DISPOSIZIONE TRANSITORIA

5. Nel contesto normativo del D.lgs. 139/2015 si ritiene più coerente e adeguato che l'approccio semplificato sia rivolto solo alle società per le quali sono previste anche normativamente delle semplificazioni e, quindi, solo alle società che redigono il bilancio abbreviato, di cui all'art. 2435-bis c.c., e alle micro-imprese, di cui all'art. 2435-ter c.c. Il principio contabile consente dunque l'adozione dell'approccio semplificato alle sole piccole e micro-imprese a partire dal 1° gennaio 2017. È presumibile infatti che nelle società di minori dimensioni l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, fornisca risultati simili all'approccio base. La limitazione all'applicazione dell'approccio semplificato alle sole piccole e micro-imprese realizza quindi in maniera più puntuale e precisa tale presunzione. Tale novità si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2017, in modo da consentire alle medie imprese di dotarsi degli strumenti necessari all'applicazione della regola ordinaria di determinazione della perdita durevole di valore.



OIC N. 9 ED EVOLUZIONE LEGGE FALLIMENTARE

INTRODUZIONE FASE DI ALLERTA - DDL RORDORF

Oggi manca di fatto una disciplina organica della fase di allerta della crisi d'impresa. La Commissione europea da tempo si occupa dell'argomento al fine di elaborare procedure che garantiscano a imprese sane in difficoltà finanziaria l'accesso a un quadro nazionale in materia d'insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza. Nei Paesi dove la procedura già esiste emergono esperienze che testimoniano che essa è uno strumento efficace al fine di creare, tra l'altro, nel tempo, una "cultura della prevenzione" delle crisi d'impresa. Per anticipare l'intervento risanatore la riforma prevede l'introduzione di una procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale. L'obiettivo è incentivare l'emersione anticipata dello stato di difficoltà e agevolare lo svolgimento delle trattative tra debitori e creditori. Allo scopo organi di controllo societari e revisori dovranno avvisare immediatamente l'organo amministrativo dell'esistenza di indizi di crisi. I creditori qualificati, poi, come l'agenzia delle Entrate, dovranno segnalare all'imprenditore, o agli organi di amministrazione e controllo della società, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante

OIC N. 9 ED ALTRE NORME

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

PROVVEDIMENTO "PERICOLOSO" DAL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO A CAUSA DI UNA SERIE DI NOVITA' NORMATIVE:

NUOVA NORMA SUL FALSO IN BILANCIO E FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI
APPROVATA CON LEGGE 69 DEL 2015 CON INTERPRETAZIONE DEFINITIVA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE 22474 DEL 27 MAGGIO
2016 IN MATERIA DI FALSO VALUTATIVO

PIENA VALENZA A REGIME DEL PRINCIPIO OIC N. 9 CHE OBBLIGA ALLA
SVALUTAZIONE DEI BENI AMMORTIZZABILI IN CASO DI INCAPIENZA DEGLI
AMMORTAMENTI RISPETTO ALLE MARGINALITA' PROSPETTICHE

CONGIUNTURA NEGATIVA CHE IMPEDISCE UNA QUALSIVOGLIA
DETERMINAZIONE DEL VALORE CONGRUO DI MERCATO DEI BENI,
SPECIALMENTE PER GLI IMMOBILI

OIC N. 9 ED ALTRI PRINCIPI

EMENDAMENTI ALL'OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

(Omissis)

Rivalutazione

(Omissis)

76. Se la legge stabilisce che il valore rivalutato di un bene materiale rivalutato risulta, la rivalutazione di un bene debba essere effettuata in base a parametri prestabiliti, e l'adozione di tali parametri comporta l'iscrizione di un valore rivalutato che negli esercizi successivi, risulta eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è conseguentemente svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (cfr. OIC 9) se non disposto diversamente dalla legge.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

(Omissis)

99 A) Gli emendamenti ai paragrafi 33 e 76, emessi in data 29 dicembre 2017, si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

(Omissis)

102 A) Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento al paragrafo 33, emesso in data 29 dicembre 2017, possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.

102 B) Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento al paragrafo 76, emesso in data 29 dicembre 2017, sono rilevati retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

OIC N. 9 E OIC N. 25 PER PRUDENZA

28.41. Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

La ragionevole certezza è comprovata quando:

- esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno; e/o
- negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento.

OIC N. 25 ISCRIZIONE IMPOSTE ANTICIPATE



I CONTRATTI DERIVATI – LA DEFINIZIONE DEL CODICE

NUOVO ARTICOLO 2426 CODICE CIVILE

11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. **Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico** oppure, **se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto**; tale riserva e' imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. **Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura**; si considera **sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura.** Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value **di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalita' di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite;**

I CONTRATTI DERIVATI – LA DEFINIZIONE DEL CODICE

- **Fair value** (IFRS 13, par. 9) → è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione
- Art. 2426, co. 4: «Il fair value è determinato con riferimento:
 - ✓ Al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore del mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
 - ✓ Al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.»
- Art. 2426, co. 5: «Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile»

CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI

**VIENE MODIFICATO L'ART. 2426 C.C. FACENDO RIFERIMENTO CONTINUO ALLE EX DEFINIZIONI IAS PER:
strumento finanziario, attività e passività finanziaria,
strumento finanziario derivato e fair value**



DERIVATI DI COPERTURA

Se fair value si riferisce a elementi presenti nel Bilancio allora variazione a conto economico per area.
Se fair value si riferisce a flussi finanziari futuri allora variazione a patrimonio netto **non utilizzabile nemmeno per copertura perdite e non computabile ai sensi C.c. se negativa**



DERIVATI NON DI COPERTURA

Variazione di fair value a conto economico ma se è positiva va allocata in riserva non distribuibile

CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI

POSIZIONAMENTO A CONTO ECONOMICO

- 10) **ammortamenti e svalutazioni:**
- a) ammortamenti delle immobilizz. immateriali
 - b) ammortamenti delle immobilizz. materiali
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- 12) accantonamenti per rischi
- 13) altri accantonamenti
- 14) **oneri diversi di gestione**
- Totale costi della produzione (B)**
-
- D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE**
- 18) (+) rivalutazioni:
- a) di partecipazioni
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
 - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
 - d) **di strumenti finanziari derivati**
- 19) (-) svalutazioni
- a) di partecipazioni
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
 - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
 - d) **di strumenti finanziari derivati**
- Totale delle rettifiche di valore delle attività e passività finanziarie (18 - 19)**

CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI

POSIZIONAMENTO STATO PATRIMONIALE - 1

3) altri titoli
4) strumenti finanziari derivati attivi
Totale immobilizzazioni finanziarie:
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
4) altre partecipazioni
5) Strumenti finanziari derivati attivi
6) altri titoli
7) altre

CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI

POSIZIONAMENTO STATO PATRIMONIALE - 2

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	
<i>Importi in euro</i>	
A) PATRIMONIO NETTO:	
I	Capitale sociale
II	Riserva da sovrapprezzo azioni
III	Riserve di rivalutazione
IV	Riserva legale
V	Riserve statutarie
VI	Altre riserve, distintamente indicate
VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo
IX	Utile (perdita) dell'esercizio
X -	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
	Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
1)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2)	per imposte, anche differite
3)	strumenti finanziari derivati passivi
4)	altri
	Totale fondi per rischi e oneri

CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI

Vanno fissati alcuni punti fermi: non pare esistano dubbi sulla definizione di contratto derivato che è chiaramente data dal paragrafo 11 del Principio OIC e nemmeno sull'identificazione dei principali derivati "tipici" illustrati nella tabella riassuntiva contenuta nel paragrafo 7 dell'appendice A del principio stesso.

In fase di **prima iscrizione** il *fair value* dei contratti derivati va **iscritto**, se attivo, nella **voce BIII4** se si tratta di **copertura** dei flussi finanziari o del *fair value* di un **asset** attivo immobilizzato, nella **voce CIII5** se si tratta di **copertura** dei flussi finanziari o del *fair value* di un **asset** attivo di circolante o se copre una passività altamente probabile oppure se trattasi di strumento non di copertura (in questo caso la classificazione è sempre entro l'esercizio successivo); nel passivo va iscritta invece in una **riserva "non riserva"** nella **voce AVII del Patrimonio Netto** se ci si riferisce a **flussi finanziari attesi o in un fondo alla voce B3 del Passivo** se copre il *fair value* di un **asset** o se si tratta di derivato speculativo. Nel conto economico, invece, le variazioni di alcuni tipi di derivati vanno allocate se negative alla **Voce D19d** e se positive alla **D18d**.

Sino a questo punto anche la parte fiscale del bilancio non dovrebbe portare problemi se non un **dubbio sulla deducibilità e tassabilità delle variazioni** degli strumenti derivati speculativi che, in quanto non relativi all'attività tipica e statutaria dell'azienda, dovrebbero essere neutralizzati ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale.

CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI

I problemi, invece, possono derivare dalla dinamica di **contabilizzazione in corso d'anno** e in fase di bilancio della progressiva chiusura parziale e/o valutazione finale dei derivati di copertura: infatti, **qualora il derivato copra, ad esempio, il rischio di oscillazione della quotazione di una materia prima a magazzino e la copertura sia qualitativamente efficace e quantitativamente integrale, la variazione della valutazione del magazzino sarà perfettamente bilanciata dalla oscillazione del *fair value* del derivato e avrà effetto reddituale pari a zero, ma un impatto sia sull'IRAP che sull'IRES.** Infatti, come detto, la variazione del derivato finisce in area D del conto economico, mentre la variazione dello **stock finisce nel valore della produzione;** in questo caso l'Amministrazione Finanziaria dovrà dire se prevale la **classificazione ex OIC 12 delle 2 voci a conto economico**, creando così uno sfasamento tassabile e/o deducibile come valore della produzione o se invece per il **principio di correlazione le 2 voci si annullano ai fini IRAP.** Stessa cosa dicasi ai fini IRES se tale posta dell'area D non verrà neutralizzata nel computo degli oneri finanziari deducibili nei limiti del 30% del ROL.

Questo impatto dovrebbe non avere conseguenze nel caso di rilascio della riserva "non riserva" di copertura dei flussi finanziari attesi, visto che il Principio OIC al paragrafo 92 afferma che detto rilascio va imputato in contropartita nella stessa voce interessata dal flusso reddituale coperto.

Nessun problema interpretativo dovrebbe riguardare, invece, **la gestione fiscale delle parti inefficaci della copertura del derivato, da imputare rispettivamente alla stessa voce contabile dell'asset coperto in caso di copertura del *fair value* e in area D in caso di copertura di flussi finanziari.**

CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI

Classificazione – Attivo patrimoniale

L'OIC 32 Strumenti finanziari derivati prevede specifiche voci dello stato patrimoniale e del conto economico in cui sono esposti gli strumenti finanziari derivati, la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi e le variazioni di *fair value*.

Immobilizzazioni finanziarie B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi	Uno strumento finanziario derivato di copertura di un'attività segue la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi	Uno strumento finanziario derivato di copertura di una passività, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata è classificato nell'attivo circolante (distinzione tra esigibile entro o oltre l'esercizio successivo con riferimento alla scadenza del sottostante)
	Uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante entro l'esercizio successivo

CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI

Classificazione – Passivo patrimoniale

Patrimonio netto A) VII -Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi accoglie le variazioni di <i>fair value</i> della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari o l'intera variazione di <i>fair value</i> nel caso di coperture semplici
Fondi per rischi e oneri B) 3 -strumenti finanziari derivati passivi	La voce B 3 -strumenti finanziari derivati passivi accoglie gli strumenti finanziari derivati con <i>fair value</i> negativo alla data di valutazione

Qualora la società si avvalga dell'opzione di separazione del valore temporale di un'opzione oppure di un contratto *forward*, la variazione di valore del valore temporale può essere contabilizzata nelle voci di risconto attivo o passivo ed è imputata nella sezione D) del conto economico per tutta la durata della copertura (ad esempio utilizzando un criterio lineare).

CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI

Classificazione – Conto economico

D) 18 d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati

Nella voce D) 18 d) sono incluse le variazioni attive di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura, gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura di *cash flow hedge*, gli utili derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di *fair value* (solo se ΔFV strumento copertura > ΔFV strumento coperto) e la variazione del valore temporale

D) 19 d) svalutazione di strumenti finanziari derivati

Nella voce D) 19 d) sono incluse le variazioni passive di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura, le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura se negativa, le perdite derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di *fair value* (solo se ΔFV strumento copertura > ΔFV strumento coperto) e la variazione del valore temporale

CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI – EMENDAMENTI 2017

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

(Omissis)

33. Nella voce D) 18) d) sono incluse le variazioni positive di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura **comutate in sede di valutazione successiva e al momento dell'eliminazione contabile del derivato**, gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari, le variazioni positive derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni positive derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di *fair value* come disciplinato dai paragrafi 78-79 e 107 e la variazione positiva del valore temporale come disciplinato ai paragrafi 80 e 88.

34. Nella voce D) 19) d) sono incluse le variazioni negative di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura **comutate in sede di valutazione successiva e al momento dell'eliminazione contabile del derivato**, le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari, le variazioni negative derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni negative derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di *fair value* come disciplinato dai paragrafi 78-79 e 107, la variazione negativa del valore temporale come disciplinato ai paragrafi 80 e 88. **e l'ammontare o parte dell'ammontare della voce D) 14 "Riserva per operazione di copertura di flussi finanziari attesi" quando la società non ne prevede il recupero ai sensi del paragrafo 87 e) e 114 e).**

13A) L'OIC ha ritenuto opportuno chiarire la corretta classificazione degli utili e delle perdite computate al momento dell'eliminazione contabile dei derivati non designati come di copertura e pertanto nel 2017 ha emendato i paragrafi 33 e 34. Ciò in quanto, con riferimento ai derivati non di copertura, l'OIC 32 disciplinava esclusivamente la classificazione a conto economico delle variazioni positive e negative di *fair value* rispetto alla valutazione precedente.

13B) Nello specifico, l'OIC ha osservato che l'OIC 32, disciplinando unicamente la classificazione dell'effetto valutativo dei derivati non di copertura, non forniva invece indicazioni specifiche circa la classificazione a conto economico dell'effetto realizzativo degli stessi (ossia l'effetto che emerge in sede di eliminazione contabile di un derivato non di copertura).

OIC 32 (XX) CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

24. L'articolo 2424 del codice civile prevede specifiche voci dello stato patrimoniale in cui sono esposti gli strumenti finanziari derivati e la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.
25. La classificazione per l'attivo patrimoniale è la seguente:
- tra le "Immobilizzazioni finanziarie" nella voce B) III 4) **strumenti finanziari derivati attivi**;
 - tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" dell'attivo circolante nella voce C) III 5) **strumenti finanziari derivati attivi**.
26. La classificazione prevista per il passivo dello stato patrimoniale è la seguente:
- nel "Patrimonio netto" nella voce A) VII - **riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi**;
 - tra i "Fondi per rischi e oneri" nella voce B) 3 - **strumenti finanziari derivati passivi**.
27. La classificazione tra attivo immobilizzato ed attivo circolante degli strumenti finanziari derivati con **fair value positivo alla data di valutazione** dipende dalle seguenti considerazioni:
- a) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del *fair value* di un'attività segue la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, **dell'attività coperta**;
 - b) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del *fair value* di una passività, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata **altamente probabile è classificato nell'attivo circolante**;
 - c) uno strumento finanziario derivato non di copertura **è classificato nell'attivo circolante entro l'esercizio successivo**.

OIC 32 (XX) CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI



28. La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi accoglie le variazioni di *fair value* della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari e si movimenta secondo quanto disposto dai paragrafi 90, 92 e 98. La suddetta riserva deve essere considerata **al netto degli effetti fiscali differiti**. Come previsto dall'articolo 2426 comma 1 numero 11 bis del codice civile: "Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al *fair value* di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite".
29. La voce B) 3) - **strumenti finanziari derivati passivi** accoglie gli strumenti finanziari derivati con **fair value negativo alla data di valutazione**.
30. Qualora la società si avvalga dell'opzione di separazione del valore temporale delle opzioni oppure dei contratti *forward* ai sensi del paragrafo 58 a) e b), nei casi previsti dal paragrafo 94 la variazione del valore temporale è contabilizzata nelle voci di risconto attivo o passivo. Il successivo trattamento contabile del risconto è disciplinato dal paragrafo 95.
31. Ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 35 la variazione di *fair value* degli strumenti finanziari derivati è esposta nel conto economico nella sezione D) "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie" nelle voci previste dall'articolo 2425 codice civile:
- D) 18 d) **rivalutazione di strumenti finanziari derivati**;
 - D) 19 d) **svalutazione di strumenti finanziari derivati**.
32. Nella voce D) 18 d) sono incluse le variazioni positive di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura, gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi di cassa, gli utili derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di *fair value* come disciplinato dal paragrafo 84 e la variazione del valore temporale come disciplinato dal paragrafo 93.
33. Nella voce D) 19 d) sono incluse le variazioni negative di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura, le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi di cassa, le perdite derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di *fair value* come disciplinato dal paragrafo 84. La variazione del valore temporale come disciplinato dal paragrafo 93 e l'ammontare della riserva per operazione di copertura di flussi finanziari attesi quando la società non ne prevede il recupero, ai sensi del paragrafo 92 c).
34. Come previsto dall'articolo 2426 comma 1, numero 11 bis del codice civile "non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura".

OIC 32 (XX) RISERVA DA CONTRATTI DERIVATI

28. La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi accoglie le variazioni di fair value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari e si movimentata secondo quanto disposto dai paragrafi 90, 92 e 98. La suddetta riserva deve essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti. Come previsto dall'articolo 2426 comma 1 numero 11 bis del codice civile: "le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite".
90. Nel modello contabile della copertura dei flussi finanziari, ad ogni chiusura di bilancio, la società rileva nello stato patrimoniale lo strumento di copertura al fair value e in contropartita alimenta la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi. Tale riserva di patrimonio netto non può accogliere le componenti inefficaci della copertura contabile, ossia variazioni di fair value dello strumento finanziario derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi sull'elemento coperto. Qualora, infatti, l'ammontare delle variazioni di fair value intervenute nello strumento di copertura sia superiore all'ammontare delle variazioni di fair value intervenute nell'elemento coperto dall'inizio della relazione di copertura, l'eccedenza rappresenta la parte di inefficacia della copertura. La componente di inefficacia è rilevata nella sezione D del conto economico.

OIC 32 (XX) RISERVA DA CONTRATTI DERIVATI

92. Il rilascio della riserva per copertura di flussi finanziari attesi deve avvenire come segue:
- in una copertura dei flussi finanziari connessi ad un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile che comporta successivamente la rilevazione di un'attività o passività non finanziaria, la società al momento della rilevazione dell'attività o della passività deve eliminare l'importo dalla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi e includerlo direttamente nel valore contabile dell'attività o della passività non finanziaria;
 - in una copertura di flussi finanziari connessi ad un'attività o passività iscritta in bilancio l'importo della riserva deve essere riclassificato a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi o quando si verifica la vendita programmata). La voce di conto economico in cui classificare il rilascio della riserva è la stessa che è impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sull'utile (perdita) d'esercizio;
98. Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari (paragrafo 97), la società deve contabilizzare l'importo accumulato nella riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, come segue:
- se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dall'elemento coperto, l'importo deve rimanere nella riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri;
 - se non si prevedono più flussi finanziari futuri l'importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella sezione D) in quanto l'ammontare della riserva è divenuto inefficace.





OIC 32 (XX) CONTRATTI DERIVATI

Basi normative del principio contabile

- 1) La direttiva 34/2013/UE, pubblicata nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. 182/19 del 29 giugno 2013 e che sostituisce le precedenti direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, è stata recepita in Italia con il D.lgs. 139/2015 (di seguito "Decreto"). Il Decreto introduce, tra le altre novità, la valorizzazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati, anche incorporati in altri strumenti finanziari e la loro iscrizione in bilancio.
- 2) L'articolo 12 comma 3 del Decreto dispone che "l'Organismo Italiano di Contabilità, aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9 bis comma 1 del D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto."
- 3) L'Organismo Italiano di Contabilità (di seguito "OIC") in applicazione di quanto previsto dall'articolo 12 comma 3 del Decreto ha elaborato un principio contabile nazionale *ex novo* sugli strumenti finanziari derivati, OIC XX *Strumenti finanziari derivati* (di seguito "OIC XX"), che sostituisce le disposizioni di cui all' "OIC 3 *Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione*".
- 5) La portata delle novità introdotte ha richiesto che il principio contabile disciplinasse una serie di regole contabili per integrare le previsioni del disposto normativo. Alcune di dette regole sono:
 - a) linee guida per la valutazione al *fair value* di un contratto derivato;
 - b) modalità di scorporo del derivato incorporato in uno strumento finanziario;
 - c) identificazione di elementi coperti e strumenti di copertura ammissibili;
 - d) identificazione dei criteri di ammissibilità delle coperture contabili e loro successiva valutazione;
 - e) modalità di attivazione, contabilizzazione e cessazione delle coperture di *fair value*;
 - f) modalità di attivazione, contabilizzazione e cessazione delle coperture di flussi finanziari attesi;
 - g) modalità di copertura di un insieme di operazioni attraverso un insieme di contratti derivati;
 - h) identificazione di un metodo semplificato per le cd relazioni di copertura semplici.

OIC 32 (XX) CONTRATTI DERIVATI

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio è destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo "Gli strumenti finanziari derivati nella normativa civilistica".
3. L'articolo 8 comma 4 g) del D.lgs. 139/2015 introduce il comma 16 *bis* all'articolo 16 del D.lgs. 173/1997 che stabilisce "fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 2427-*bis* del codice civile, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti e valutati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del codice delle assicurazioni private". Tale principio pertanto non si applica ai bilanci di esercizio delle società assicurative.
4. Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative agli strumenti finanziari derivati. In particolare sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente principio:
 - a) i contratti derivati aventi ad oggetto le azioni proprie della società;
 - b) i contratti derivati stipulati tra un acquirente e un venditore relativi agli strumenti di capitale oggetto di un'operazione straordinaria. Per operazione straordinaria si intende un'operazione che comporta il trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda o società, quali le operazioni di cessione e di conferimento di aziende o rami d'azienda, le operazioni di fusione e scissione di società e le operazioni di trasformazione;
 - c) le opzioni di riscatto incluse nei contratti di leasing.
5. Il presente principio non tratta le relazioni di copertura in cui lo strumento di copertura è un'attività o passività finanziaria non derivata.

OIC 32 (XX) CONTRATTI DERIVATI

Strumento finanziario derivato	Variabile sottostante	Breve descrizione della funzione dello strumento ⁵
<i>Interest rate swap</i>	Tassi d'interesse	L' <i>Interest Rate Swap</i> è un contratto attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo di tempo prefissato, flussi di segno opposto determinati applicando ad uno stesso capitale nozionale due diversi tassi d'interesse.
<i>Currency Swap</i> (scambio di valute estere)	Tassi di cambio	Il <i>Currency Swap</i> è uno strumento finanziario derivato attraverso il quale due parti si accordano per scambiarsi pagamenti calcolati sulla base di tassi di cambio di valute differenti, applicati ad un capitale nozionale per un determinato periodo di tempo.
<i>Swap</i>	Prezzi delle materie prime Azioni	Lo <i>Swap</i> è un contratto con il quale due parti si impegnano a scambiarsi futuri pagamenti, calcolati applicando al medesimo capitale (detto nozionale) due diversi parametri riferiti a due diverse variabili di mercato. Tale contratto definisce le date in cui verranno effettuati i pagamenti reciproci e le modalità secondo le quali dovranno essere calcolate le rispettive somme.
Opzioni di acquisto (<i>call</i>)	Tassi di interesse Tassi di cambio Prezzi delle materie prime Azioni Merci	Le opzioni di acquisto (<i>call</i>) sono contratti finanziari che attribuiscono al compratore il diritto di acquistare un'attività sottostante a (oppure entro) una certa data ad un prezzo prefissato.
Opzioni di vendita (<i>put</i>)	Tassi di interesse Tassi di cambio Prezzi delle materie prime Azioni Merci	Le opzioni di vendita (<i>put</i>) sono contratti finanziari che attribuiscono al compratore il diritto di vendere una data un'attività sottostante a (oppure entro) una certa data ad un prezzo prefissato.
<i>Forward o future</i>	Tassi di interesse Tassi di cambio Prezzi delle materie prime Azioni Merci	Contratto a termine (standardizzato nel caso dei <i>future</i>) con cui due parti si accordano a scambiare in una data futura una certa attività a un prezzo fissato al momento della conclusione del contratto.

OIC 32 (XX) DEFINIZIONE DI DERIVATI

11. Un derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:
- il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante);
 - non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
 - è regolato a data futura.
13. Uno strumento di copertura è un derivato designato alla copertura di uno dei rischi individuati al paragrafo 53.
53. È ammessa la contabilizzazione di copertura solo per i seguenti rischi:
- rischio di tasso d'interesse, ad esempio, di uno strumento di debito rilevato al costo ammortizzato;
 - rischio di cambio, ad esempio il rischio di cambio su un acquisto futuro altamente probabile in valuta estera;
 - rischio di prezzo, ad esempio di una merce in magazzino o di un titolo azionario detenuto dalla società;
 - rischio di credito (ad esclusione del rischio di credito proprio della società).

OIC 32 (XX) REQUISITI DI COPERTURA

Criteria di ammissibilità delle coperture contabili

Il seguente diagramma di flusso illustra i passaggi previsti dall'OIC XX per attivare la copertura contabile



OIC 32 (XX) REQUISITI DI COPERTURA

- a) la relazione di copertura consiste solo di **strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili**;
- b) ai sensi dell'articolo 2426 comma 1 numero 11 *bis* "si considera sussistente la copertura in presenza di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura". Pertanto all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura);
- c) la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura:
- vi è un rapporto economico tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura. Ciò implica che il valore dello strumento di copertura varia al variare, in relazione al rischio oggetto della copertura, nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto. Ci si deve pertanto attendere una variazione sistematica del valore dello strumento di copertura e del valore dell'elemento coperto in conseguenza ai movimenti dello stesso sottostante. La verifica di tale relazione economica può avvenire sia in termini *quantitativi* (paragrafo 70) sia *quantitativi* (paragrafo 71);
 - l'effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e dell'elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico. Pertanto ci si attende che il rischio di credito non incida significativamente sul *fair value* dello strumento di copertura e dell'elemento coperto;
 - viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti. Normalmente questo rapporto è 1:1 (uno strumento finanziario derivato copre esattamente l'elemento coperto) sebbene in alcuni casi possa essere differente. Il calcolo del rapporto di copertura deve essere tale da non determinare *ex ante* inefficacia della copertura (esempio copertura di un nozionale superiore di quello dell'elemento coperto).

OIC 32 (XX) REQUISITI DI COPERTURA

70. La verifica dell'efficacia della copertura avviene in via *qualitativa* quando gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati. Sono elementi portanti: l'importo nominale; la data regolamento flussi finanziari; la scadenza ed il sottostante. In tal caso è possibile concludere che il valore dello strumento di copertura evolve nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto per effetto di uno stesso rischio e che, quindi, tra elemento coperto e strumento di copertura esiste un rapporto economico non casuale. In ogni caso è necessario verificare la sussistenza del requisito di cui al paragrafo 69 c) ii).
71. Per una valutazione sotto il profilo *quantitativo* dell'efficacia del rapporto economico è possibile ricorrere a varie metodologie, anche statistiche, normalmente utilizzate in azienda nell'attività di *risk management*. L'esistenza di una correlazione statistica³ fra due variabili rappresenta un'utile esempio, studi di sensitività. La valutazione in via *quantitativa* del rapporto economico può essere utilizzata per il calcolo della componente di inefficacia della copertura da determinare per le coperture dei flussi finanziari ai sensi del paragrafo 90.
- Valutazione successiva dei criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura**
72. La verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità deve essere fatta in via *continuativa*. Ad ogni data di chiusura del bilancio la società deve valutare se la relazione di copertura soddisfa ancora i requisiti di efficacia.

OIC 32 (XX) REQUISITI DI COPERTURA

Criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura

...la copertura sussiste...

...stretta e documentata
correlazione tra le caratteristiche
dello strumento o delle operazioni
coperte e quelle dello strumento
di copertura



Il Decreto non ha definito cosa si intenda per "sussistenza della copertura" e "stretta e documentata correlazione"

OIC 32 (XX) REQUISITI DI COPERTURA

Criteri di ammissibilità: stretta e documentata correlazione

Quali elementi deve includere la documentazione?

- 1 Contiene gli obiettivi aziendali di gestione del rischio e la strategia per realizzare la copertura
- 2 Identifica chiaramente l'elemento coperto e lo strumento di copertura
- 3 Descrive la natura del rischio coperto
- 4 Descrive come l'efficacia della copertura sarà valutata

OIC 32 (XX) TIPOLOGIE DI COPERTURE

Coperture di fair value

84. Le variazioni del *fair value* dello strumento di copertura e dell'elemento coperto sono rilevate nella sezione D) del conto economico.
85. Ad eccezione del paragrafo 84, nel caso in cui la variazione del valore del *fair value* dell'elemento coperto è maggiore in valore assoluto alla variazione del *fair value* dello strumento di copertura la differenza tra le due variazioni di *fair value* è rilevata nella voce di conto economico interessata dall'elemento coperto.

Coperture di flussi finanziari

90. Nel modello contabile della copertura dei flussi finanziari, ad ogni chiusura di bilancio, la società rileva nello stato patrimoniale lo strumento di copertura al *fair value* e in contropartita alimenta la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi. Tale riserva di patrimonio netto non può
92. Il rilascio della riserva per copertura di flussi finanziari attesi deve avvenire come segue:
- a) in una copertura dei flussi finanziari connessi ad un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile che comporta successivamente la rilevazione di un'attività o passività non finanziaria, la società al momento della rilevazione dell'attività o della passività deve eliminare l'importo dalla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi e includerlo direttamente nel valore contabile dell'attività o della passività non finanziaria;
 - b) in una copertura di flussi finanziari connessi ad un'attività o passività iscritta in bilancio l'importo della riserva deve essere riclassificato a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi o quando si verifica la vendita programmata). La voce di conto economico in cui classificare il rilascio della riserva è la stessa che è impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sull'utile (perdita) d'esercizio;
 - c) tuttavia, se l'importo costituisce una perdita e la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte di essa in un esercizio o in più esercizi futuri, la società deve immediatamente imputare alla voce D) 19) d) del conto economico dell'esercizio l'importo che non prevede di recuperare.



OIC 32 (XX) TIPOLOGIE DI COPERTURE

Contabilizzazione delle coperture contabili per relazioni di copertura semplici

99. È frequente riscontrare che le operazioni di copertura riguardano strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del tutto simili a quelle dell'elemento coperto (definite "relazioni di copertura semplici"). Il modello contabile applicato in tali circostanze e solo nel caso di coperture specifiche prevede i seguenti passaggi.
101. A seguito della designazione, nel caso di copertura di flussi finanziari lo strumento finanziario derivato è valutato al *fair value* ad ogni data di chiusura di bilancio e la variazione è imputata alla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi; nel caso di copertura di *fair value* l'elemento coperto è rivalutato per un ammontare pari e di segno opposto al *fair value* dello strumento finanziario derivato ed entrambe le variazioni sono imputate nella sezione D) del conto economico.
17. La voce B3 "strumenti finanziari derivati passivi" accoglie gli strumenti finanziari derivati con *fair value* negativo alla data di valutazione. Per la definizione di strumento derivato, le modalità di rilevazione e valutazione in bilancio, i relativi obblighi di informativa e le disposizioni di prima applicazione si rinvia all'OIC XX "Strumenti finanziari derivati".



OIC 32 (XX) TIPOLOGIE DI COPERTURE



Newsletter

MAGGIO 2017

Bozza di risposta alla richiesta di chiarimento

Lo Staff dell'OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito alle relazioni di copertura semplici previste dallo OIC 32. Il chiarimento richiesto riguarda la possibilità di applicare il modello contabile ad hoc dello OIC 32, previsto per le relazioni di copertura semplici, a tutte quelle operazioni di copertura di flussi finanziari laddove sussista piena identità tra elemento coperto e strumento di copertura eccettuata la scadenza.

La fattispecie sottoposta all'OIC è quella di una società che decide di accendere un finanziamento a tasso variabile di lungo termine e di coprirsi dal rischio di tasso mediante la stipula di un contratto finanziario derivato. Il richiedente sottolinea come lo strumento di copertura sia stipulato con i medesimi "elementi portanti" del correlato elemento coperto, ad eccezione della scadenza (ad esempio 20 anni il finanziamento e 5 anni il derivato).

L'OIC nota che ai sensi del paragrafo 102a) dell'OIC 32 "la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili (paragrafi 56-60) ed elementi coperti ammissibili (paragrafi dal 61 al 66)" e che il paragrafo 65 dell'OIC 32 prevede che una società può designare una parte dei flussi finanziari attesi di un elemento coperto se attribuibile a uno o più flussi finanziari contrattuali. **Ne consegue che, laddove le scadenze dei flussi di cassa designati come elemento coperto coincidano, o siano strettamente allineate, a quelle dello strumento di copertura e siano soddisfatti tutti gli altri criteri previsti dai paragrafi 101-102 dell'OIC 32, il modello semplificato può essere attivato.**

OIC 32 (XX) CONTRATTI DERIVATI

DISPOSIZIONI DI PRIMA ADOZIONE

118. Ad eccezione di quanto previsto ai paragrafi 119 e 120 una società deve applicare il presente principio retrospettivamente, ai sensi dell'OIC 29.

119. Per le operazioni di copertura preesistenti all'applicazione del presente principio contabile è possibile procedere alla designazione della copertura contabile alla data di prima applicazione del presente principio. Ciò comporta:

- la verifica a tale data dei criteri di ammissibilità ai sensi del paragrafo 69;
- in caso di copertura del *fair value*, la valutazione del *fair value* sia dell'elemento coperto, in accordo alle disposizioni del paragrafo 82, sia dello strumento di copertura, fatta alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio, è interamente imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti;
- in caso di coperture dei flussi finanziari, il calcolo dell'inefficacia della copertura come previsto al paragrafo 90, fatto alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio comporta che la componente di inefficacia sia imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti, mentre la componente efficace sia imputata alla *riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*.

Ciò consente di rilevare nel conto economico dell'esercizio di prima adozione solo gli effetti della copertura di competenza.

Tale opzione deve essere adottata per tutte le operazioni designate di copertura nell'esercizio di prima applicazione del presente principio contabile.

120. Per i derivati incorporati, preesistenti all'applicazione del presente principio contabile, qualora sussistano le condizioni di cui al paragrafo 41, è possibile far coincidere la data dello scorporo, a cui deve essere effettuata la valutazione del *fair value* del derivato scorporato, con la data di prima applicazione del presente principio contabile.

121. Per il modello di prima applicazione previsto al paragrafo 119 e limitatamente alle relazioni di copertura in essere alla data di designazione della relazione di copertura, si presume che la copertura sia pienamente efficace se sono rispettati i requisiti per la verifica in termini qualitativi del rapporto economico tra elemento coperto e strumento di copertura ai sensi del paragrafo 70. In questo caso il calcolo dell'inefficacia ai sensi dei paragrafi 90 o la differenza tra variazioni dell'elemento coperto e strumento di copertura ai sensi del paragrafo 85 non va fatto neanche in esercizi successivi.

122. Il regime di disponibilità delle poste di patrimonio netto che si generano in sede di prima adozione del presente principio contabile segue le regole previste dall'articolo 2426 comma 1 numero 11 bis del codice civile.

OIC 32 (XX) CONTRATTI DERIVATI

SOCIETÀ CHE REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E MICRO-IMPRESE

Società che redigono il bilancio in forma abbreviata

123. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono tenute ad applicare la disciplina prevista dall'articolo 2426 comma 1 numero 11 *bis* codice civile e pertanto applicano il presente principio.

124. Ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata, "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani". Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci C16(b) e C16(c); voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d); voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d).

125. Ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile la nota integrativa deve fornire le informazioni richieste dall'articolo 2427-*bis* comma 1 n. 1 e pertanto si devono applicare i paragrafi dal 105 al 114 del presente principio.

Micro-imprese

126. L'articolo 2435-*ter* comma 2 del codice civile prevede che non sia applicabile la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell'articolo 2426, comma 1, numero 11 *bis* del codice civile.

127. Nel caso di strumenti finanziari derivati non di copertura ove ricorrano le condizioni per l'iscrizione di un fondo per rischi e oneri in base a quanto previsto dall'OIC 31 la società rileva nella sezione D) del conto economico con contropartita un fondo rischi ed oneri il *fair value* negativo degli strumenti finanziari derivati non di copertura.

128. Ai sensi dell'articolo 2435-*ter* del codice civile, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-*bis* del codice civile.

129. Secondo quanto previsto dall'articolo 2435-*ter* comma 1 numero 2) del codice civile "Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile."

OIC 32 (XX) CONTRATTI DERIVATI

QUALCHE ESEMPIO DA
OIC 32
MERCE E INTERESSI E
MAGAZZINO

CONTRATTI DERIVATI – ASPETTI CONTABILI

ESEMPIO EI.35 Copertura di *fair value* di un magazzino di materie prime

Il 30 giugno del 2018 la società C decide di coprirsi dal rischio di variazione di *fair value* del proprio magazzino per una quantità di 1 kg d'oro fino al 1 gennaio 2019, sottoscrivendo un *forward* sul prezzo oro che prevede al 1 gennaio 2019. La società regolerà al netto con la controparte del derivato la differenza tra il valore di mercato (espresso in euro) di 1 kg d'oro al 1 gennaio 2019 e il prezzo prefissato pari a Euro 26,78 al gr.

All'inizio della copertura il *fair value* del derivato è zero, il valore contabile del magazzino è Euro 21.000. La società decide di designare il contratto derivato a copertura del rischio di *fair value* sul prezzo del oro in modo tale che se si dovesse verificare al 1 gennaio 2019 un eccesso di materia prima per la produzione sarebbe libera di rivendere tale materia prima senza correre il rischio di rilevare perdite.

Al 31 dicembre il *fair value* del derivato si è incrementato di Euro 150 mila. Dal momento che sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 102 ed il *fair value* del derivato è zero alla data di designazione

della copertura la società decide di adottare il modello di copertura semplice. Pertanto al 31.12.2018 la società non calcola il *fair value* del magazzino ma lo adegua per un valore pari e di segno opposto a quello del *fair value* dello strumento di copertura (in questo caso lo riduce per 150 Euro).

La tabella seguente espone gli effetti contabili al 31 dicembre 2018:

31.12.2018		Dare	Avere
C) III 5)	strumenti finanziari derivati attivi	150	
D) 18) d)	rivalutazione di strumenti finanziari derivati		150
C) I 1)	materie prime, sussidiarie e di consumo		150
D) 19) d)	svalutazione di strumenti finanziari derivati	150	

CONTRATTI DERIVATI – ASPETTI CONTABILI

ESEMPIO EI.27 Copertura di flussi finanziari di una vendita altamente probabile di magazzino di materie prime di argento (paragrafi 85-87 a))

La società A copre una vendita altamente probabile nel mese di febbraio 2018 e al fine di coprirsi dal rischio di una riduzione del prezzo dell'argento, sottoscrive un contratto *forward* per l'acquisto di 1 milione di once di argento al prezzo prefissato di Euro 18,22. Il contratto *forward* scade il 28 febbraio 2018 data in cui è prevista la vendita.

La società designa il contratto *forward* nella sua interezza quale strumento di copertura della vendita programmata altamente probabile. La relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 71-73.

Di seguito si riportano le principali informazioni:

Date	Prezzo spot	Prezzo <i>forward</i>	FV derivato
30/09/2017	17,70	18,22	0
31/12/2017	17,30	17,55	659.727
28/02/2018	16,90	16,90	1.323.265

31.12.2017		Dare	Avere
C) III 5)	Strumenti finanziari derivati attivi	659.727	
A) VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		659.727
28.02.2018		Dare	Avere
C) III 5)	Strumenti finanziari derivati attivi	663.538	
A) VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		663.538

CONTRATTI DERIVATI – ASPETTI CONTABILI

A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.900.000
C) II 1)	Crediti verso clienti	16.900.000
C) I 1)	Materie prime sussidiarie e di consumo	15.500.000
B) 11)	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	15.500.000
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.323.265
A) VII	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	1.323.265
C) III 5)	Strumenti finanziari derivati attivi	1.323.265
C) IV	Disponibilità liquide	1.323.265

Data	Credito Euro/000	Disponibilità liquide Euro/000	Derivato Euro/000	Riserva Euro/000	Ricavo Euro/000	Costo Euro/000
31.12.2017			659	(659)		
28.02.2018			663	(663)		
28.02.2018		1.323	(1.323)			
28.02.2018	16.900			1.323	(18.223)	15.500
	16.900	1.323	0	0	(18.223)	15.500

L'operazione di copertura ha permesso alla società di fissare il risultato al netto dei costi della copertura ad Euro 2,7 milioni. Se la società non si fosse coperta avrebbe ottenuto un utile minore pari ad Euro 1,4 milioni.

CONTRATTI DERIVATI – ASPETTI CONTABILI

ESEMPIO EI.30 Copertura di flussi finanziari di un'operazione programmata altamente probabile di acquisto attraverso l'elemento spot di un contratto *forward* (paragrafi 58 b), 85, 89)

La società A, che redige il bilancio in euro, il 10 febbraio 2016 programma l'acquisto di 1.000 computer al prezzo di \$800 l'uno per il 10 luglio 2017 e prevede il relativo pagamento il 10 ottobre 2017. Al fine di coprirsi dal rischio di cambio dell'intera operazione la società sottoscrive un contratto *forward* attraverso il quale acquista 800.000 \$ e vende 902.843 euro (\$800.000 al cambio *forward* di 1,129).

La società ai sensi del paragrafo 58 b) designa quale strumento di copertura il solo valore *spot* dello strumento *forward*. La relazione di copertura soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 71.

Di seguito si riportano le informazioni sull'andamento dei tassi durante l'operazione di copertura.

Scadenze	Spot rate \$/€	Forward rate \$/€
10/02/2016	1,1100	1,129
09/08/2016	1,1000	1,113
31/12/2016	1,2000	1,208
09/08/2017	1,2400	1,242
09/09/2017	1,3000	1,301
10/10/2017	1,5300	1,530

Alla data di sottoscrizione del contratto il *fair value* del derivato risulta pari a zero pertanto la società non effettua alcuna scrittura.

CONTRATTI DERIVATI – ASPETTI CONTABILI

Nel mese di dicembre la società per motivi organizzativi decide di differire l'acquisto delle auto dal 10 luglio 2017 al 9 settembre 2017 e di conseguenza differisce anche il pagamento.
Dalle verifiche svolta il differimento dell'operazione crea inefficacia nella copertura.
Il *fair value* del derivato al 31.12.2016 risulta essere: 61.149
La società una volta calcolato il *fair value* in via autonoma ha corroborato il proprio calcolo tenendo conto di quanto comunicato dalla controparte del derivato stesso.
Il *fair value* dell'elemento *spot* risulta essere pari ad Euro 69.209, l'inefficacia Euro 882.
La società effettua le seguenti scritture:

31.12.2016		Dare	Avere
C) III 5)	Strumenti finanziari derivati attivi	61.149	
A) VII	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi		68.409
D) 18) d)	Rivalutazione strumento finanziario derivato		882
D)	Ratei e Risconti attivi	8.142	

Al 9 settembre effettua l'acquisto programmato e registra il debito verso il fornitore al tasso *spot*.

Il *fair value* del derivato al 9 settembre 2017 risulta essere: 138.012.

Il *fair value* dell'elemento *spot* risulta essere pari ad Euro 149.934 l'inefficacia Euro 1.428.

La società effettua le seguenti scritture:

9.09.2017		Dare	Avere
C) III 5)	Strumenti finanziari derivati attivi	76.870	
A) VII	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi		81.525
D)	Ratei e Risconti attivi	5.202	
D) 18) d)	Rivalutazione strumenti finanziari derivati		547
C) I	Magazzino	1.040.000	
D) 7)	Debito verso fornitori		1.040.000
C) I	Magazzino*		149.934
A) VII	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	149.934	

CONTRATTI DERIVATI – ASPETTI CONTABILI

D)	Ratei e Risconti attivi	13.344	
C) I	Magazzino	13.344	

*Trattandosi di un acquisto la riserva è utilizzata a fronte del valore del magazzino. Se si fosse trattato di una vendita ai sensi del paragrafo 89 la riserva sarebbe stata utilizzata a fronte del ricavo.

Al 10 ottobre la società chiude il derivato.
Il *fair value* del derivato al 10 ottobre 2017 risulta essere: 321.157.
Il *fair value* dell'elemento *spot* risulta essere pari ad Euro 336.000. L'inefficacia Euro 3.034.
La società effettua le seguenti scritture:

10.10.2017		Dare	Avere
C) III 5)	Strumenti finanziari derivati attivi	183.137	
A) VII	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi		183.031
D)	Ratei e Risconti attivi	1.499	
D) 18) d)	Rivalutazione strumenti finanziari derivati		1.606
C) III 5)	Strumenti finanziari derivati attivi	321.157	
C) IV	Disponibilità liquide		321.157
C) III 5)	Debito		184.000
C) 17-bis)	Utili (perdite) su cambi	184.000	
A) VII	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	183.031	
C) 17-bis)	Utili (perdite) su cambi		183.031
D)	Ratei e Risconti attivi		1.499
C) 17-bis)	Utili (perdite) su cambi	1.499	

10.12.2017		Dare	Avere
C) III 5)	Debito	1.224.000	
C) IV	Disponibilità liquide		1.144.000
C) 17-bis)	Utili (perdite) su cambi		80.000

CONTRATTI DERIVATI – ASPETTI CONTABILI

ESEMPIO EI.34 Copertura di flussi finanziari di un finanziamento a tasso variabile

La società A sottoscrive al 30 giugno 2016 un finanziamento con le seguenti caratteristiche:

- importo: Euro 100.000
- data sottoscrizione: 30 giugno 2016
- scadenza: 30 giugno 2018
- regolamento flussi: semestrale
- tasso: *Euribor* 6 mesi

Contestualmente per coprirsi dal rischio di variazione dei tassi di interesse sottoscrive un *interest rate swap* con le seguenti caratteristiche:

- nozionale: Euro 100.000

- data sottoscrizione: 30 giugno 2016
- scadenza: 30 giugno 2018
- regolamento flussi: semestrale
- diritto a incassare: *Euribor* 6 mesi
- obbligo a pagare: 4,99% fisso

Dal momento che i termini del finanziamento e del contratto derivato coincidono, e il *fair value* del contratto derivato al momento della stipula è prossimo allo zero, la società X può scegliere di applicare il modello contabile per le relazioni semplici e evitare di calcolare la componente di inefficacia ad ogni chiusura di bilancio.

Si riepilogano di seguito le scritture alla data di stipula del finanziamento e del contratto derivato (30.06.2016) e alla chiusura di bilancio (31 dicembre 2016), ipotizzando che il *fair value* del derivato si sia incrementato e sia diventato pari a Euro 147:

CONTRATTI DERIVATI – ASPETTI CONTABILI

30.06.2016	Dare	Avere
Rilevazione del finanziamento		
C) IV Disponibilità liquide	100.000	
D) 4) debiti verso banche		100.000
<hr/>		
31.12.2016	Dare	Avere
Rilevazione degli interessi sul finanziamento (2.225) e differenziali IRS pagati (239)		
C) IV Disponibilità liquide		2.464
C) 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	2.464	
Rilevazione del derivato a <i>fair value</i>		
B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi	147	
A) VII riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		147

Le voci di bilancio al 31 dicembre 2016 interessate sarebbero state le seguenti:

CONTRATTI DERIVATI – ASPETTI CONTABILI

Stato patrimoniale 31.12.2016			
Attivo		Passivo	
Derivati attivi	147	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	147
Disponibilità liquide	97.536	Utile (perdita) dell'esercizio	(2.464)
		Debiti verso banche	100.000
Totale attivo	97.683	Totale passivo	97.683

Conto economico al 31.12.2016			
costi/oneri		ricavi/proventi	
Interessi	2.464		-
Totale costi/oneri	2.464	Totale ricavi/proventi	-

Al 31 dicembre 2017 si ipotizza che la società abbia:

- pagato interessi per Euro 4.890 (Euro 2.274 al 30 giugno 2017 e Euro 2.616 al 31 dicembre 2017);
- pagato sul derivato al 30 dicembre 2017 Euro 37 (differenza tra fisso dovuto di Euro 4.927 e variabile ricevuto di Euro 4.890);
- stimato un *fair value* del derivato pari 479.

Le scritture contabili al 31 dicembre 2017 sarebbero le seguenti:

		31.12.2017	Dare	Avere
Rilevazione interessi corrisposti nell'anno (4.890) e differenziali IRS pagati (37)				
C) IV	Disponibilità liquide			4.927
C) 17)	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti		4.927	
Valutazione del derivato a fair value				
B) III 4)	strumenti finanziari derivati attivi		332	
A) VII	riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			332

CONTRATTI DERIVATI – ASPETTI CONTABILI

Le voci di bilancio al 31 dicembre 2017 interessate sarebbero state le seguenti:

Stato patrimoniale 31.12.2017			
Attivo		Passivo	
Derivati attivi	479	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	479
Disponibilità liquide	92.609	Utile (perdita) a nuovo	(2.464)
		Utile (perdita) dell'esercizio	(4.927)
		Debiti verso banche	100.000
Totale attivo	93.088	Totale passivo	93.088

Conto economico al 31.12.2017			
costi/oneri		ricavi/proventi	
Interessi	4.927		-
Totale costi/oneri	4.927	Totale ricavi/proventi	0

Al 31 dicembre 2018 si ipotizza che la società abbia:

- pagato interessi per Euro 2.957 al 30 giugno 2018;
- incassato sul derivato al 30 giugno 2018 Euro 493 (differenza tra fisso dovuto di Euro 2.464 e variabile ricevuto di Euro 2.957).

Le scritture contabili al 30 giugno 2018 sarebbero le seguenti:

		30.06.2018	Dare	Avere
Rilevazione interessi corrisposti (2.957) e differenziali IRS ricevuti (493)				
C) IV	Disponibilità liquide			2.464
C) 17)	interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti		2.464	
Pagamento del debito e chiusura del derivato				
C) IV	Disponibilità liquide			100.000
D) 4)	debiti verso banche		100.000	

CONTRATTI DERIVATI – ASPETTI CONTABILI

A) VII) riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	479
B) III) 4) strumenti finanziari derivati attivi	479

Le voci di bilancio al 31 dicembre 2018 interessate sarebbero state le seguenti:

Stato patrimoniale 31.12.2018			
Attivo		Passivo	
Derivati attivi	-	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	-
Disponibilità liquide	(9.855)	Utile (perdita) a nuovo	(7.391)
		Utile (perdita) dell'esercizio	(2.464)
		Debiti verso banche	-
Totale attivo	(9.855)	Totale passivo	(9.855)

Conto economico al 31.12.2018			
costi/oneri		ricavi/proventi	
Interessi	2.464		-
Totale costi/oneri	2.464	Totale ricavi/proventi	-

CONTRATTI DERIVATI – ASPETTI CONTABILI

Disposizioni di prima applicazione (paragrafi 138-143)

ESEMPIO EI.39 Applicazione alle operazioni di copertura ai sensi del paragrafo 139			
<p>La società A adotta l'OIC 32 nell'esercizio che ha inizio al 1 gennaio 2016. La società applica i principi contabili internazionali al bilancio consolidato e quindi ha già in essere un sistema contabile di rilevazione degli effetti del <i>hedge accounting</i>.</p> <p>A tale data la società ha in essere un'operazione programmata di acquisto di 100 tons di greggio prevista per marzo 2017. Per coprirsi dal rischio di prezzo sul greggio, la società ha stipulato nell'ottobre 2015 un contratto <i>forward</i> col quale ha fissato il prezzo del greggio su un quantitativo di 80 tons.</p> <p>La società considera tale operazione come di copertura e quindi valuta l'esistenza dei criteri di ammissibilità della copertura contabile con riferimento al 1 gennaio 2016. A quella data stabilisce che l'operazione programmata di almeno 80 tons non è altamente probabile, visto l'andamento volatile del business nell'ultimo mese, piuttosto valuta altamente probabile una quantità di acquisto di 70 tons. Procede pertanto alla scrittura contabile al 1 gennaio 2016 di iscrizione del <i>fair value</i> del derivato (per ipotesi Euro 1 milione) e in contropartita la relativa riserva di patrimonio netto per Euro 875.000 (componente relativa alla copertura dell'acquisto di 70 tons) e utili a nuovo per la componente di inefficacia della copertura ad inizio del periodo per Euro 125.000:</p>			
Scritture di apertura bilancio 1 gennaio 2016	Dare	Avere	
C) III) 5) strumenti finanziari derivati attivi	1.000.000		
A) VII) riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		875.000	
A) XI) utili a nuovo		125.000	

CONTRATTI DERIVATI – TRANSIZIONE

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

138. Ad eccezione di quanto previsto ai paragrafi successivi una società deve applicare il presente principio retrospettivamente, ai sensi dell'OIC 29.
139. Per le operazioni di copertura preesistenti all'applicazione del presente principio contabile è possibile procedere alla designazione della copertura contabile alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio. Ciò comporta:
- la verifica a tale data dei criteri di ammissibilità ai sensi del paragrafo 71 oppure 102;
 - in caso di copertura del *fair value*, la valutazione del *fair value* sia dell'elemento coperto, in accordo alle disposizioni del paragrafo 76, sia dello strumento di copertura, fatta alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio, è interamente imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti;
 - in caso di coperture dei flussi finanziari, il calcolo dell'eventuale inefficacia della copertura come previsto al paragrafo 86, fatto alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio comporta che la componente di inefficacia, se esistente, sia imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti, mentre la componente efficace sia imputata alla voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi".
- Ciò consente di rilevare nel conto economico dell'esercizio di prima adozione solo gli effetti della copertura di competenza.
- Tale opzione deve essere adottata per tutte le operazioni designate di copertura nell'esercizio di prima applicazione del presente principio contabile.

CONTRATTI DERIVATI – TRANSIZIONE

**NON RISULTA OPPORTUNO ED ANZI VA ELISO
QUALUNQUE RIFERIMENTO ALLA
CARATTERISTICA DI SPECULATIVITA' DEI DERIVATI
CHE VANNO INVECE IDENTIFICATI COME «NON
DI COPERTURA PER LORO CARATTERISTICHE
TECNICHE».**

**LA SPECULAZIONE IN PRODOTTI FINANZIARI
COSTITUIREBBE INFATTI ATTIVITA'
EXTRASTATUTARIA E QUINDI VIETATA E PASSIBILE
DI AZIONE DI RESPONSABILITA'**

OIC 28 PATRIMONIO NETTO

3. La nuova versione dell'OIC 28 recepisce anche le novità legislative relative all'art. 2357-ter del codice civile. Ai sensi del novellato articolo 2357-ter del codice civile, le azioni proprie non sono più iscritte nell'attivo patrimoniale della società con contropartita una riserva indisponibile di patrimonio netto, ma direttamente a riduzione del patrimonio netto attraverso una riserva negativa. Pertanto, nella nuova versione dell'OIC 28, l'acquisto (e la vendita) di azioni proprie è considerato come un decremento (o incremento) di patrimonio netto, e quindi si è proposto di imputare direttamente a patrimonio netto le eventuali differenze tra il valore contabile della riserva negativa per azioni proprie ed il valore di realizzo delle azioni alienate.
4. Si segnala che ad oggi è ancora in corso di approfondimento la disciplina relativa ai finanziamenti *intercompany* che non maturano interessi o che maturano interessi sostanzialmente più bassi rispetto a quelli di mercato.
18. La voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" accoglie, in detrazione del patrimonio netto, il costo di acquisto delle azioni proprie secondo quanto disciplinato dall'articolo 2357-ter del codice civile.
Acquisto, annullamento e alienazione azioni proprie
36. Le azioni proprie sono iscritte in bilancio al costo d'acquisto a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l'iscrizione di una riserva negativa AX "Riserva negativa azioni proprie in portafoglio". La formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto delle azioni stesse.
37. Nel caso in cui l'assemblea decida di annullare le azioni proprie in portafoglio, la società, a seguito della delibera assembleare, storna la voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e contestualmente riduce il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate. L'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.
38. Nel caso in cui l'assemblea decida di alienare le azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto.

OIC 28 PATRIMONIO NETTO

VERSAMENTI A TITOLO DI APPORTO DIVERSO DALL' AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE (definizioni OIC 28)

21. I finanziamenti ricevuti da soci che prevedono un obbligo di restituzione delle somme ricevute sono trattati nell'OIC 19 *Debiti*, mentre i versamenti effettuati dai soci che non prevedono un obbligo di restituzione delle somme ricevute sono trattati in questo principio.
- B.1. Lo schema di stato patrimoniale ex articolo 2424 del codice civile prevede nel passivo la voce AVI "Altre riserve, distintamente indicate" che accoglie altre riserve esplicitamente previste dal codice civile (cfr. paragrafo 14) oppure utilizzate nella prassi dalle società. Con riferimento a queste ultime, a titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, se ne riporta un elenco:
 - la "Riserva da riduzione capitale sociale", che accoglie la differenza tra l'ammontare della riduzione operata nel capitale sociale e la perdita coperta, o la parte della riduzione del capitale non restituita ai soci;
 - le "Riserve per versamenti effettuati dai soci" che sorgono in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica, quali ad esempio:
 - i "Versamenti in conto aumento di capitale", tale riserva accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio;
 - i "Versamenti in conto futuro aumento di capitale" tale riserva accoglie i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale;
 - i "Versamenti in conto capitale" tale riserva accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale;
 - i "Versamenti a copertura perdite" tale riserva accoglie i versamenti effettuati dopo che si sia manifestata una perdita;

OIC N. 28 PATRIMONIO NETTO

Nelle osservazioni inviate all'OIC è stato fatto notare che andrebbe meglio contestualizzato tale passaggio fondamentale per evitare errate interpretazioni non in linea con la dottrina prevalente; tali interpretazioni potrebbero anche essere utilizzate in modo pretestuoso dalla ADE per ricondurre alcuni di tali versamenti tra quelli non appostabili a patrimonio netto e di conseguenza riconducibili, ai sensi dell'art. 46 TUIR, a finanziamenti soci e farli così rientrare nella disciplina presuntiva di fruttuosità prevista dal TUIR.

È opportuno quindi che il principio, nel descrivere la non restituibilità definisca che tale caratteristica sussiste anche se temporanea per espressa volontà assembleare. **Ci si riferisce a quelle delibere che prevedono un tempo massimo entro il quale il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla convocazione della Assemblea Straordinaria per formalizzare l'aumento del capitale sociale, trascorso il quale le somme tornano, come ovvio, nella libera disponibilità dei soci.** Tale prassi assembleare è prevista in numerosi interventi, riassunti ad esempio nel libro "le operazioni sul capitale" a cura di Quatraro, D'Amora ed altri autori – Edizioni Giuffrè con supporto di Sentenze di Cassazione ed interventi di G.E. Colombo e G. Tantini.

In buona sostanza si tratta di prevedere esplicitamente nel paragrafo 17 del nuovo Principio che tali versamenti possono rimanere vincolati alla loro destinazione originaria (e quindi non essere restituibili) sino al termine fissato dalla delibera originaria che li ha generati ovvero sino all'eventuale termine che, ai sensi dell'art. 1183 C.c., ciascun socio può chiedere agli amministratori (I comma articolo citato) o al Giudice (II comma articolo citato) secondo il principio del "quod sine die debetur, statim debetur".

Questa lettura rende giustizia e coerenza anche alle definizioni di carattere fiscale date dall'art. 46 TUIR sulla esclusiva rilevanza della appostazione a Bilancio delle somme versate dai soci per stabilirne un titolo diverso dal mutuo e permette di trovare una forma condivisa dai principi contabili nazionali che consenta ai soci di potere ottenere pacificamente la restituzione delle loro somme divenute esuberanti, senza incorrere nella presunzione assoluta dell'art. 47 I comma secondo periodo TUIR.

Tale precisazione nel principio contabile permetterebbe inoltre di rispettare la volontà assembleare originaria che ben può prevedere un periodo di vincolo che serva a stabilire se le suddette somme possano o meno risultare anche esuberanti rispetto alle sopravvenute esigenze della società, del suo patrimonio e della sua struttura finanziaria



OIC N. 28 PATRIMONIO NETTO



Via Fontana 1 - 20122 Milano
Tel. 02.55.01.76.51 / 02.54.01.06.62
Fax 02.55.01.98.49
e-mail adcmi@adcmi.it
Sito internet: www.adcmi.it

COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO

ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO
COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE
INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 162

PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PRIORITA' NELLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E RISERVE DI UTILI, DI CUI ALL'ART. 47 DEL D.P.R. 917/1986

MASSIMA

La presunzione assoluta in tema di priorità nella distribuzione dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, prevista dall'art. 47, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non trova applicazione per le riserve che, pur formate con utili, non siano distribuibili ai soci.

La riserva legale per la quota eventualmente accantonata in eccesso rispetto al limite di un quinto del capitale è considerata disponibile per la distribuzione.

La presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 non opera in caso di restituzione ai soci dei versamenti in conto futuro aumento di capitale al verificarsi della condizione risolutiva della mancata effettuazione dell'aumento, nonché in caso di rimborso dei mutui (finanziamenti fruttiferi o infruttiferi) erogati dai soci alla società.



OIC N. 28 PATRIMONIO NETTO

Mer 17/09/2014

Il Sole **24 ORE**

FISCO

Contabilità. Il nuovo Oic 28 sui versamenti in «conto futuro»

Aumenti di capitale, iscrizione vincolata nel patrimonio netto

Necessaria la non restituibilità ai soci



OIC N. 28 PATRIMONIO NETTO



- le "Riserve per versamenti effettuati dai soci"⁷⁰, sorgono in occasione di apporti dei soci effettuati con una destinazione specifica. A tal fine possono individuarsi le seguenti riserve che hanno uno specifico vincolo di destinazione: la Riserva per "Versamenti in conto aumento di capitale" che accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio; la Riserva per "Versamenti in conto futuro aumento di capitale" che accoglie i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale⁷⁰; la Riserva per "Versamenti in conto capitale" che accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale; la Riserva per "Versamenti a copertura perdite" che accoglie i versamenti effettuati dopo che si sia manifestata una perdita. I suddetti versamenti non costituiscono prestiti restituibili (che devono invece essere iscritti nella voce D3 del Passivo⁷¹) ma rappresentano vere e proprie riserve di capitale la cui normale

⁷⁰ La riserva per versamenti in conto futuro aumento del capitale è da ritenersi assoggettata ad uno specifico vincolo di destinazione e, pertanto, da restituire ai soci se poi l'aumento non viene effettuato. Diverso è il discorso per la riserva per versamenti in conto capitale. Cfr. M. Caratozzolo, *op.cit.* 342.



OIC N. 28 PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

Dicembre 2017



OIC N. 28 PATRIMONIO NETTO

Riserve per versamenti effettuati dai soci	Le riserve sono create sulla base di apposite deliberazioni assembleari che evidenziano la volontà dei soci di destinare risorse, spesso in ragione di futuri aumenti di capitale o di copertura di perdite	Si, in ragione delle destinazioni specifiche (es. versamenti in conto aumento di capitale, in conto futuro aumento di capitale, in conto capitale o a copertura perdite)	Si, in ragione delle destinazioni specifiche. La riserva per
	capitale o di copertura di perdite È una riserva di capitale	contto futuro aumento di capitale, in conto capitale o a copertura perdite)	versamenti in conto futuro aumento del capitale o aumento di capitale sono da ritenersi assoggettate ad uno specifico vincolo di destinazione, e secondo alcuni, anche nel caso di eventuale possibilità di restituzione ai soci sottoscrittori qualora non si perfezioni l'aumento di capitale. Diversamente per la riserva che accoglie i versamenti in conto capitale effettuati in assenza dell'intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale: la tesi prevalente è che le stesse siano equiparate alla riserva da soprapprezzo delle azioni



OIC 19 E 28 DEBITI CON SOCI

25. *Debiti verso soci per finanziamenti.* La voce D3 contiene l'importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione. Non è rilevante ai fini della classificazione nella voce D3 la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. L'elemento discriminante per considerare il debito un finanziamento e non un contributo va individuato esclusivamente nel diritto dei soci previsto contrattualmente alla restituzione delle somme versate (indipendentemente dalle possibilità di rinnovo dello stesso finanziamento). Infatti, per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a patrimonio netto necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto di capitale. Nella voce D3 sono iscritti i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una società controllante.

FINANZIAMENTI DA CONTROLLANTI IN D3

La rinuncia del credito da parte del socio

35. La rinuncia del credito da parte del socio - che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. Pertanto, in tal caso la rinuncia del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto.

OIC 19 E 28 DEBITI CON SOCI

TRASFORMAZIONE DEI VERSAMENTI A TITOLO DI FINANZIAMENTO

- Il loro passaggio a capitale necessita della **preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione (remissione del debito)**
- Dal verbale assembleare deve emergere con chiarezza la **volontà di ciascun socio di modificare la qualificazione del versamento**, poiché la remissione del debito si perfeziona con la comunicazione del creditore al debitore (art. 1236 c.c.)
- Con la **comunicazione scritta dai soci agli amministratori circa la rinuncia**, si trasforma il finanziamento in apporto e si può partecipare alla copertura di perdite o ai futuri aumenti di capitale

OIC 19 E 28 DEBITI CON SOCI

Il passaggio a capitale dei fondi ricevuti quale finanziamento, necessita della **preventiva rinuncia dei soci al diritto di restituzione** con conseguente **trasformazione del finanziamento in apporto**

La rinuncia del credito vantato dal socio comporta la **costituzione di una riserva di capitale di pari importo da utilizzare per copertura di perdite o per futuri aumenti di capitale**

NON È CORRETTO
che i versamenti effettuati dai soci transitino direttamente nel conto economico

OIC 19 E 28 DEBITI CON SOCI

La rinuncia del credito da parte di soci **non genera alcun utile fittizio nè alcuna sopravvenienza tassabile** (art. 88, co.4 TUIR)

L'operazione non deve concorrere a formare il reddito in quanto trova causa non nello spirito di liberalità o nella remissione di un debito da parte di un terzo, bensì nella **volontà di un socio di patrimonializzare la partecipata** (ris.min. 22/5/2002, n. 152/E).


Soci c/finanziamenti a Riserva per versamenti soci a fondo perduto

OIC 19 E 28 DEBITI CON SOCI

SOPRAVVENIENZE ATTIVE


PRIMA DEL D. LGS. 147/2015

DOPO IL D. LGS. 147/2015



OIC 19 E 28 DEBITI CON SOCI


SOPRAVVENIENZE ATTIVE: RINUNCE DEI SOCI



OIC 19 E 28 DEBITI CON SOCI

SOPRAVVIVENENZE ATTIVE A NEUTRALITA' CONDIZIONATA

Neutralità condizionata per sopravvenienze attive da riduzione debiti a seguito di accordi di ristrutturazione, piani attestati di risanamento, concordato conservativo (di risanamento)



OIC 19 E 28 DEBITI CON SOCI

FAC SIMILE RINUNCIA

Spett.le Società

A mezzo Pec

Oggetto: rinuncia a crediti

Con la presente, nella mia qualità di socio della società in indirizzo (d'ora in poi "Società"), premesso di essere titolari alla data odierna di un credito derivante da (es.: finanziamento soci, oppure fattura n. ... del ..., oppure ...) ammontante complessivamente ad euro [...] (d'ora in poi il "Credito"), **preso atto della situazione patrimoniale della Società e delle richieste di capitalizzazione formulate dal suo organo amministrativo**

DICHIARO

di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente, come in effetti rinuncio, al rimborso del Credito per il suo intero ammontare (oppure: limitatamente ad un importo di euro ...).

L'importo del Credito rinunciato verrà conseguentemente acquisito al patrimonio netto della Società quale riserva disponibile per gli utilizzi consentiti dalla legge.

Si riporta in calce dichiarazione sostitutiva circa il valore fiscale del credito come richiesto dall'art. 88, c. 4-bis DPR 917/1986.

In fede.

Firma _____

OIC 19 E 28 DEBITI CON SOCI

FAC SIMILE RINUNCIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 DPR 445/2000)

Il sottoscritto/a [...] nato a [...] il [...] residente a [...] via [...] codice fiscale [...], consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 DPR n. 445/2000)

VISTE

le disposizioni di cui all'art. 88, c. 4-bis del DPR 917/1986

DICHIARA

1. di essere socio della società [...] con una partecipazione pari a [...];
2. che il valore fiscale del Credito vantato verso la società [...], oggetto di rinuncia come da dichiarazione sopra riportata, è pari ad euro [...]

Data

Firma

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 si allega alla presente copia di documento di identità del dichiarante.



Dichiarazione necessaria solo per i soci diversi dalle persone fisiche e quindi da non rendere per coloro che detengono la partecipazione non in regime di impresa (cfr. RM 124/E del 13/10/2017)

OIC 19 E 28 DEBITI CON SOCI

IMPOSTA DI REGISTRO PROPORZIONALE (3%)

VERSAMENTI A TITOLO DI FINANZIAMENTO (ASPETTI DI NATURA FISCALE)

Tali somme, in quanto non risultano allocate a patrimonio netto soggiacciono alla presunzione di cui all'art. 46 TUIR ed anche a quella relativa di fruttuosità di cui all'art. 45 il comma TUIR e, se formalizzati mediante contratto o enunciati in altro atto sottoposto a registrazione o acquisiti ai sensi art. 15 TU Registro, scontano l'imposta di registro nella misura del 3%
(Cfr. anche Corte di Cassazione 15585 del 30 Giugno 2010)



OIC 19 E 28 DEBITI CON SOCI

ALTRI PROBLEMI DI NATURA FISCALE



APPROFONDIMENTI

N. 11 DEL 2013

**Finanziamenti e versamenti dei soci a favore della società:
l'onere probatorio funzionale ad escluderne l'onerosità**

OIC 19 E 28 DEBITI CON SOCI



ALTRI PROBLEMI DI NATURA FISCALE

ASSONIME – SEGUE-

Alla luce di queste disposizioni, e segnatamente della presunzione stabilita dall'art. 46 del TUIR, la Corte di Cassazione⁴ ha rilevato che *"la presunzione legale di onerosità del prestito concesso dal socio alla società da lui partecipata", prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 43 TUIR, "può essere vinta da prova contraria" ("a carico del contribuente"), ma che siffatta prova "non è libera, ossia non può essere data con qualsiasi mezzo, ma soltanto nei modi e nelle forme stabiliti tassativamente dalla legge, la quale rinuncia alla suddetta presunzione sol quando risulti, dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società, che il versamento fu fatto a titolo diverso dal mutuo"*. Secondo la Corte, dunque, la presunzione di onerosità dell'apporto potrà essere utilmente superata solamente attraverso l'indicazione dell'infruttuosità del versamento nei libri sociali senza che possano essere utilizzati altri mezzi di prova⁵.

Le conclusioni raggiunte dal Supremo Collegio suscitano a nostro avviso non poche perplessità.

⁴ Vedi sentenza n. 2735 del 4 febbraio 2011.



RAPPORTI FINANZIARI TRA SOCI E SOCIETA'

VALORI LIMITE DEL RAPPORTO DI INDEBITAMENTO
(leverage= fonti di finanziamento/patrimonio netto)

LEVERAGE	Analisi
1,0	Indipendenza da capitale di credito: caso limite dell'assenza di strutture finanziarie legate all'indebitamento
1,0 ; 1,5	Struttura finanziaria tendente a risultare più che soddisfacente, in quanto idonea a consentire l'espansione dell'impresa
1,5 ; 1,8	Area di equilibrio connessa con una struttura finanziaria ancora tendenzialmente soddisfacente, sebbene già al limite
1,8 ; 3,0	Struttura finanziaria caratterizzata da uno stato non ancora patologico, peraltro indicativo di tendenze equilibratrici e quindi da tenere sotto assiduo e attento controllo
> 3,0	Segnalazione di "stati patologici" via via più gravosi, connessi con aree variamente estese di squilibrata struttura finanziaria

RAPPORTI FINANZIARI TRA SOCI E SOCIETA'

RAPPORTO DI INDEBITAMENTO

Eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto della società

INDICE DI INDIPENDENZA FINANZIARIA

Leverage = 2,1

- Non sufficiente ad evitare la postergazione

Trib. Venezia 3.3.2011

RAPPORTI FINANZIARI TRA SOCI E SOCIETA'

Trib. Venezia Sentenza 21.4.2011

Al fine di valutare la presenza o meno di un eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto della società finanziata, ovvero di una situazione finanziaria che avrebbe ragionevolmente giustificato un conferimento, non è sufficiente considerare il rapporto tra il totale delle fonti di finanziamento e i mezzi propri (cd. Indice di *leverage*), dovendo altresì procedere ad una analisi della concreta struttura del debito; **in tale ambito è destinata ad incidere in misura maggiore sullo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto la prevalenza di una componente di debito a breve termine**, posto che, in tale eventualità, i finanziamenti erogati da terzi devono essere necessariamente utilizzati per pagare altri debiti di imminente scadenza e non per finanziare gli investimenti.

RAPPORTI FINANZIARI TRA SOCI E SOCIETA'

SQUILIBRIO FRA INDEBITAMENTO E PATRIMONIO NETTO

(Documento n. 17/2013 IRDCEC)

Parametri da valutare:

- *Leverage*;
- Debiti totali/ totale attivo;
- Rapporto *debt/equity*;
- Grado di copertura degli oneri finanziari;
- EBITDA (o EBIT)/ oneri finanziari;
- grado di capitalizzazione (capitale proprio/debiti finanziari);
- Capitale circolante netto/capitale investito.

RAPPORTI FINANZIARI TRA SOCI E SOCIETA'

POSTERGAZIONE

Trib. Milano, sentenza 11.11.2010; Conf. sentenza 10.1.2011; Conf. sentenza 17.5.2006, n. 5724)

La condizione di inesigibilità del credito ex art. 2467 può essere eccepita dagli amministratori di una SRL nei confronti del socio finanziatore **solo laddove il finanziamento sia stato disposto ed il rimborso richiesto in presenza di una situazione di specifica crisi della società**; crisi di per sè comportante la conseguenza - in termini di posizioni dei finanziatori - che la disciplina normativa pare mirata ad evitare, vale a dire la conseguenza che **i soci, non conferendo capitale ma assumendo la veste di creditori, vengono a traslare il rischio di impresa sugli altri creditori**, proseguendo l'attività sociale in danno di questi ultimi.

RAPPORTI FINANZIARI TRA SOCI E SOCIETA'

POSTERGAZIONE

Trib. Milano, sentenza 4.6.2013 n. 7805

La postergazione è opponibile ai soci solo nella fase di liquidazione concorsuale, **con esclusione dei casi di liquidazione in bonis**, quando cioè la società, liquidando il suo patrimonio, è in grado di soddisfare tutti i suoi creditori, compresi i soci finanziatori.

RAPPORTI FINANZIARI TRA SOCI E SOCIETA'

PREDEDUCIBILITÀ DEI CREDITI

Art. 182-quater l.fall., co. 3

I crediti derivanti da finanziamenti, anche effettuati da soci, in esecuzione di un concordato preventivo (anche in bianco) o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili

Fino alla concorrenza dell'80% del loro ammontare

In **deroga** alla **postergazione** di cui all'art. 2467 e 2497-*quinquies* c.c.

RAPPORTI FINANZIARI TRA SOCI E SOCIETA'

FIDEIUSSIONE CONCESSA DAI SOCI

La norma è applicabile anche alle **garanzie prestate dai soci in favore della società** cui sia seguito il pagamento da parte del socio e la conseguente acquisizione della posizione di creditore della società

I presupposti della postergazione devono essere valutati nel momento in cui, prestando la garanzia, il socio ha consentito l'erogazione del finanziamento alla società

- Trib. Milano 4.6.2013
- Trib. Udine 21.2.2009

RAPPORTI FINANZIARI TRA SOCI E SOCIETA'

Postergazione anche nel concordato preventivo



Se i finanziamenti sono stati effettuati nelle situazioni
ex art. 2467 c.c.



I crediti per rimborso dei soci non possono essere inseriti in un piano di cui facciano parte gli altri creditori chirografari

Cassazione 4.2.2009, n. 2706

RAPPORTI FINANZIARI TRA SOCI E SOCIETA'

APPLICABILITÀ DELLA NORMA IN TEMA DI GRUPPI

Art. 2497-quinquies c.c.

Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento

Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti, si applica l'articolo 2467.

RAPPORTI FINANZIARI TRA SOCI E SOCIETA'

APPLICABILITÀ DELLA NORMA IN TEMA DI GRUPPI

Art. 2497-quinquies c.c.

Finanziamenti infragruppo

La postergazione si applica anche alle spa quando:

- Il finanziamento provenga dalla controllante diretta;
- Il finanziamento provenga dalla controllante indiretta;
- Il finanziamento provenga da una società sorella

RAPPORTI FINANZIARI TRA SOCI E SOCIETA'

APPLICABILITÀ DELLA NORMA IN TEMA DI SPA

Art. 2497-quinquies c.c. - Art. 2467 c.c

Applicabilità postergazione

Cassazione 24.7.2007, n. 16393;

NO ALLE SPA
se non fanno parte di un gruppo

Tribunali di Merito:
▪ **Udine** del 21.2.2009
▪ **Pistoia** del 21.9.2008 e 20.12.2004
▪ **Trib. Fallimentare Venezia** decreto del 10.2.2011

SI ALLE SPA
con applicazione analogica dell'art. 2467 c.c.
(Quando la SPA presenta una struttura chiusa analoga alla SRL con soci partecipi alla gestione)

RAPPORTI FINANZIARI TRA SOCI E SOCIETA'

APPLICABILITÀ DELLA NORMA IN TEMA DI SPA

Art. 2467 c.c

Applicabilità postergazione

Tribunale Fallimentare
di Venezia
decreto del 10.2.2011

SI ALLE SPA

a base azionaria ristretta,
quando il socio
finanziatore non è un
mero investitore ma è
partecipe all'attività
d'impresa sia pure dietro
lo schermo societario

RAPPORTI FINANZIARI TRA SOCI E SOCIETA'

APPLICABILITÀ DELLA NORMA IN TEMA DI COOPERATIVE

Art. 2467 c.c post legge di Bilancio 2018 – commi 238 e segg.

Il quadro generale

I LIMITI DEI FINANZIAMENTI

Le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, ma sono tenute ad impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali allo scopo sociale. L'ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio netto (capitale sociale e riserve anche indivisibili). Viene previsto un periodo transitorio di almeno tre anni per rientrare al di sotto di tale limite

LE GARANZIE A COPERTURA

Quando i prestiti sociali superano l'ammontare di 300mila euro e il doppio del patrimonio netto la coop deve fornire ai soci specifiche garanzie a copertura di almeno il 30% del prestito. Queste possono essere reali o personali di soggetti sottoposti a vigilanza come le banche o le Sim. In alternativa la coop può aderire a forme di garanzia di prestiti sociali, oppure iscrivere in bilancio un patrimonio separato (articolo 2436 del Codice civile)

I PRESTITI INFRUTTIFERI

Le nuove regole si riferiscono ai prestiti sociali per i quali è prevista una remunerazione a titolo di interessi. Nelle cooperative spesso sono effettuati dai soci finanziamenti infruttiferi oppure i soci sono chiamati a versare somme, averi natura di capitale che non fruttano interessi a favore del socio e che vengono restituiti unitamente al capitale sociale dopo il recesso del socio. Per queste forme di finanziamento sorge il dubbio se rientrino o meno nel nuovo regime

RIMBORSO POSTERGATO

L'articolo 2467 del Codice civile non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale. Quindi il rimborso dei prestiti ai soci non è postergato alla soddisfazione degli altri creditori. Non si applica di conseguenza la disposizione che prevede che se il rimborso sia avvenuto nell'anno precedente alla adozione della liquidazione coatta amministrativa (procedura sostitutiva del fallimento per le coop), deve essere restituito

RAPPORTI FINANZIARI TRA SOCI E SOCIETA'

RISCHI PENALI PER L'AMMINISTRATORE

Bancarotta preferenziale art. 223 I.F.

(Reclusione da 1 a 5 anni per colui che prima o durante la procedura fallimentare a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione)



Il reato viene integrato dall'amministratore che, nel periodo di insolvenza, restituisca ai soci i finanziamenti dagli stessi anteriormente concessi alla società (poiché non sussiste alcun interesse societario in tal senso)

RAPPORTI FINANZIARI TRA SOCI E SOCIETA'

NORMA 10.7

DOVERI DEI SINDACI

1. FASE DI EROGAZIONE



1. Rispetto normativa sul risparmio.

2. FASE DI TRASFORMAZIONE DEL DEBITO IN CAPITALE



2. Verifica che i soci abbiano preventivamente accettato la remissione del debito.

3. FASE DI RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO AI SOCI



3. Verifica che i finanziamenti non siano restituiti in situazioni di eccessivo squilibrio finanziario.

OIC 29 CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI

Rilevazione in bilancio

36. I cambiamenti di stima sono rilevati nel bilancio dell'esercizio in cui si verifica il cambiamento.
37. Gli effetti del cambiamento di stima sono classificati nella voce di conto economico relativa all'elemento patrimoniale oggetto di stima.
38. Un cambiamento di stima può avere effetti sul solo esercizio in corso o anche sugli esercizi successivi.
- Normalmente, i cambiamenti di stima dovuti alla disponibilità di nuove informazioni o di sviluppi futuri acquisiti dall'esterno hanno effetto solo sull'esercizio in corso, poiché costituiscono un graduale affinamento della stima originaria. Si pensi, ad esempio, alle stime di inesigibilità dei crediti o di recuperabilità di imposte anticipate.
- Se i cambiamenti di stima hanno effetto anche sugli esercizi successivi, le rettifiche conseguenti influenzano per la parte di competenza sia l'esercizio corrente sia quelli successivi. Un esempio è la stima della vita utile residua di un cespite. Si supponga che, dopo 4 anni, ci si renda conto che un impianto, la cui vita utile era originariamente stimata in 10 anni, ha in realtà una vita utile residua di soli 3 anni (e non più dei rimanenti 6 anni risultanti dalla stima precedente). In questo caso, il valore residuo (di 6/10 del costo originario) viene ammortizzato nei 3 successivi anni.

Nota integrativa

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

39. L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione".
40. L'articolo 2427 del codice civile non prevede specifiche informazioni nella nota integrativa per i cambiamenti di stima; tuttavia un'informativa è necessaria, ove il cambiamento di stima non sia originato dai normali aggiornamenti delle stime; ad esempio, quando il verificarsi di un evento inaspettato richieda una modifica rilevante nella determinazione della stima, ovvero nel caso di operazioni che implicino rischi ed incertezze nella stima stessa. In detti casi, la nota integrativa illustra:
- le ragioni del cambiamento;
 - il criterio di determinazione degli effetti del cambiamento di stima ed il metodo utilizzato in tale determinazione;
 - l'effetto del cambiamento e la relativa incidenza fiscale.

OIC 29 CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI

EMENDAMENTI ALL'OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI, CORREZIONE DI ERRORI, FATTI INTERVENUTI DOPO LA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI

(Omissis)

Rilevazione in bilancio

(Omissis)

37. Gli effetti del cambiamento di stima sono classificati nella voce di conto economico prevista dall'OIC 12 o da altri principi contabili nella voce di conto economico relativa all'elemento patrimoniale oggetto di stima.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

(Omissis)

68.A) L'emendamento al paragrafo 37, emesso in data 29 dicembre 2017, si applica retroattivamente ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

OIC 29 CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

(Omissis)

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento all'emendamento emesso in data 29 dicembre 2017

Cambiamenti di stima

8) L'OIC ha emendato il paragrafo 37 dell'OIC 29 per chiarire che i cambiamenti di stima sono classificati nella voce di conto economico prevista dall'OIC 12 o da altri principi contabili e per colmare l'incoerenza tra le previsioni dell'OIC 29 e le previsioni contenute in altri principi contabili in merito alla classificazione delle eccedenze di fondo intese come cambiamenti di stima.

9) Nell'effettuare tale emendamento l'OIC ha tenuto conto delle considerazioni che seguono.

10) L'OIC ha osservato che il paragrafo 37 dell'OIC 29 prevede che gli effetti del cambiamento di stima siano classificati nella voce di conto economico relativa all'elemento patrimoniale oggetto di stima.

11) Il paragrafo 101 dell'OIC 12 prevede che le eccedenze relative ai fondi sulle imposte dirette siano rilevate nella voce 20 *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*.

12) Il paragrafo 47 dell'OIC 31 prevede che le eccedenze di fondi siano contabilizzate fra i componenti positivi del reddito della classe avente la stessa natura. Dello stesso avviso è anche il paragrafo 56 d) dell'OIC 12 che prevede che nella voce A5 d) *Altri ricavi e proventi* vi possono rientrare gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati, quando l'accantonamento al fondo sia stato inizialmente contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione. L'OIC ha inoltre osservato che il paragrafo 58 dell'OIC 12 prevede, per le imposte indirette relative ad esercizi precedenti, che se l'ammontare accantonato nel fondo imposte, oppure già pagato, risulta eccedente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza sia imputata nella voce A5.

OIC 29 CORREZIONE DI ERRORI

CORREZIONI DI ERRORI

44. Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.

46. Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.

Rilevazione in bilancio

47. Una correzione di errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l'errore e nel contempo sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento.

48. La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato. La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore.

49. Salvo quanto previsto al paragrafo 50, la società, ai soli fini comparativi, deve correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione come segue:

- a. se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per l'esercizio precedente; o
- b. se l'errore è stato commesso prima dell'inizio dell'esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente.

OIC 31 ACCANTONAMENTI

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Definizioni

4. I *fondi per rischi e oneri* rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza od ammontare indeterminati.
5. I *fondi per rischi* rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.
6. I *fondi per oneri* rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

OIC N. 19

4. I *debiti* sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti.

OIC 31 ACCANTONAMENTI

DEBITI

AN

QUANTUM

QUANDO

CERTI

FONDI

AN

QUANTUM O

QUANDO

INCERTI

RISERVE UTILI

AN

QUANTUM

QUANDO

OIC 31 ACCANTONAMENTI

Quali sono i criteri di rilevazione - OIC 31

Per misurare il grado di realizzazione e di avveramento, gli eventi si possono classificare in:

Evento probabile	Qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia l'accadimento è credibile, verosimile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri.
Evento possibile	Quando il grado di realizzazione e di avveramento è inferiore al probabile. È quello che può accadere o verificarsi.
Evento remoto	Quando il grado di realizzazione e di avveramento è inferiore al possibile. Ha scarsissime possibilità di verificarsi.

OIC 31 ACCANTONAMENTI

Quali sono i criteri di rilevazione - OIC 31

Iscrizione in bilancio:

Obbligo di stanziamento in bilancio quando sussiste:

1. la disponibilità di informazioni **al momento della redazione** del bilancio che facciano ritenere **probabile** il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività;
2. la possibilità di **stimare** l'onere con sufficiente ragionevolezza.

Nessun obbligo di stanziamento in bilancio quando:

3. l'evento è **probabile** ma l'ammontare dell'onere **non è stimabile** con attendibilità;
4. l'evento è **possibile**;
5. l'evento è **remoto**.

OIC 31 ACCANTONAMENTI

Quali sono i criteri di rilevazione - OIC 31

Ricapitolando:

FONDI ONERI

- accantonamenti destinati a coprire uscite future di competenza dell'esercizio
- di **esistenza certa**
- indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza

FONDI RISCHI

- accantonamenti a fronte di spese o perdite potenziali
- **esistenza probabile**
- indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza ma comunque stimabili

OIC 31 ACCANTONAMENTI

2. La struttura della nuova versione dell'OIC 31, conformemente a quanto fatto per gli altri OIC, è stata rivista al fine di distinguere le statuizioni di carattere generale contenute nei diversi paragrafi del principio contabile da quelle relative a fattispecie più specifiche che vengono ora trattate in apposite appendici che, sotto il profilo dispositivo, possono costituire, o meno, parte integrante del principio contabile. In particolare, la precedente versione dell'OIC 31 dedicava specifici paragrafi al trattamento contabile di alcune fattispecie di fondi rischi e oneri. In virtù di quanto detto in precedenza, si è deciso di trasferire le disposizioni relative al trattamento di questi esempi nell'Appendice A, alla quale è stata attribuita natura dispositiva e, pertanto, costituisce parte integrante del principio contabile.

Attualizzazione dei fondi rischi

4. La bozza di principio contabile OIC 31 messa in consultazione non apporta alcuna modifica al testo del paragrafo 26 della precedente versione del principio (diventato 33 nel documento in consultazione) in base al quale i "fondi per rischi e oneri non sono oggetto di attualizzazione". Il d.lgs. 139/2015 ha introdotto la disciplina dell'attualizzazione espressamente per i debiti, mentre non è stata apportata analogo modifica al trattamento contabile dei fondi rischi ed oneri. Poiché il processo di stima dei fondi può ricomprendere il concetto di attualizzazione si chiede il punto di vista dei partecipanti alla consultazione in ordine alla necessità di un'espressa regola contabile al riguardo.

OIC 31 ACCANTONAMENTI

ESAME DEI PRINCIPALI
FONDI RISCHI E SPESE
DA APPENDICE A AL
PRINCIPIO OIC 31

I NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI E DEBITI

CREDITI, DEBITI E TITOLI (OVE APPLICABILE), IVI COMPRESO L'AGGIO ED IL DISAGGIO SUI PRESTITI (NON PIU' NEI RISCONTI) DOVRANNO ESSERE VALUTATI CON IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO, COSI' COME INTESO DAGLI IAS

**NORMA TRANSITORIA ART. 12 DLGS. 139 DEL 2015
CONSENTE LA NON APPLICAZIONE PER LE OPERAZIONI
ISCRITTE ANTE 1 GENNAIO 2016**

**APPLICABILITA' FACOLTATIVA PER COLORO CHE
REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E PER
LE MICRO IMPRESE**

CONTENUTO DEL NUOVO ARTICOLO 2426 N. 8

I CREDITI ED I DEBITI SONO RILEVATI IN BILANCIO SECONDO IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO, TENENDO CONTO DEL FATTORE TEMPORALE E, PER QUANTO RIGUARDA I CREDITI DEL VALORE DI PRESUMIBILE REALIZZO



ESISTE QUINDI UNA SOVRAPPOSIZIONE TRA ATTUALIZZAZIONE GIÀ PREVISTA DAGLI OIC 15 E 19 E CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO??



IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE DEI NUOVI OIC 15 E 19 SI RITENEVA CHE LA NUOVA NORMA INTERESSI SOPRATTUTTO LE POSTE DI NATURA FINANZIARIA CON INTERESSI INESISTENTI O INADEGUATI

CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

❖ **ambito di applicazione:**

- Crediti – OIC 15
- Debiti – OIC 19
- Titoli immobilizzati – OIC 20

❖ **può non essere applicato a:**

- crediti/debiti/titoli immobilizzati se gli effetti sono irrilevanti:

- a breve termine → scadenza < 12 mesi;
- costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione non significativi;


Ex art. 2423 iv.
Comma C.c.

In tal caso contabilizzati tra i risconti attivi a quote costanti ex paragrafo 104 OIC 24

❖ **non è applicato a:**

- Titoli con flussi non determinabili (es. titoli strutturati, titoli irredimibili, ecc.).

CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO



❖ **Il costo ammortizzato** è il valore a cui l'attività/passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una riduzione di valore (per le attività).

❖ **Il tasso di interesse effettivo** è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria.

RAPPRESENTAZIONI CONTABILI

Crediti commerciali: Oic 15 attuale*

Crediti a Ricavi
Ricavi a Interessi attivi (per la componente finanziaria)
Interessi attivi a Risconti passivi
Risconti passivi a Interessi attivi (interessi di competenza)

Crediti commerciali: decreto legislativo 139/15

Crediti a Ricavi
Ricavi a Crediti (per la componente finanziaria)
Crediti a Interessi attivi (interessi di competenza)

La novità riguarda l'imputazione in avere dei crediti anziché nei Risconti passivi

CRITICITA' DEL COSTO AMMORTIZZATO

PROBLEMA PRINCIPALE SUI GRUPPI DI IMPRESA CHE FINANZIANO LE SOCIETA' SOTTOSTANTI O CONSORELLE A TASSI NON ADEGUATI O A TASSO ZERO



OCCORRE PRESTARE ANCHE MOLTA ATTENZIONE ALL'OBBLIGO DI RAPPRESENTAZIONE SECONDO SOSTANZA DELL'OPERAZIONE O DEL CONTRATTO PERCHE' MOLTI FINANZIAMENTI POTREBBERO DOVERE ESSERE IMPUTATI IN PARTE A CAPITALE PROPRIO SULLA RICEVENTE ED A PARTECIPAZIONE SULL'EROGANTE

**EVIDENTI CRITICITA'
ART. 2467 C.C.
FINANZIAMENTI SOCI INFRUTTIFERI DA PRIVATI**

OIC 15 E COSTO AMMORTIZZATO

DEFINIZIONI

4. I **crediti** rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti. Tra i crediti sono ricomprese le cambiali attive e le ricevute bancarie (o RIBA).
5. **Le disponibilità liquide sono rappresentate da:**
 - depositi bancari e postali;
 - assegni;
 - denaro e valori in cassa.
6. Il **valore nominale** di un credito è l'ammontare, definito contrattualmente, che si ha diritto di esigere.
7. Il **tasso di interesse nominale** di un credito è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi attivi nominali lungo la durata del credito.
8. L'**attualizzazione**, sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l'applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno incassati in una o più date future.
L'**attualizzazione** è prevista dall'art. 2426, comma 1, n. 8 laddove si richiede che la valutazione dei crediti tenga conto anche del "fattore temporale" nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse effettivo risulta significativamente diverso da quello di mercato.
9. Il **tasso di interesse di mercato** è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito.
10. La **svalutazione** è la riduzione di valore di un credito, derivante da una stima, al valore di presumibile realizzo riconducibile alla data di bilancio.
11. La **perdita** è un evento certo e definitivo che coincide con la parte del credito non più recuperabile, anche giuridicamente.

OIC 15 E COSTO AMMORTIZZATO

Definizioni tratte dai principi contabili internazionali

13. L'art. 2426, comma 2, del codice civile prescrive che per la definizione di costo ammortizzato si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. Lo IAS 39 (par. 9), adottato dall'Unione europea e in vigore al momento della pubblicazione di questo principio, ricomprende i crediti tra le attività finanziarie e fornisce le seguenti definizioni con riferimento al criterio del costo ammortizzato di attività e passività finanziarie.
14. "Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità".
15. "Il criterio dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo".
16. "Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)".
17. "I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è

OIC 15 E COSTO AMMORTIZZATO

Rilevazione iniziale dei crediti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione

Calcolo del costo ammortizzato

30. L'art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. prescrive che "i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale".
31. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, rispetto al valore determinato in base ai par. 44-46. Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. In tal caso la società applica i paragrafi 44-46, salvo l'applicazione dei paragrafi 39-43 sul processo di attualizzazione.
32. Quando un credito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, salvo quanto previsto dai paragrafi 39-43, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.
35. Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell'interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. Il tasso
36. I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e la probabilità che l'incasso o il pagamento anticipato si verifichi quando contrattualmente è previsto.

OIC 15 E COSTO AMMORTIZZATO

Attualizzazione dei crediti

39. L'art. 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione dei crediti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse effettivo, come calcolato secondo i paragrafi 30-38, deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato.

Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame.

40. Qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.

42. L'attualizzazione dei crediti può non essere applicata ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile. Oltre al caso in cui il tasso di interesse effettivo non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

43. I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corrispondenza di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando il credito al tasso di interesse di mercato.

La differenza tra tale valore e valore a termine deve essere rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

Nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del credito è rilevata tra gli oneri finanziari del conto economico nella voce C17, salvo che le caratteristiche dell'operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura.

CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Tasso di interesse contrattuale = tasso di interesse di mercato



Tasso di interesse contrattuale ≠ tasso di interesse di mercato



OIC 15 E COSTO AMMORTIZZATO

Valutazione successiva dei crediti valutati al costo ammortizzato

47. Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.
48. Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:
- determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
 - aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del credito;
 - sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
 - sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.

OIC 15 E COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO 1 - Crediti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi valutati secondo il criterio del costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione

1A - Vendita di merci con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi senza la previsione di interessi espliciti

Il 1° gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all'ingrosso per €1.000. Non vi sono costi di transazione. Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore, prevedono l'incasso dei crediti verso clienti grossisti a "90 giorni fine mese data fattura". In questo caso, per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di €250 senza prevedere l'applicazione di un tasso di interesse esplicito.

Il credito, da valutare con il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, avrebbe un valore di iscrizione iniziale al costo ammortizzato di €1.000, pari al suo valore nominale, poiché non vi sono costi di transazione né differenze tra valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito. Il tasso di interesse effettivo è in tal caso pari a zero. Esso è tuttavia significativamente inferiore al tasso di mercato che si assume pari al 3% semestrale posticipato, conseguentemente, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, occorre attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale. Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è in tal caso il risultato del seguente processo di attualizzazione:

$$929,28 = 250 / (1,03)^1 + 250 / (1,03)^2 + 250 / (1,03)^3 + 250 / (1,03)^4$$

La componente finanziaria implicita è pertanto uguale a €70,72 (1.000-929,28). In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore di €929,28 (1.000-70,72).

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Data	Valore contabile del credito all'inizio del periodo	Interessi attivi impliciti calcolati al tasso di mercato	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 3%	c	d = a + b - c
30/06/20X0	929,28	27,88	250,00	707,16
31/12/20X0	707,16	21,21	250,00	478,37
30/06/20X1	478,37	14,35	250,00	242,72
31/12/20X1	242,72	7,28	250,00	0,00

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per €49,09 nel 20X0 (27,88+21,21) e per €21,63 nel 20X1 (14,35+7,28).

OIC 15 E COSTO AMMORTIZZATO

1B - Vendita di merci con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi con la previsione di interessi attivi espliciti

Il 1° gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all'ingrosso per €1.000. Non vi sono costi di transazione. Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore, prevedono l'incasso dei crediti verso clienti grossisti a "90 giorni fine mese data fattura". In questo caso, per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di €250 in linea capitale e l'applicazione di un interesse di dilazione al tasso nominale esplicito semestrale posticipato dell'1%.

Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

Se il tasso di interesse effettivo fosse allineato al tasso di mercato, il valore di iscrizione iniziale del credito sarebbe di €1.000, pari al suo valore nominale, poiché non vi sono costi di transazione né differenze tra valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito. Il tasso di interesse effettivo è in tal caso pari al tasso di interesse nominale, esso è infatti il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente gli incassi futuri nel periodo di durata del credito al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di €1.000:

$$1.000 = (250+10) / (1,01)^1 + (250+7,5) / (1,01)^2 + (250+5) / (1,01)^3 + (250+2,5) / (1,01)^4$$

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Data	Valore contabile del credito all'inizio del periodo	Flussi finanziari per interessi attivi espliciti calcolati al tasso di nominale	Flussi finanziari in entrata linea capitale	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 1%	c	d = a - c
30/06/20X0	1.000,00	10,00	250,00	750,00
31/12/20X0	750,00	7,50	250,00	500,00
30/06/20X1	500,00	5,00	250,00	250,00
31/12/20X1	250,00	2,50	250,00	0,00

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per €17,50 nel 20X0 (10+7,5) e per €7,5 nel 20X1 (5+2,5).

OIC 15 E COSTO AMMORTIZZATO

Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

Se il tasso di interesse effettivo dell'1% fosse significativamente diverso dal tasso di mercato, che si assume pari al 3% semestrale posticipato, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, sarebbe necessario attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito utilizzando il tasso di mercato del 3% per ottenere il suo valore di iscrizione iniziale. Il calcolo del valore iniziale di iscrizione del credito è in tal caso il risultato del seguente processo di attualizzazione:

$$(250+10) / (1,03)^1 + (250+7,5) / (1,03)^2 + (250+5) / (1,03)^3 + (250+2,5) / (1,03)^4 = 952,85$$

In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore di €952,85.

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Data	Valore contabile del credito all'inizio del periodo	Interessi attivi calcolati al tasso di mercato	Flussi finanziari per interessi attivi percepiti al tasso nominale	Flussi finanziari in entrata linea capitale	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 3%	c	d	d = a + b - c - d
30/06/20X0	952,85	28,59	10,00	250,00	721,44
31/12/20X0	721,44	21,64	7,50	250,00	485,58
30/06/20X1	485,58	14,57	5,00	250,00	245,15
31/12/20X1	245,15	7,35	2,50	250,00	0,00

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per €50,23 nel 20X0 (28,59+21,64) e per €21,92 nel 20X1 (14,57+7,35).

OIC 15 E COSTO AMMORTIZZATO

Crediti commerciali: Oic 15 attuale*

Crediti a Ricavi
Ricavi a Interessi attivi (per la componente finanziaria)
Interessi attivi a Risconti passivi
Risconti passivi a Interessi attivi (interessi di competenza)

Crediti commerciali: decreto legislativo 139/15

Crediti a Ricavi
Ricavi a Crediti (per la componente finanziaria)
Crediti a Interessi attivi (interessi di competenza)

La novità riguarda l'imputazione in avere dei crediti anziché nei Risconti passivi

OIC 19 E APPLICAZIONE COSTO AMMORTIZZATO

DEFINIZIONI

4. **I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita.** Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti.
5. I debiti differiscono dai fondi per rischi ed oneri che, invece, accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell'esercizio.
6. **I debiti differiscono dagli impegni che rappresentano accordi per adempiere in futuro a certe obbligazioni assunte o a svolgere o eseguire determinate azioni o attività.**
7. Le *disponibilità liquide* sono rappresentate da:
 - depositi bancari e postali;
 - assegni;
 - denaro e valori in cassa

OIC 19 E APPLICAZIONE COSTO AMMORTIZZATO

20. "I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario". I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.

I costi di transazione rendono diverso il valore di iscrizione dal valore nominale del debito
Le altre definizioni sono in tutto e per tutto allineate a quelle dei crediti da OIC 15

OIC 19 E APPLICAZIONE COSTO AMMORTIZZATO

Rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione

Calcolo del costo ammortizzato

40. L'art. 2426, comma 1, n. 8 c.c. prescrive che "i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale".
41. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del codice civile, rispetto al valore determinato in base ai par. 53-56. Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale. In tal caso la società applica i paragrafi 53-56, salvo l'applicazione dei paragrafi 47-52 sul processo di attualizzazione.
42. Le regole relative al calcolo del costo ammortizzato si applicano a tutti i debiti classificati nelle voci da D1a D14 del passivo dello stato patrimoniale.
43. Quando un debito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, salvo quanto previsto dai paragrafi 47-52, al netto dei costi di

QUINDI IL COSTO AMMORTIZZATO SI APPLICA ANCHE PER I FINANZIAMENTI DA SOCI CHE SONO AL D3

OIC 19 E APPLICAZIONE COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO 2 - Finanziamento passivo con tasso di interesse nominale significativamente inferiore ai tassi di interesse di mercato

Calcolo del costo ammortizzato

Il 1° gennaio 20X0 la società riceve un finanziamento passivo di € 1.000 al tasso di interesse nominale dell'1% annuo. Gli interessi sono annuali posticipati da corrispondere il 31 dicembre di ogni anno. Il capitale finanziato di € 1.000 deve essere rimborsato il 31 dicembre dell'anno 20X4.

Non vi sono costi di transazione. In questo caso, in assenza di costi di transazione e di differenze tra capitale erogato (€ 1.000) e capitale da rimborsare a scadenza (€ 1.000), il tasso di interesse effettivo è pari al tasso di interesse nominale e il valore contabile del debito (al netto degli interessi) è pari al suo valore nominale per l'intera durata del finanziamento. La tabella che segue fornisce le informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento.

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 1,00%	c	d = a + b + c
20X0	1.000,00	10,00	(10,00)	1.000,00
20X1	1.000,00	10,00	(10,00)	1.000,00
20X2	1.000,00	10,00	(10,00)	1.000,00
20X3	1.000,00	10,00	(10,00)	1.000,00
20X4	1.000,00	10,00	(1.010,00)	0,00

Il tasso di interesse effettivo è pari al tasso di interesse nominale dell'1%, in quanto quest'ultimo, in assenza di costi di transazione e di differenze tra capitale erogato e capitale da rimborsare a scadenza, è anche il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di € 1.000:

$$1.000 = 10 / (1,01)^1 + 10 / (1,01)^2 + 10 / (1,01)^3 + 10 / (1,01)^4 + 1.010 / (1,01)^5$$

OIC 19 E APPLICAZIONE COSTO AMMORTIZZATO

Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

Se il tasso di interesse effettivo dell'1% annuo si discosta significativamente dal tasso di interesse di mercato, che si suppone pari al 5% annuo, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, occorre attualizzare i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato del 5%, iscrivere il debito al valore di € 826,82 (rilevazione iniziale) risultante dall'attualizzazione e utilizzare il tasso di interesse di mercato del 5% come sostituto del tasso di interesse effettivo nelle valutazioni successive.

Il calcolo del valore iniziale di iscrizione è il seguente:

$$826,82 = 10 / (1,05)^1 + 10 / (1,05)^2 + 10 / (1,05)^3 + 10 / (1,05)^4 + 1.010 / (1,05)^5$$

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento al tasso di interesse di mercato del 5%.

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse di mercato	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 5%	c	d = a + b + c
20X0	826,82	41,34	(10,00)	858,16
20X1	858,16	42,91	(10,00)	891,07
20X2	891,07	44,55	(10,00)	925,62
20X3	925,62	46,28	(10,00)	961,90
20X4	961,90	48,10	(1.010,00)	0,00

La differenza di € 173,18 (€ 1.000 - € 826,82), tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione (€ 1.000) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito (€ 826,82), è rilevata tra i proventi finanziari di conto economico al momento della rilevazione iniziale.

OIC 19 E APPLICAZIONE COSTO AMMORTIZZATO

91. L'articolo 12 comma 2 del D.lgs. 139/2015 prevede che le modificazioni previste all'articolo 2426, comma 1, numero 8, codice civile (criterio del costo ammortizzato) "possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio". Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell'esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa.
92. Nel caso in cui la società non si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 91, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei debiti devono essere applicati a tutti i debiti retroattivamente. Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del debito iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il valore del debito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale.

OIC 19 E APPLICAZIONE COSTO AMMORTIZZATO

Gli effetti sorti nel corso dell'esercizio sono imputati al conto economico dell'esercizio in corso. L'art. 2423-ter comma 5 c.c. prevede che "Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa".

Pertanto, ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se il presente principio fosse stato da sempre applicato e la differenza che è rilevata negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto nell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi nell'esercizio che inizia il 1° gennaio 2016) è rappresentata nel comparativo evidenziando separatamente:

- negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente (nella normalità dei casi 1° gennaio 2015);
- nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.

OIC 19 E APPLICAZIONE COSTO AMMORTIZZATO

Quando può non essere applicato e la disciplina nei bilanci abbreviati

Cambia in ogni caso il trattamento dei costi iniziali:

- ✓ i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti (es. spese di istruttoria, imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, oneri di perizia dell'immobile, commissioni dovute a intermediari finanziari) sono rilevati tra i **risconti attivi** nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale (par. 57).
- ✓ i costi di transazione iniziali rilevati tra i **risconti attivi** sono *addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali* (par. 70).

OIC 19 E RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

73. La società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita. L'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l'eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso. Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (cfr. le fattispecie di **ristrutturazione del debito** di cui all'OIC 6), contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito. Quando interviene l'eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione. Quando non interviene l'eliminazione contabile del debito, si applica il paragrafo 61. In tal caso, i
61. Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sarà rimborsato anticipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.

OIC 19 E RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

EMENDAMENTI ALL'OIC 19 – DEBITI

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

(Omissis)

71. A) La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria o prescindersi dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

ELIMINAZIONE CONTABILE

73. La società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita. L'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l'eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso. Quando, in esistenza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (cfr. le fattispecie di ristrutturazione del debito di cui all'OIC-6 Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito), contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito.

73A. La data dalla quale si rilevano gli effetti dell'eliminazione contabile coincide con il momento a partire dal quale l'accordo (cfr. Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito) diviene efficace tra le parti. Ad esempio nei casi di ristrutturazione del debito la data coincide:

a) in caso di concordato preventivo ex art. 161 l.f., con la data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale;

b) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., con la data in cui l'accordo viene pubblicato presso il Registro delle Imprese; laddove l'accordo prevede che la sua efficacia sia subordinata all'omologazione da parte del Tribunale, la data della ristrutturazione coincide con il momento dell'omologazione;

c) in caso di piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f., qualora i risultati formalizzati in accordo con i creditori con la data di adesione dei creditori.

Se la data in cui l'accordo diviene efficace ricade tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio, nel progetto di bilancio dell'esercizio in chiusura viene fornita adeguata informativa sulle caratteristiche dell'operazione e sui potenziali effetti patrimoniali e economici che essa produrrà negli esercizi successivi.

Sono due affermazioni molto importanti in relazione al principio di derivazione rafforzata dei soggetti OIC adopter



OIC 19 E RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Società che applicano il criterio del costo ammortizzato

73B. Per le società che applicano il metodo del costo ammortizzato, Quando interviene l'eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita commessa all'eliminazione. Quando non interviene l'eliminazione contabile del debito, si applica il paragrafo 61. In tal caso, i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito.

Società che non applicano il criterio del costo ammortizzato

73C. Per le società che non applicano il metodo del costo ammortizzato, i costi di transazione sono imputati a conto economico nell'esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali. Nel caso di riduzione dell'ammontare del debito da rimborsare, il debitore iscrive un utile tra i proventi finanziari come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario. I costi di transazione sono rilevati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio.

Negli altri casi (ad esempio nel caso di riduzione dell'ammontare degli interessi maturandi e di modifica della tempistica originaria dei pagamenti) il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito. I costi di transazione sono rilevati come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito³. Al termine di ciascun esercizio successivo alla rilevazione iniziale, i risconti attivi iscritti sono addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti lungo la vita residua del debito ed è valutata la loro recuperabilità.

OIC 19 E RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

(Omissis)

90 A) Gli emendamenti ai paragrafi 21A, 73, 73A, 73B, 73C, 81A e 85 e all'Appendice A, emessi in data 29 dicembre 2017, si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva. L'emendamento ai paragrafi 73, 73A, 73B, 73C, 81A e 85 e all'Appendice A emesso in data 29 dicembre 2017, ha abrogato l'OIC 6.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

(Omissis)

95 A) Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione degli emendamenti ai paragrafi 21A, 73, 73A, 73B, 73C, 81A e 85 e all'Appendice A, emessi in data 29 dicembre 2017, possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

(Omissis)

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 29 dicembre 2017.

10) Con riferimento all'emendamento al paragrafo 21A l'OIC ha ritenuto opportuno chiarire la corretta classificazione di un debito commerciale scaduto, che a seguito di una rinegoziazione, diventa a lungo termine.

12) L'OIC ha osservato l'assenza, nell'OIC 19 - *Debiti*, di una disciplina simile a quella dell'OIC 15, che guidi il redattore del bilancio nella classificazione di un debito di natura commerciale scaduto e rinegoziato a lungo termine. L'OIC ha, pertanto, ritenuto necessario inserire il paragrafo 21A nell'OIC 19 per chiarire che la classificazione di un debito deve essere effettuata sulla base della natura (o dell'origine) dello stesso rispetto alla gestione ordinaria.

OIC 19 E RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

ORA LE DISPOSIZIONI CONTABILI SU
CONCORDATO, ACCORDO DI
RISTRUTTURAZIONE E ACCORDO A SEGUITO DI
PIANO ATTESTATO SONO
NELL'OIC 19 E NON PIU'
NELL'OIC N.6

OIC 19 E FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO

2B - Finanziamento infragruppo

Se il finanziamento descritto nell'Esempio 2A è erogato da una società che controlla con un'interessenza significativa un'altra società e se dalle evidenze disponibili (ad esempio verbali del Consiglio di Amministrazione, struttura del Gruppo, situazione economica e finanziaria dell'impresa o del Gruppo, elementi del contratto ecc.) è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società controllata, la differenza positiva per €173,18 è iscritta:

- (i) dalla controllata ad incremento del patrimonio netto (invece che tra i proventi finanziari di conto economico); e
- (ii) dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione (invece che tra gli oneri finanziari di conto economico).

Le scritture contabili della controllata relative al finanziamento ricevuto dalla società controllante sono le seguenti:

01.01.20X0		Dare	Avere
Rilevazione iniziale del finanziamento passivo			
C) IV)	Disponibilità liquide	1.000,00	
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti		826,82
A)	Patrimonio netto		173,18
31.12.20X0		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	41,34	
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti		41,34
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti	10,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		10,00



OIC 19 E FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO



LA DISPOSIZIONE SUI FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO VALE ANCHE PER I SOCI FINANZIATORI PERSONE FISICHE ???

LE IMPLICAZIONI DI NATURA FISCALE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO EX DLGS. 139/2015

LE IMPLICAZIONI DI NATURA FISCALE

DLGS. 139 LA CLAUSOLA DI INVARIANZA DI GETTITO

Articolo 11 -

Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria.

In vigore dal 19/09/2015

1. Dall'attuazione del presente decreto **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

IMPLICAZIONI DI NATURA FISCALE DELLA TRANSIZIONE

LE RICADUTE DELLE NORME FISCALI SUL BILANCIO

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

Articolo 83 - Determinazione del reddito complessivo (ex art.52) (1)

In vigore dal 01/03/2017

Modificato da: Decreto-legge del 30/12/2016 n. 244 Articolo 13 bis

1. Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attivita' che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE C.D. "RAFFORZATA" VALEVA SOLO PER I SOGGETTI IAS ADOPTER SINO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2015

LE RICADUTE DELLE NORME FISCALI SUL BILANCIO

LE REGOLE PRECEDENTI ALLA RIFORMA OIC ADOPTER

LA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO, AI FINI FISCALI, AVVIENE SECONDO REGOLE E NORME SPECIFICHE, CHE TENDONO A DILATARE LA MATERIA IMPONIBILE E A LIMITARE IL PIÙ POSSIBILE I MARGINI DI MANOVRA SULLE VALUTAZIONI E L'INCERTEZZA DEL REDDITO D'IMPRESA.

Riepilogo dei principi fondamentali per la determinazione del reddito imponibile

Competenza

I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi sono imputati all'esercizio o agli esercizi in cui ricade la loro competenza economica, in base al momento in cui si considerano sostenuti o conseguiti sotto il profilo tributario.

Inerenza

Ai fini della deducibilità le spese e gli altri componenti negativi devono essere inscindibilmente connessi ad attività, operazioni aziendali o beni da cui derivano i ricavi e i proventi che concorrono a formare il reddito imponibile.

Certezza e determinabilità oggettiva

I costi e i ricavi non concorrono a formare il reddito tassabile:

- se la loro esistenza non è certa, ovvero non si è verificato il fatto da cui derivano;
- se il loro importo non è oggettivamente determinabile.

LE RICADUTE DELLE NORME FISCALI SUL BILANCIO

LE REGOLE PRECEDENTI ALLA RIFORMA OIC ADOPTER

Imputazione al conto economico

- **I ricavi, gli altri proventi e le rimanenze** concorrono a formare il reddito d'impresa anche se non risultano imputati al conto economico dell'esercizio.
- **Le spese e gli altri componenti negativi** non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza.

NOTA BENE

Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. **Sono tuttavia deducibili:**

- a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle norme del Tuir che dispongono o consentono il rinvio;
- b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO

ART. 13 BIS D.L. 244 DEL 2016

Modifica ed adatta i seguenti articoli del TUIR

Art. 96 comma 2

Art. 108 commi 1,2 e 3

Art. 109 comma 4

Art. 112 commi 1, 2, 3bis, 4, 5 e 6

DECRETO MIN FINANZE 3 AGOSTO 2017

Rende compatibili con i soggetti OIC adopter alcune disposizioni regolamentari valide per i soggetti IAS adopter

Crea una clausola di salvaguardia per i comportamenti già adottati in fase di Bilancio relativo al 2016

I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO

NON ESISTE ANCORA UNA CIRCOLARE ORGANICA DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE CHE MANIFESTI LA PROPRIA OPINIONE SULLE NUOVE NORME



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

LA FISCALITA' DELLE IMPRESE OIC ADOPTER

30 Ottobre 2017

I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO

CLASSIFICAZIONE SOGGETTIVA DELLE IMPRESE



SOGGETTI IAS ADOPTER: con tassazione basata sul principio di derivazione rafforzata di cui art. 83 TUIR ed altre peculiarità tipiche dei principi contabili internazionali

SOGGETTI OIC ADOPTER: diversi dalle micro imprese di cui all'art. 2435 ter C.c. con tassazione basata sul principio di derivazione rafforzata di cui art. 83 TUIR

MICRO IMPRESE: di cui all'art. 2435 ter C.c. con tassazione basata sul principio di derivazione semplice
Cosa accade se questi ultimi soggetti scelgono spontaneamente di redigere il Bilancio in forma abbreviata o ordinaria?

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

MODIFICA ART. 96 C.2 TUIR – ROL E INTERESSI

Il D.lgs 139/2015 ha previsto l'eliminazione delle poste straordinarie dal Conto Economico d'esercizio



Le voci che prima erano straordinarie vanno ripartite nelle voci A e B del Conto Economico in base alla loro natura (vedi disposizioni OIC 12)



Ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili è necessario stabilire quali voci di bilancio siano ricomprese nella determinazione del ROL

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

MODIFICA ART. 96 C.2 TUIR – ROL E INTERESSI

Si prevede l'esclusione delle sole partite straordinarie derivanti da trasferimenti d'azienda o rami d'azienda



Nuovo art. 96: Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda e rami d'azienda

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

MODIFICA ART. 5 D.LGS. 446/1997

L'eliminazione della sezione straordinaria dal c.e. rende necessario determinare quali voci partecipino alla determinazione del valore della produzione IRAP



Nuovo art. 5: ...la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), **nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda e rami d'azienda**, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

MODIFICA ART. 108 TUIR

La applicazione del principio di derivazione rafforzata ha reso necessarie diverse modifiche alle norme fiscali:



- C. 1: abrogato il riferimento a spese per studi e ricerche. Nuovo testo «Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio». (es. manutenzione straordinaria su beni di terzi che rimane contenuta nell'oit 16)
- C.2: ABROGATO: spese di pubblicità e propaganda non sono capitalizzabili e vanno dedotte nell'esercizio
- C.3: abrogato il riferimento alle spese pluriennali. Diventa norma di coordinamento con i commi precedenti per i beni acquisiti in seguito a studi e ricerche.

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

MODIFICA ART. 109 c.4 TUIR

Coordinamento della disciplina di derivazione rafforzata e imputazione delle voci a patrimonio netto



- Come per i soggetti IAS, si considerano deducibili **anche** i componenti negativi che non transitano dal c.e.
- «Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente **a patrimonio** per effetto dei principi contabili ~~internazionali~~ **adottati dall'impresa.**» (procedura di Write On e Write Off ai sensi OIC 29 in fase di prima applicazione)

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

NUOVO ARTICOLO 112

Viene completamente riscritto l'articolo 112, prima dedicato alle operazioni fuori bilancio e ora dedicato agli strumenti finanziari derivati



- Abrogato comma 1 che definisce le operazioni fuori bilancio poiché ora i derivati sono definiti da un documento OIC
- Ufficializzato che concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi derivanti da strumenti derivati
- I componenti derivanti dalla valutazione di derivati speculativi in essere al 31 Dicembre 2015 concorrono alla formazione del reddito per cassa, salvo che abbiano già concorso ai sensi del previgente art. 112 nei precedenti esercizi

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

NUOVO ARTICOLO 112

- **Principio di derivazione rafforzata:** la valutazione di cui al comma 3, vale solo per le microimprese. Per i soggetti IAS e per i soggetti ITA-GAAP diversi dalle microimprese, «in deroga al comma 3, **i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali**»
- Finalità di copertura: il TUIR non disciplina più quando un derivato ha finalità di copertura ma rimanda alla corretta qualificazione a bilancio secondo «**la corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa**».

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

NUOVO ARTICOLO 112

Derivati di copertura (c.4): Se gli strumenti finanziari derivati sono iscritti in bilancio con finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperti da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo **concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura.** (Interessi, Merci, Cambi ecc.)

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

NUOVO ARTICOLO 112

ARTICOLO 7 DECRETO 8 GIUGNO 2011

Applicabile in quanto compatibile

1. Si considerano con finalita' di copertura, ai fini dell'art. 112 del testo unico, le operazioni designate di copertura in conformita' allo IAS 39 e le operazioni attuate mediante il ricorso alla fair value option ai sensi dello IAS 39, par. 9, lettera b (i), per ridurre un'asimmetria contabile nella valutazione delle attivita' e passivita' finanziarie.

2. Si considerano con finalita' di copertura, ai fini dell'art. 112 del testo unico, anche le operazioni in cui un'impresa designa come relazione di copertura solo le variazioni dei flussi finanziari o del fair value dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile, ai sensi dei paragrafi da 72 a 80 dello IAS 39.

3. In ipotesi di copertura di flussi finanziari, gli utili o perdite generati dallo strumento con finalita' di copertura, concorrono alla determinazione della base imponibile al momento dell'imputazione al conto economico, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 112 del testo unico.

4. La relazione di copertura assume rilievo fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura.

«ovvero dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura». Ex DM 3 Agosto 2017 quale salvataggio operazioni in corso

NOTA
BENE.

I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO

PRINCIPI DI BASE PER LA TASSAZIONE DEGLI OIC ADOPTER



Qualificazione	Qualificare significa individuare: <ul style="list-style-type: none">lo schema giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica operazione in base alla rappresentazione in bilancio (ad es., acquisto con pagamento differito);se l'operazione genera flussi reddituali o patrimoniali (ad es., acquisto e vendita di azioni proprie);se l'operazione non sia rappresentata nel bilancio IAS (ora anche OIC <i>adopter</i>), ma possa considerarsi fiscalmente realizzata o meno sotto il profilo giuridico-formale (ad es., vendita con assunzione di garanzia significativa).
Classificazione	Classificare significa individuare: <ul style="list-style-type: none">la specifica tipologia o classe di provento/onere (Conto economico) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC <i>adopter</i>) (ad es., fondi di ripristino e bonifica);la specifica tipologia o classe di attivo/passivo (Stato Patrimoniale) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC <i>adopter</i>) (ad es., classificazione di attivita' e strumenti finanziari).
Imputazione temporale	Imputare sotto il profilo temporale significa individuare: <ul style="list-style-type: none">la maturazione economica che potrebbe essere diversa da quella giuridico-formale (ad es., ricavi di attivazione);il periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti concorrono a formare la base imponibile (oneri relativi a piú esercizi di cui all'art. 108, comma 3, del TUIR). Il fenomeno delle "imputazioni temporali" attiene alla corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.

I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO

PRINCIPI DI BASE PER LA TASSAZIONE DEGLI OIC ADOPTER DM 1 APRILE 2009 N. 48 COMPATIBILITA'

Articolo 2 - Criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio
In vigore dal 30/05/2009

1. Ai sensi dell'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio.

2. Anche ai soggetti IAS, fermo restando quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del testo unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento. Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli IAS. Resta, altresì, ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 109, commi 3, con riferimento ai componenti da imputarsi al conto economico ovvero a patrimonio, e 4, lettera b), ultimo periodo, del testo unico.

I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO

DECRETO MIN FINANZE 3 AGOSTO 2017 Continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni di deroga

D.M. N. 48/2009, ART. 2, COMMA 2	FATTISPECIE FISCALE
Limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi	<ul style="list-style-type: none"> Limitazioni alla deduzione delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali e immateriali (articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR) Limitazioni della deducibilità degli oneri di utilità sociale (art. 100 del TUIR) Limiti in materia di svalutazione dei crediti e di accantonamenti per rischi su crediti (art. 106 del TUIR) Limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza (art. 108 del TUIR) Indeducibilità, nella misura del 25 per cento, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (art. 109, comma 5, del TUIR)
Esclusione dal reddito di componenti negativi	Divieto di deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati deducibili ai fini dell'IRES (art. 107, comma 4, del TUIR)
Ripartizione in più periodi di imposta di componenti negativi	Spese relative a più esercizi ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUIR, a seguito della nuova formulazione introdotta dall'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016
Esenzione od esclusione dalla base imponibile di componenti positivi di reddito	<ul style="list-style-type: none"> Regime di esenzione parziale (c.d. PEX), nella misura del 95 per cento, delle plusvalenze su azioni o quote di partecipazioni aventi i requisiti previsti dall'art. 87 del TUIR Regime di esclusione, nel limite del 95 per cento, dei dividendi di cui all'art. 89 del TUIR Irrelevanza dei maggiori valori iscritti in relazione ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie (art. 85, comma 3, e art. 110 del TUIR)
Ripartizione in più periodi di imposta di componenti positivi	Plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR
Rilevanza di componenti positivi o negativi secondo il principio di cassa	<ul style="list-style-type: none"> Compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 75, comma 1, del TUIR (art. 95, comma 5, del TUIR) Utili distribuiti Interessi di mora (art. 109, comma 7, del TUIR)

I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO

RELAZIONE DECRETO MIN FINANZE 3 AGOSTO 2017 PRINCIPIO DI NON NECESSARIA SIMMETRIA

È da evidenziare che il principio di non necessaria simmetria – come già disposto per le operazioni tra soggetti IAS/IFRS per le operazioni rappresentate contabilmente con criteri non omogenei – è stato esteso anche all'ipotesi di operazioni intercorse tra due soggetti Nuovi OIC, qualora i principi contabili consentano di rappresentare le operazioni intercorse tra loro con criteri non omogenei (vedasi, in particolare, l'obbligo/facoltà di applicare il criterio del costo ammortizzato previsto dagli OIC 15 e 19).

I PROVVEDIMENTI FISCALI SUL BILANCIO

DECRETO MIN FINANZE 3 AGOSTO 2017 SALVAGUARDIA OPERAZIONI INFRAGRUPPO

2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Nel caso di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato»;

LE RICADUTE DELLE NORME SUL BILANCIO

L'IMPORTANZA DELLA NOTA INTEGRATIVA

Corte di Cassazione, sentenza n. 22016/2014

•Si ricava, dalla pronuncia in questione, l'assoluta importanza della nota integrativa la quale, anche fornendo un'informativa minima ma, comunque, sufficiente, risulta fondamentale per vincere eventuali presunzioni fiscali.

•Da rilevare, altresì, l'obbligo di redigere il bilancio utilizzando le regole che supportano tecnicamente la normativa: nello specifico, l'Oic 11 (recante i principi generali di redazione del bilancio) precisa che la nota integrativa:

- a) deve rendere comprensibili gli aggregati contabili, ampliandone i contenuti informativi di natura patrimoniale, finanziaria ed economica;
- b) non può sostituire la corretta contabilizzazione, valutazione e rappresentazione che deve essere contenuta nel bilancio stesso;
- c) deve essere non complessa né particolarmente lunga, ossia tale da occultare l'effettivo contenuto informativo;
- d) costituisce un ausilio informativo complementare e insostituibile alla comprensione unitaria del bilancio;
- e) non può rimediare e sanare eventuali comportamenti contabili scorretti.

LE RICADUTE DELLE NORME SUL BILANCIO

ANCORA LA CASSAZIONE SULLA SINDACABILITA' DEGLI AMMORTAMENTI STANZIATI A CONTO ECONOMICO

Correva l'anno 2007 quando, all'interno della legge **244 del 24 dicembre**, venne inserito un comma 34 all'articolo 1 ove si affermava che: "Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall'esercizio dal quale, ... , decorre l'eliminazione delle deduzioni extracontabili, **possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili**".

Corretti principi contabili che quindi costituiscono non solo la base per effettuare le variazioni fiscali ma anche le linee guida per il sindacato di coerenza da parte della Agenzia delle Entrate in fase di verifica e controllo

LE RICADUTE DELLE NORME SUL BILANCIO

Tali concetti hanno trovato una brutale materializzazione nella sentenza di Cassazione n. 22016 del 17-10-2014, che si è occupata di una situazione assai frequente, relativa la periodo di imposta 2000 (quindi, antecedente alle modifiche operate nel 2007). Basta riportare queste affermazioni:

- i criteri di ripartizione del valore da ammortizzare devono assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore dei cespiti durante la stimata vita utile dei medesimi onde eventuali modifiche dei criteri di ammortamento dei coefficienti applicati devono essere giustificate in forza di una valida ragione economica e specificamente motivate nella nota integrativa;
- nel caso di specie, la contribuente ha applicato nei periodi d'imposta antecedenti a quello in esame, ai propri beni strumentali, coefficienti di ammortamento pari al 50% di quelli stabiliti dalla normativa fiscale, mentre a far data dall'anno 1999 ha applicato ai medesimi beni i coefficienti stabiliti dalla medesima normativa in misura massima;
- la variazione del criterio di imputazione, non risulta fondata su una valida ragione economica e non ha trovato alcuna giustificazione nella nota integrativa al bilancio;
- tale omessa indicazione implica una violazione che non è meramente formale, ma direttamente contraria all'obbligo di verità e chiarezza nella redazione del bilancio, e che non si esaurisce con la prima annualità in cui si determina la variazione, ma permane per tutte le annualità in cui si rilevi uno scostamento (nel caso di specie assai sensibile) dal criterio di ammortamento originario.

LE RICADUTE DELLE NORME SUL BILANCIO

Poco dopo, in particolare il 14 gennaio 2015, la Cassazione torna a pronunciarsi con la sentenza n. 451 al riguardo di un contribuente che, perduta l'esenzione decennale, aveva incrementato le aliquote di ammortamento. Qui si afferma che "... nel caso di specie; è incontestato che nessuna nota integrativa conteneva la benché minima motivazione circa la radicale modifica dei coefficienti di ammortamento intervenuta a far tempo dall'esercizio 1999, dunque proprio in concomitanza con la cessazione del regime decennale di esenzione territoriale Irpeg, che ne ha comportato una sorta di "prolungamento", nella misura in cui l'improvviso (ed apparentemente ingiustificato) raddoppio dei componenti negativi ha determinato un abbattimento dei redditi, nel momento in cui essi erano divenuti nuovamente imponibili. Né, si sottolinea, alcuna giustificazione al riguardo è stata mai successivamente fornita dalla contribuente, nemmeno nel corso del giudizio".

Eccoci allora alla sentenza di Cassazione n. 20678 del 14.10.2015 ove si ha modo di leggere che "l'ammortamento deve essere necessariamente improntato a criterio di sistematicità e le quote di ammortamento, dovendo essere rapportate in modo tendenzialmente uniforme alla durata normale di utilizzazione dei beni strumentali, non possono, in assenza di adeguata esposizione della relativa giustificazione economica nella nota integrativa di bilancio, variare in relazione alle diverse annualità".

I PRIMI CASI DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

RISOLUZIONE ADE 77/E DEL 23 Giugno 2017

Imputazione fiscale delle plusvalenze da sale and lease back segue da adesso in vanati quanto previsto nell'art. 2425 bis del Codice civile

RISOLUZIONE ADE 124/E DEL 13 Ottobre 2017

Trattamento contabile delle rinunce al trattamento di fine mandato degli amministratori soci e non soci – recepimento della volontà di capitalizzazione della società partecipata con iscrizione della rinuncia a Patrimonio Netto e incremento partecipazione per socio – iscrizione a conto economico per i non soci

Ribadito per gli amministratori soci il concetto dell'incasso giuridico ex CM 73 del 27 Maggio 2014

RISOLUZIONE ADE 131/E DEL 23 Ottobre 2017

Correzione degli errori – PROBLEMA IRRISOLTO

OIC 29 E FATTI ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO che devono essere rilevati contabilmente – PERDITE SU CREDITI PER FATTI manifestati nell'esercizio precedente ma conclusi nell'esercizio successivo

LA CORREZIONE DEGLI ERRORI – OIC 29

Modalità di imputazione in bilancio della correzione dell'errore contabile

TIPOLOGIA DI ERRORE	DESCRIZIONE	MODALITÀ DI IMPUTAZIONE
Errore rilevante	<i>"Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze"</i>	<i>"la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo, tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato"</i>
Errore non rilevante	Tutti gli altri casi	<i>"la correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore"</i>

LA CORREZIONE DEGLI ERRORI – OIC 29

CORREZIONI DI ERRORI

44. Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.
46. Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.

Rilevazione in bilancio

47. Una correzione di errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l'errore e nel contempo sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento.
48. La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato. La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui si individua l'errore.
49. Salvo quanto previsto al paragrafo 50, la società, ai soli fini comparativi, deve correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione come segue:
- se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per l'esercizio precedente; o
 - se l'errore è stato commesso prima dell'inizio dell'esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente.

LA CORREZIONE DEGLI ERRORI – ADE

CIRCOLARE 8/E del 7 Aprile 2017 – Risposta 15.4

La circolare n. 31 del 2013 ha fornito chiarimenti in merito alla procedura da applicare per i correggere errori contabili che, nel caso di annualità d'imposta non più emendabili, avrebbero generato un fenomeno di doppia imposizione.

Tale procedura deve intendersi superata dalla nuova disciplina recata dall'art. 2, comma 8, del DPR n. 322 del 1998, che ha equiparato il termine entro cui il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore, con quello già previsto per la dichiarazione integrativa a sfavore di cui all'art. 43 del DPR n. 600 del 1973, consentendo di "correggere errori o omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito", ivi compresi gli errori contabili.

RISOLUZIONE ADE 131/E DEL 23 Ottobre 2017 Correzione degli errori – PROBLEMA IRRISOLTO

- l'infedeltà sia conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Per beneficiare di tale riduzione - specifica ai fini delle imposte sui redditi - è necessario che il componente positivo sia stato già erroneamente imputato e, quindi, abbia concorso alla determinazione del reddito, nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Con riferimento al componente negativo, invece, è necessario che lo stesso non sia stato dedotto più volte.

I PRECEDENTI CASI DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

RISOLUZIONE ADE 78/E del 12 Novembre 2013

Derivazione totale tra principi contabili nazionali e valutazione delle rimanenze a costo specifico

RISOLUZIONE ADE 98/E del 18 Dicembre 2013

Regolamentazione fiscale delle svalutazioni di immobilizzazioni materiali sottoposte ad ammortamento in applicazione dell'attuale OIC 9 e criteri di imputazione fiscale della perdita

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

RISOLUZIONE 78/E DEL 12 NOVEMBRE 2013

L'articolo 2426, n. 9, del codice civile dispone che "Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolati secondo il n. 1 ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore. Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi". Il costo di acquisto ricomprende anche i costi accessori, mentre il costo di produzione è costituito dai costi diretti e indiretti per la quota parte ragionevolmente imputabile al prodotto, compresi "gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi" (cfr. articolo 2426, n. 1, c.c.).

Ai sensi del successivo n. 10, "Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito». Se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza

Già in ambito civilistico, pertanto, si desume un trattamento diverso dei beni sulla base della natura degli stessi: solo per i beni fungibili non dotati di una propria individualità, per i quali è possibile la gestione in massa e il raggruppamento in categorie omogenee, è consentita la valutazione con criteri forfetari alternativi al costo [i.e. costo medio ponderato, FIFO, LIFO e relative varianti]. Ai fini della relativa valorizzazione a fine esercizio occorre, pertanto, attuare specifiche assunzioni sul flusso fisico di magazzino [cfr. principio contabile OIC n. 13 del 13 luglio 2005]. Diversamente, i beni infungibili, che per la loro specificità sono unici e non sono sostituibili con beni aventi caratteristiche perfettamente identiche, devono essere valutati al costo specifico [i.e. costo di acquisto o di produzione]. Per tali beni, infatti, risulta possibile una misurazione puntuale dei costi effettivi ad essi afferenti. E' di tutta evidenza che la disciplina

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

RISOLUZIONE 78/E DEL 12 NOVEMBRE 2013

Ai fini fiscali, l'articolo 92, comma 1, del TUIR stabilisce che "(...)le

Il successivo comma 5 prevede che "Se in un esercizio il valore unitario

La disciplina tributaria prevista in materia, così come riformata nell'ambito del Testo unico attualmente vigente, si pone dunque in rapporto di dipendenza dalla normativa civilistica nella misura in cui dà ingresso – ai fini della valutazione delle rimanenze – ai criteri adottati in bilancio, nel rispetto tuttavia di un valore minimo che la norma fiscale impone.

In tale ottica, va letto l'esclusivo riferimento nell'ambito dei fenomeni valutativi – accolti eccezionalmente in sede di determinazione del risultato di periodo – alle giacenze di magazzino dei beni valutati con criteri forfetari di tipo convenzionale.

Il mancato richiamo nell'ambito del comma 5 dell'articolo 92 ai beni valutati a costi specifici porta, dunque, a ritenere che il legislatore abbia inteso individuare una specifica disciplina fiscale, ai fini della valutazione delle rimanenze, con esclusivo riferimento ai beni valutati con criteri di determinazione alternativi al costo, per i quali ha riconosciuto la possibilità di procedere alla relativa svalutazione. Tale facoltà risulta, al contrario, preclusa in

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

RISOLUZIONE 78/E DEL 12 NOVEMBRE 2013

Parimenti, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 92 sono valutati al costo i beni in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, salvo quanto previsto per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, la cui valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi secondo le modalità previste dal successivo articolo 93.

Un'interpretazione difforme da quella appena riportata, che consentisse la deducibilità fiscale delle riduzioni di valore subite dai beni valutati al costo, non sarebbe in linea con la ratio della norma.

Tale soluzione appare, peraltro, coerente con quanto previsto per i soggetti IAS adopter dall'articolo 3, comma 2, del decreto 8 giugno 2011, che esclude, tra l'altro, "(...) la rilevanza fiscale dei maggiori o minori valori da valutazione degli immobili classificati ai sensi dello IAS 2 (...)", i quali concorrono alla determinazione della base imponibile esclusivamente in sede di realizzo.

In definitiva, per quanto sopra argomentato, si è del parere che la svalutazione iscritta in bilancio dalla società istante relativamente all'immobile iscritto al costo di acquisto non assuma rilevanza ai fini IRES, rendendo pertanto necessario operare in sede di dichiarazione una variazione in aumento del reddito in misura corrispondente alla svalutazione contabile effettuata.

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

SVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA Regolamentazione fiscale RM 98/E 19.12.2013

Dal punto di vista fiscale, la deduzione delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa avviene in base ai criteri e alle limitazioni previste dall'articolo 102, comma 2, del TUIR, che stabilisce che la deduzione delle quote "è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze..." (il decreto ministeriale 31 dicembre 1988). La deduzione, ovviamente, è consentita nel rispetto del principio di previa imputazione al conto economico, in base al quale "Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza" (articolo 109, comma 4, del TUIR).

Dal combinato disposto dei sopra menzionati articoli del TUIR, emerge come il legislatore fiscale:

- abbia cautelativamente stabilito un limite massimo alla deducibilità annua delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
- abbia indirettamente fissato una "durata minima" del periodo di ammortamento fiscale del bene.



??



LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

SVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA Regolamentazione fiscale RM 98/E 19.12.2013

Conformemente al principio enunciato nella citata circolare n. 26/E del 2012, si è del parere che anche nel caso di specie possano essere dedotte ai fini IRES delle quote di ammortamento più alte rispetto a quelle imputate al conto economico, effettuando delle variazioni in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

A tal proposito, si ritiene che le predette variazioni in diminuzione debbano essere determinate nella misura massima pari alla differenza tra la quota di ammortamento fiscale calcolata in base al coefficiente previsto dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e la quota di ammortamento imputata a conto economico.

Coerentemente con tali conclusioni, il riassorbimento fiscale della svalutazione deve iniziare dall'esercizio in cui la stessa è stata contabilizzata; questo, ovviamente, a condizione che la quota di ammortamento contabile risulti inferiore a quella massima calcolata in applicazione del coefficiente previsto dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988.

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

SVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA Regolamentazione fiscale RM 98/E 19.12.2013

Con riferimento al quesito n. 2, formulato dalla società istante ai fini dell'IRAP, la presente risposta viene resa nel presupposto che i beni oggetto di svalutazione siano stati acquisiti dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina IRAP oppure che siano stati acquisiti prima della data di entrata in vigore del nuovo regime IRAP e a tale data non presentino alcun disallineamento tra il valore civile e quello fiscale.

Conformemente ai principi enunciati nella circolare n. 26/E del 2012, si ritiene che la svalutazione non dedotta si riassorba applicando il criterio di ammortamento contabile, ossia ripartendo il valore IRAP del bene (valore contabile residuo al lordo della svalutazione fiscalmente non dedotta) sulla base della vita utile residua. Di conseguenza, la quota di ammortamento deducibile ai fini IRAP è pari ad una quota dedotta per derivazione in quanto imputata al conto economico e una quota dedotta attraverso una variazione in diminuzione nella dichiarazione IRAP.

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

SVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA Regolamentazione fiscale RM 98/E 19.12.2013

Esempio

Si supponga di essere in presenza di un bene materiale strumentale acquistato nel 2011 che:

- ha un costo storico di 120
- ha una vita utile di sei esercizi (quota annua di ammortamento civilistico: 20)
- ha un coefficiente di ammortamento previsto dal Dm 31 dicembre 1988 pari al 25%, per cui la quota massima di ammortamento deducibile ai fini IRES è pari a 30 (prescindiamo, per semplicità espositiva, dalla riduzione alla metà della quota di ammortamento relativa al primo esercizio)
- nel 2013 subisce una svalutazione, con rilevanza solo civilistica, di 15, senza subire alcuna riduzione della vita utile residua (che rimane invariata).

Si avrà la seguente situazione:

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale dedotto
Amm.to civile	-20	-20	-20	-15	-15	-15	-105
Svalutazione solo civilistica			-15				-15
Amm.to IRES	-20	-20	-30	-20	-15	-15	-120
di cui:							
- per derivazione	-20	-20	-20	-15	-15	-15	-105
- in dichiarazione IRES come variazione in diminuzione	0	0	-10	-5	0	0	-15
Amm.to IRAP	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-120
di cui:							
- per derivazione	-20	-20	-20	-15	-15	-15	-105
- in dichiarazione IRAP come variazione in diminuzione	0	0	0	-5	-5	-5	-15
Valore civile al 31/12	100	80	45	30	15	0	
Valore IRES al 31/12	100	80	50	30	15	0	
Valore IRAP al 31/12	100	80	60	40	20	0	

Situazione civilistica: l'ammortamento civilistico post svalutazione che transita a conto economico è pari a 15 (cioè a 45/3, pari al valore civile residuo/vita utile residua).

LE RICADUTE FISCALI SUL BILANCIO E TUIR

SVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA Regolamentazione fiscale RM 98/E 19.12.2013

La fattispecie rappresentata nell'istanza di interpello è, però, diversa rispetto ai casi analizzati nel citato documento di prassi. Infatti, la società istante, prima della svalutazione del 2011, ha effettuato ammortamenti civilistici (a quote costanti, come si desume dal bilancio 2011) più bassi di quelli massimi consentiti ai fini IRES, scegliendo così di ammortizzare il bene in un periodo più lungo rispetto a quello "minimo" previsto dall'applicazione dei coefficienti di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988.



Si ritiene di dover precisare che l'eventuale minor ammortamento fiscale (rispetto alla capienza massima) non dedotto medio tempore non potrà essere dedotto a titolo di ammortamento, ma potrà essere recuperato solo in sede di eventuale realizzo del cespite.

NB



LE IMPLICAZIONI IRAP 2016 (CFR. OIC)

Il Documento Interpretativo n. 1 è stato incorporato nella nuova versione dell'OIC 12 "Classificazione dei costi e ricavi nel conto economico" emanata nell'Agosto 2014, come parte integrante del principio contabile.

L'Interpretativo n. 1 fu redatto nel 1998 al fine di rispondere all'esigenza di determinare la base imponibile dell'IRAP (D.Lgs. 446/1997). Tenuto conto della sua diretta rilevanza ai fini fiscali, il documento era stato inserito dal Ministero delle finanze in allegato alle istruzioni della prima dichiarazione IRAP. Il documento nacque, pertanto, con una propria autonomia rispetto ai principi contabili. Negli anni successivi la disciplina IRAP ha subito una serie di modificazioni normative, che hanno reso tale disciplina più autonoma rispetto all'Interpretativo. L'Interpretativo non è stato più allegato alla dichiarazione. La disciplina attuale (articolo 5, comma 5) richiama i principi contabili ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, prevedendo che "i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa". **Il richiamo generico ai principi contabili ha reso opportuno incorporare l'Interpretativo nel testo dell'OIC 12, come parte integrante del principio contabile. Non è infatti più necessario dare un'autonoma rilevanza all'Interpretativo n. 1.**

INTERPRETAZIONI SULLE PERDITE SU CREDITI

L'art. 33, comma 4, del D.L. n. 83/2012 (c.d. "Decreto Crescita") ha modificato, tra l'altro, l'art. 101, comma 5 del TUIR in tema di deducibilità delle perdite su crediti, attribuendo rilevanza "automatica" alle perdite realizzate nel contesto di **accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 182-bis del R.D. n. 267/1942, come già previsto per le procedure concorsuali.**

Le modifiche, tuttavia, non hanno preso in considerazione analoghi accordi previsti da legislazioni di Stati esteri. Ad esempio, la procedura fallimentare di ristrutturazione societaria denominata **"Chapter 11"** prevista dal Federal Bankruptcy Code degli Stati Uniti d'America, **risulta del tutto equivalente agli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis del R.D. n. 267/1942.** Infatti, tale

Il mancato riferimento, nel contesto dell'art. 101, comma 5, del TUIR, a procedure estere equivalenti, pertanto, **avrebbe potuto mettere in dubbio la possibilità per il creditore italiano di dedurre le perdite su crediti derivanti dallo stralcio parziale o totale dei debiti disposto nell'ambito di procedure concorsuali estere.**

A tal fine, il comma 1, lett. c), della presente proposta normativa inserisce nell'art. 101, comma 5, del TUIR, **il riferimento alle "procedure estere equivalenti" alle procedure concorsuali, prevedendo che la presunzione dei requisiti di certezza e precisione operi a decorrere dalla data di ammissione alla procedura stessa.**

INTERPRETAZIONI SULLE PERDITE SU CREDITI

Nel medesimo comma, è stato altresì inserito il riferimento ai piani di risanamento attestati da un professionista indipendente e qualificato di cui all'art. 67, comma 1, lett. d), del R.D. n. 267/1942; pertanto, viene chiarito **che anche le perdite su crediti conseguenti all'esecuzione di tali piani sono automaticamente deducibili a decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.**

La lettera d) dell'articolo 13 mira invece a fornire certezza agli interpreti nell'individuazione, anzitutto, del periodo di competenza ai fini della deducibilità fiscale delle perdite su crediti, con ciò dando attuazione ai criteri fissati dall'articolo 12, comma 1, della legge delega volti i) a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito d'impresa e ii) alla introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio "in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti".

Più in particolare, in primo luogo, per quanto attiene alle perdite su crediti di modesta entità, l'intervento accoglie le indicazioni già fornite dall'Amministrazione finanziaria, la quale ha già riconosciuto che il termine dei sei mesi dalla scadenza, previsto dalla norma per i crediti di modesta entità, rappresenta unicamente **il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, considerato che la stessa diviene effettivamente deducibile dal reddito d'impresa solo nell'esercizio in cui è imputata a conto economico (eventualmente, anche a titolo di svalutazione).**

Lo stesso criterio viene, di conseguenza, adottato anche in relazione alle perdite su crediti vantate nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali (o ad esse equiparate). Con riguardo a queste ultime, infatti, gli interventi finora effettuati dal legislatore e i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria, unitamente all'andamento della giurisprudenza, **non sembrano aver risolto in maniera definitiva il nodo dell'individuazione dell'esercizio di competenza fiscale della perdita.**

INTERPRETAZIONI SULLE PERDITE SU CREDITI

A fronte, infatti, di un dato normativo che si limita a individuare il momento in cui il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali (o ad esse equiparate) e, dunque, il *dies a quo* a decorrere dal quale si rende possibile la deducibilità "in ogni caso" della perdita su crediti, tanto la giurisprudenza quanto la prassi dell'Amministrazione finanziaria sono intervenute per circoscrivere il momento esatto in cui (l'imputazione in bilancio e) la deduzione deve avvenire, con risultati che tuttavia alimentano notevoli incertezze sul piano operativo. Ad esempio, pur dando atto del fatto che il legislatore ha voluto considerare integrati i requisiti di deducibilità della perdita "dalla data della sentenza o del provvedimento di ammissione alla specifica procedura o del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione", l'Amministrazione finanziaria ritiene che una volta aperta la procedura, l'individuazione dell'anno in cui imputare e dedurre la perdita su crediti segue le ordinarie regole di competenza, con ciò dovendosi avere riguardo ad alcuni momenti formali della procedura (ad es. l'inventario redatto dal curatore ex articolo 87 della R.D. n. 267 del 1942). Ciò, con tali intenti, dunque, e conformemente a quanto previsto per le perdite su crediti di modesta entità, viene stabilito, attraverso l'introduzione di un nuovo comma 5-bis nell'articolo 101, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che nei casi in discorso la deduzione della perdita su crediti è ammessa, sussistendo ovviamente i requisiti di cui al comma 5 del medesimo articolo, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale (ovvero sono decorsi i sei mesi dalla scadenza del credito di modesta entità).

Nell'ottica poi di delimitare temporalmente il momento oltre il quale la deducibilità della perdita non è più possibile, viene comunque stabilito che la predetta deduzione non è ammessa allorché l'imputazione a conto economico avvenga in un periodo addirittura successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio (ad es., per effetto della cessione del credito a terzi o per avvenuta prescrizione dello stesso ovvero per effetto della stipula di un accordo di saldo e stralcio).

INTERPRETAZIONI SULLE PERDITE SU CREDITI

In secondo luogo, occorre rilevare che analoghe incertezze interpretative sorgono in merito alla deducibilità quali perdite su crediti delle svalutazioni di crediti imputate in bilancio in presenza delle condizioni individuate dal comma 5, che ne consentono la deducibilità "in ogni caso", ovvero al verificarsi degli elementi certi e precisi così come specificati dal medesimo comma. Ciò si verifica, in particolar modo, nei casi in cui le svalutazioni vengano effettuate non in modo analitico, ma per masse, e non siano perciò riferibili al singolo credito. Al riguardo, l'ipotesi di un'automatica

Al fine di ovviare a tali incertezze applicative, il comma 3 dell'articolo 13 prevede che la mancata deduzione in tutto o in parte come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione non costituisca violazione del principio di competenza fiscale, sempreché detta deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio.

INTERPRETAZIONI SULLE PERDITE SU CREDITI

Tale disposizione - che nel testo deliberato dal Consiglio dei Ministri del 21 aprile era contenuta nella lettera d) dell'articolo in commento (ultimo periodo del comma 5 bis dell'articolo 101 TUIR) - trovando applicazione *ex tunc* non avrebbe consentito di garantire il superamento delle incertezze interpretative, sopra descritte, in relazione alla deducibilità fiscale delle perdite su crediti. Pertanto, al fine di non penalizzare i contribuenti che, sulla base delle criticità operative prima evidenziate, nei periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore delle nuove disposizioni non hanno posto in essere l'automatica trasformazione delle svalutazioni in perdite fiscali e per garantire la parità di trattamento con le fattispecie rilevate successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, si è ritenuto opportuno individuare un'univoca posizione interpretativa trasladando le disposizioni in un apposito comma (il terzo) e attribuendo alla stesse l'espresso carattere di norma interpretativa.



OIC N. 15 I CREDITI E IL FISCO

Stima delle svalutazioni dei crediti valutati al costo ammortizzato e dei crediti non valutati al costo ammortizzato

57. I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. Un credito deve essere svalutato nell'esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore.
58. Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore. Di seguito si riportano alcuni esempi di tali indicatori:
 - significative difficoltà finanziarie del debitore;
 - una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
 - il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest'ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
 - sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
 - dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.
61. L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie (ad esempio pegno, ipoteca, fidejussione) tiene conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie.
62. L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assicurati si limita alla quota non coperta dall'assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza che la società di assicurazione riconoscerà l'indennizzo.
63. Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti.

OIC N. 15 I CREDITI E IL FISCO

CANCELLAZIONE DEI CREDITI

69. La società cancella il credito dal bilancio quando:
- a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente); oppure
 - b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito¹.
70. I diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.
71. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.
75. Qualora a seguito della cessione siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni previste dall'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto", effettuare un apposito accantonamento.

TUTTO CHIARO MA



OIC N. 15 I CREDITI E IL FISCO

Relazione illustrativa al D.D.L. di Stabilità 2014

“[...] In considerazione del fatto che, anche per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, i trasferimenti giuridici dei crediti comportano la cancellazione di questi ultimi dal bilancio, la modifica normativa apportata all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 101, consente di garantire parità di trattamento nei confronti di tutte le tipologie di imprese, a prescindere dagli standard contabili che adottano. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di applicare l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 e di sindacare l'inerenza di tali perdite laddove derivanti da un'operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità”.

NON PIU' ATTUALE VISTA LA INTERPRETAZIONE AUTENTICA?

OIC N. 15 I CREDITI E IL FISCO

Smobilizzo di crediti - Appendice C

Cancellazione del credito	Mantenimento del credito
<ul style="list-style-type: none"> forfaiting; datio in solutum; conferimento del credito; vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito; cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito. 	<ul style="list-style-type: none"> sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito; cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. mandato all'incasso, compreso mandato all'incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie; cambiali girate all'incasso; pegno di crediti; cessione a scopo di garanzia;

OIC N. 15 I CREDITI E IL FISCO

CASO	NUOVO PRINCIPIO	DUBBI/VERIFICHE
TRANSAZIONE COMMERCIALE	AUTOMATICA DEDUCIBILITA' PERDITA	SUPERATA CIRCOLARE 26 2013 SU MAGGIORE CONVENIENZA
CESSIONE DEL CREDITO	IN CASO DI CESSIONE CON PASSAGGIO DEI RISCHI DEDUCIBILITA'	SUPERATA CIRCOLARE 26 2013 SU MAGGIORE CONVENIENZA
RINUNCIA AL CREDITO	SE COMPORTA ESTINZIONE DEL CREDITO DEDUCIBILITA'	ATTENZIONE A CONFIGURABILITA' DELLA LIBERALITA'
PRESCRIZIONE DEL CREDITO	AUTOMATICA DEDUCIBILITA' PERDITA	ATTENZIONE A CONFIGURABILITA' DELLA LIBERALITA' (ASSONIME 15 DEL 2013)
CREDITI VERSO NON RESIDENTI	DEDUCIBILI SEMPRE	ESIMENTI EX ART. 110 FOUR PER BLACK LIST (CM 26/2012 E 26/2013)

LE NOTE DI VARIAZIONE

TESTO RISCritto ART. 26 IVA

«Art. 26. - (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). -

1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all' emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.

LE NOTE DI VARIAZIONE

LETTURA INTERPRETATIVA

VARIAZIONI IN AUMENTO



SEMPRE OBBLIGATORIE NEI TERMINI PER LA FATTURAZIONE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Derivanti da dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili



FACOLTATIVE.
entro i termini previsti dall'art. 19 per la detrazione (NON PIU' dichiarazione secondo anno successivo alla maturazione del diritto cfr. RRmm. 195 del 2008 e 120 del 2009)

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Derivanti da dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili **derivanti da sopravvenuto accordo tra le parti**



FACOLTATIVE.
entro un anno dalla effettuazione della operazione originaria

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Derivanti da abbuoni e sconti pattuiti contrattualmente



FACOLTATIVE.
entro i termini previsti dall'art. 19 per la detrazione (NON PIU' dichiarazione secondo anno successivo alla maturazione del diritto cfr. RRmm. 195 del 2008 e 120 del 2009)

LE NOTE DI VARIAZIONE

TESTO RISCritto ANTE 2017 ART. 26 IVA

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo e' assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facolta' di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).

LE NOTE DI VARIAZIONE

TESTO RISCritto POST 1.1.2017 ART. 26 IVA

Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all' emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

3. La disposizione di cui al comma 2 non puo' essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e puo' essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.

4. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 1, comma 567, lett. d) legge 11 dicembre 2016 n. 232).

LE NOTE DI VARIAZIONE

TESTO RISCritto POST 1.1.2017 ART. 26 IVA

12. Ai fini del comma 2 una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

- a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

LE NOTE DI VARIAZIONE

LETTURA INTERPRETATIVA ANTE 2017

Al di là di una formulazione più chiara della norma⁴¹, le novità più significative sono:

- l'individuazione del momento di emissione della nota di variazione in diminuzione, in dipendenza dell'assoggettamento del cessionario o committente a una procedura concorsuale, **senza che sia necessario attendere l'infruttuosità della procedura;**
- la facoltà di emissione della nota di variazione IVA in diminuzione nel caso di risoluzione contrattuale **conseguente a inadempimento, relativa a contratti ad esecuzione continuata o periodica,** con esclusione delle cessioni e prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

LE NOTE DI VARIAZIONE

NUOVA RILETTURA INTERPRETATIVA

PROCEDURE CONCORSUALI

e momento di rilevanza per il diritto alla detrazione ex art. 19 co. 1 del DPR 633/72, secondo le nuove norme e quindi con grande criticità per la necessità di osservare continuamente il momento iniziale

Mancano gli strumenti di soluzione della crisi dei soggetti non fallibili, di cui alla L. 3/2012 e qualificate espressamente come "procedure concorsuali": l'accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento e il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore

- per il fallimento, in presenza di piano di riparto, in seguito alla pubblicazione del decreto con il quale il giudice delegato stabilisce tale piano (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 5.5.2009 n. 120) o, più prudentemente, decorso il termine per le osservazioni al piano di riparto (C.M. 17.4.2000 n. 77);
- per il fallimento, in assenza del piano di riparto, alla scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 12.10.2001 n. 55 e ris. Agenzia delle Entrate 16.5.2008 n. 195);
- per il concordato preventivo, con la definitività della sentenza di omologazione e al rispetto da parte del debitore concordatario degli obblighi ivi assunti (C.M. 17.4.2000 n. 77)¹²;
- per la liquidazione coatta amministrativa, con il decorso del termine per l'approvazione del piano di riparto (C.M. 17.4.2000 n. 77)¹³.

Ma anche, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 175 del 2014:

- la data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del RD 267/42;
- la data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42

Confermato da
Telefisco 2017

LE NOTE DI VARIAZIONE

LETTURA INTERPRETATIVA

PROCEDURA CONCORSUALE E REGISTRAZIONE DELLE NOTE DI ACCREDITO

La registrazione della nota di variazione da parte del cessionario o committente resta dovuta nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti o di piano attestato di risanamento. Le suddette fattispecie, infatti, ai sensi dell'art 26 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, non sono ricomprese nell'ambito delle "procedure concorsuali" e, dunque, l'imposta relativa all'operazione rettificata resta dovuta in capo al cessionario o committente della medesima. **CONFERMATO DA TELEFISCO 2016**

- la nota di credito deve riguardare sia l'imponibile che l'imposta (cfr. Circ. 77 del 2000)
- la procedura non avrà l'obbligo di registrazione della nota di credito ricevuta e questo evita gravi problemi alla procedura stessa (cfr. con altre motivazioni Rm. 161/E 2001 e confermato da Telefisco 2016)
- In caso di successivo pagamento il cedente o prestatore dovrà scorporare l'IVA dalla parte pagata e la procedura avrà facoltà di registrazione del documento **ma non potrà** portare in detrazione la relativa imposta

LE NOTE DI VARIAZIONE

DISPOSIZIONE ABROGATA

127. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 126, si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale **successivamente al 31 dicembre 2016**.

LE NOTE DI VARIAZIONE

LETTURA INTERPRETATIVA ANCORA ATTUALE

PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI

e momento di rilevanza per il diritto alla detrazione ex art. 19 co. 1 del DPR 633/72, secondo i nuovi termini in vigore dal 2017 e quindi molto brevi in caso di vicinanza con il fine anno

In caso di cessione pro soluto il diritto spetta solo all'originario cedente o prestatore (vedi Rm 120 del 2009)

- nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

LE NOTE DI VARIAZIONE

LETTURA INTERPRETATIVA ANCORA ATTUALE

PROCEDURA ESECUTIVA INDIVIDUALE E REGISTRAZIONE DELLE NOTE DI ACCREDITO

- la nota di credito deve riguardare sia l'imponibile che l'imposta (cfr. Circ. 77 del 2000), chiedendo prima al legale che cio' non configuri dichiarazione di rinuncia all'intero credito da recuperare e non solo l'imposta
- La controparte avra' l'obbligo di registrazione della nota di credito ricevuta
- In caso di successivo pagamento il cedente o prestatore dovra' scorporare l'IVA dalla parte pagata e la controparte avra' facolta' di registrazione del documento e portare in detrazione la relativa imposta

E' opportuno ricordare che la Agenzia delle Entrate non ammette la emissione della Nota di Credito ai fini IVA in caso di crediti di modesto importo ex art. 101 TUIR (Interpello 16 Marzo 2015 n. 954-27/2014)

LE NOTE DI VARIAZIONE

LETTURA INTERPRETATIVA

DISPOSIZIONI DI PRASSI EMISSIONE DI NOTA CREDITO EX ART. 26 DPR 633/72

possibilità di nota creditare l'iva non incassata a fronte di procedure esecutive infruttuose o al termine della procedura concorsuale. La Ratio della parte IVA della questione e' illustrata dettagliatamente



nella circolare 77 del 2000

In caso di cessione pro soluto spetta solo all'originario cedente o prestatore il diritto ad emettere la nota di credito con IVA

Vedi Risoluzione 120/E del 5 Maggio 2009

e per i termini di emissione delle Note di Credito valgono le precisazioni delle nuove norme in vigore dal 2017 e

nelle risoluzioni 195 del 2008 e 120 del 2009.



LE NOTE DI VARIAZIONE

NON ANCORA SCRITTA LA PAROLA FINE



Corte di giustizia 23.11.2017 n. C-246/16

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
23 novembre 2017

«Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Base imponibile - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma - Limitazione del diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte contrattuale - Margine discrezionale di attuazione degli Stati membri - Proporzionalità della durata dell'anticipo d'imposta da parte dell'imprenditore»

28 La constatazione di cui al punto precedente vale a fortiori nell'ambito di una legislazione nazionale come quella controversa nel procedimento principale, in applicazione della quale la certezza della definitiva irrecuperabilità del credito può essere acquisita, in pratica, solo dopo una decina di anni. Un termine simile è, in ogni caso, tale da far sopportare agli imprenditori soggetti a detta legislazione, nei casi di non pagamento di una fattura, uno svantaggio in termini di liquidità rispetto ai loro concorrenti di altri Stati membri manifestamente in grado di compromettere l'obiettivo di armonizzazione fiscale perseguito dalla sesta direttiva.

29 Ne consegue che occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che l'articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'IVA all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni.